SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 gennaio 2017 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

Ministero della difesa

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei ministri

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», e comma 2, secondo cui «agli adempimenti di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, nel caso di distretti nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna;

Vista la deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2014, con la quale con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna ha approvato, ai fini dei successivi adempimenti, il «Progetto del riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna», predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 5 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e approvato, ai fini del successivo *iter* di approvazione in sede statale, il «Riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna», e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione defi-

nitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
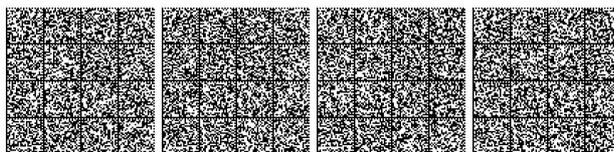
Vista la deliberazione n. 1 del 15 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, ai fini del successivo *iter* di approvazione in sede statale, il «Riesame e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna», che costituisce il secondo Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, aggiornato e integrato a seguito della verifica di coerenza sopra citata;

Considerato che, con determinazione prot. n. 248 dell'8 luglio 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1808 del 12 giugno 2015, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che la Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

Relazione generale di Piano, corredata dai seguenti allegati:

Allegato 1 - Approfondimenti in merito agli aspetti generali del Piano, consultazione pubblica, autorità competenti e referenti:

Sezione 1 - «Elenco delle autorità competenti (Dir. 2000/60/CE, All. I e All. VII, parte A, punto 10)»;

Sezione 2 - «Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni (Dir. 2000/60/CE, All. VII, parte A, punto 11)»;

Allegato 2 - Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto:

Sezione 1 - «Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - Tabelle»;

Sezione 2 - «Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - regime idrologico dei corsi d'acqua del distretto idrografico della Sardegna a valle degli invasi - Allegato grafici»;

Sezione 3 - «Caratterizzazione, obiettivi e monitoraggio dei corpi idrici sotterranei»:

Tavola 1 - «Caratterizzazione dei corpi idrici fluviali»;

Tavola 2 - «Caratterizzazione dei corpi idrici acque marino costiere»;

Tavola 3 - «Caratterizzazione dei corpi idrici lacustri e acque di transizione»;

Allegato 3 - Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque del distretto idrografico della Sardegna:

Sezione 1 - «Analisi delle pressioni dei corpi idrici superficiali»;

Sezione 2 - «Indagine sulla presenza di sostanze pericolose derivanti da comparti produttivi operanti sul territorio della regione»:

Tavola 1 - «Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni significative da scarichi puntuali»;

Tavola 2 - «Corpi idrici fluviali soggetti a pressioni diffuse significative da carichi agricoli e zootecnici;

Allegato 4 - Valutazione, gestione e criticità delle risorse idriche del distretto idrografico della Sardegna:

Parte generale - Relazione;

Sezione 1 - «Situazione Invasi al 31 ottobre 2015»;

Sezione 2 - «Situazione Invasi al 16 dicembre 2015»;

Sezione 3 - «Analisi climatologica delle precipitazioni 2013-2015 per la criticità nell'alimentazione idrica del nord Sardegna;

Allegato 5 - Specificazione delle aree protette del distretto idrografico della Sardegna:

Sezione 1 - «Elenco delle aree protette ai sensi dell'art. 117 decreto legislativo n. 152/06 e art. 6 dir. 2000/60/CE»;

Sezione 2 - «Profili sintetici delle acque balneazione dir. 2006/7/CE»;

Allegato 6 - Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna:

Sezione 1 - «Monitoraggio e classificazione delle acque superficiali»:

Tavola 1 - «Classificazione delle acque superficiali: stato ecologico»;

Tavola 2 - «Classificazione delle acque superficiali: stato chimico»;

Tavola 3 - «Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna - stato chimico dei corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici plioquaternari e sedimentari terziari»;

Tavola 4 - «Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna - stato chimico dei corpi idrici sotterranei degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici»;

Tavola 5 - «Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna - stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei degli acquiferi sedimentari plioquaternari, vulcanici plioquaternari e sedimentari terziari»;

Tavola 6 - «Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici del distretto idrografico della Sardegna - stato quantitativo degli acquiferi vulcanici terziari, carbonatici mesozoici e paleozoici e granitoidi paleozoici»;

Allegato 7 - «Classe di rischio dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna»:

Sezione 1 - «Classe di rischio dei corpi idrici superficiali del distretto idrografico della Sardegna - tabelle»;

Allegato 8 - Programma di misure del distretto idrografico della Sardegna:

Sezione 1 - «Misure di base - direttiva 2000/60/CE»;

Sezione 2 - «Programma di misure per i corpi idrici superficiali»;

Sezione 3 - «Programma di misure per i corpi idrici sotterranei»;

Sezione 4 - «Misure specifiche»;

Allegato 9 - Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico del distretto idrografico della Sardegna:

Sezione 1 - «Analisi economica del distretto idrografico della Sardegna - attuazione dell'art. 5 e Allegato III della direttiva 2000/60/CE».

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sardegna e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è pubblicato sul sito web del distretto idrografico della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/, nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna è depositato, in originale, presso la Presidenza della Regione Sardegna - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Via G. Mameli, 88 - 09123 Cagliari, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

3. La Regione Sardegna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 117

17A00641

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», e comma 2, secondo cui «agli adempimenti di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, nel caso di distretti nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia;

Preso atto che nel mese di marzo 2015 è stata avviata la procedura di partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Sicilia della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque», ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e che nel mese di febbraio 2016 è stata pubblicata la relazione di sintesi del Piano relativa ai contenuti strategici del nuovo Piano di gestione e sono stati svolti una serie di incontri con *stakeholder* istituzionali e non, sulle principali tematiche affrontate dal Piano;

Considerato che, con determinazione protocollo n. 244 del 22 giugno 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 2098 del 10 giugno 2016, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Vista la deliberazione n. 228 del 29 giugno 2016, con la quale la giunta regionale di Governo della Regione Siciliana ha approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, l'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, e i relativi allegati;
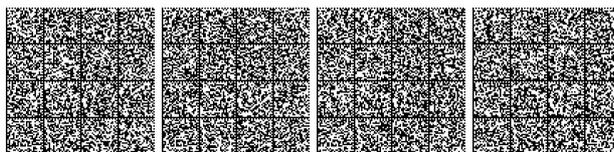
Considerato che la Regione Siciliana, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti i documenti relativi al secondo Piano di gestione delle acque;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 settembre 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

Relazione di Piano, corredata dai seguenti allegati:

Allegato 1 – Programma operativo delle misure 2015;

Allegato 2 – Correlazione tra determinanti, pressioni, misure di Piano;

Allegato 3 – La struttura del geodatabase contenente le informazioni di piano;

Allegato 4 – I metodi di stima del gap;

Allegato 5 – Verifica dell'efficacia del Piano ai sensi del cambiamento climatico;

Allegato 6 – Repertorio aree protette;

Allegato 7 – L'Analisi economica del secondo ciclo di pianificazione;

Allegato 8 – Indirizzi metodologici per l'aggiornamento del bilancio idrico e linee guida per la definizione di criteri gestionali della risorsa;

Allegato 9 – Schede dei corpi idrici;

Allegato 10 – Cartografia a supporto del Piano;

Allegato 11 - Lista degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie monitorate;

Elenco Allegati:

Allegato 1.a - Analisi delle pressioni e degli impatti;

Allegato 1.b - Report analisi pressioni e impatti;

Allegato 2.a - Monitoraggio delle acque superficiali;

Allegato 2.b - Monitoraggio delle acque sotterranee;

Allegato 3 - Il registro delle aree protette;

Allegato 4 - Programma delle misure;

Allegato 5 - Analisi economica;

Elenco elaborati cartografici:

A1 - Carta dei bacini idrografici, dei corpi idrici superficiali e delle stazioni di monitoraggio;

A2 - Carta della tipizzazione dei corpi idrici superficiali;

A3 - Carta delle pressioni dei corpi idrici superficiali;

A4 - Carta dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali;

A5 - Carta dello stato chimico dei corpi idrici superficiali;

B1 - Carta dei corpi idrici sotterranei e delle stazioni di monitoraggio;

B2 - Carta delle pressioni dei corpi idrici sotterranei;

B3 - Carta dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

B4 - Carta dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei;

B5 - Carta della caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;

C1/a - Carta delle aree designate per la protezione di habitat e specie (SIC E ZPS, vita dei pesci e vita dei molluschi), delle aree sensibili e delle aree vulnerabili ai nitrati;

C1/b - Carta delle aree protette (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 102 del testo unico n. 1775/33) e delle acque destinate alla balneazione (ai sensi della direttiva 2006/7/CE);

C2 - Carta dei corpi idrici superficiali e delle aree protette associate;

C3 - Carta dei corpi idrici sotterranei e delle aree protette associate.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sicilia e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sicilia, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
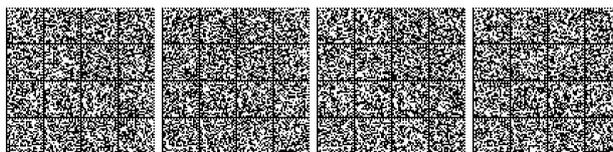
4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia è pubblicato sul sito web della Regione Siciliana: http://pti.regione.sicilia.it/portal/PIR_PORTALE/PIR nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia è depositato, in originale, presso la Presidenza della Regione Siciliana – Direzione Palazzo d'Orleans, piazza Indipendenza, 21 - 90129 Palermo, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

3. La Regione Siciliana è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 4631

17A00642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della

direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

Vista deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014 con la quale il Comitato istituzionale costituito dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183 del 1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Meridionale non già rappresentati nel medesimo Comitato (di seguito: Comitato istituzionale integrato), ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo Comitato istituzionale integrato ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

Considerato che, con determinazione prot. n. 60 del 25 febbraio 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1996 del 19 febbraio 2016, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerata l'attività di coordinamento svolta dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

Documenti di Piano:

Relazione generale;

Relazione di sintesi.

Allegati:

Allegato 1. Unità idrografiche.
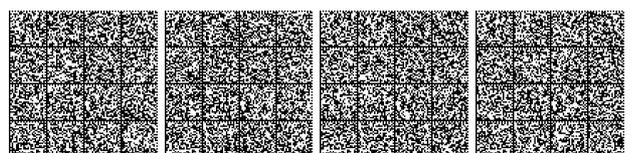
Allegato 2. Trasferimenti idrici interregionali:

2.1 Documento d'intenti e Protocolli d'intesa per i trasferimenti idrici;

2.2 Documento trasferimenti idrici sotterranei;

2.3 Report attività Tavolo tecnico trasferimenti idrici Campania-Puglia.

Allegato 3. Bilancio idrologico - idrico e DMV:

3.1 Bilancio idrologico - idrico e DMV;

3.2 Bilancio idrologico - idrico - Proposta metodologica;

3.3 Caratteristiche idrologiche del distretto.

Allegato 4. Approfondimenti aree SIN:

4.1 Area SIN Napoli Bagnoli-Coroglio;

4.2 Area SIN Bacino Fiume Sacco;

4.3 Area SIN Taranto.

Allegato 5. Analisi economica.

Allegato 6. Schema programma di misure.

Allegato 7. Programma di misure prioritarie.

Allegato 8. Verifica di assoggettabilità a VAS.

Allegato 9. Programmazione comunitaria.

Allegato 10. Ulteriori allegati già inseriti nel Progetto di Piano.

10.1 Piano di azione agricoltura «Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione»;

10.2 Scheda di sintesi relativa all'attuazione del percorso tecnico-operativo relativo alla caratterizzazione e tipizzazione del bacino fiume Calore ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 e decreto ministeriale n. 131/08;

10.3 Scheda di sintesi relativa al progetto di integrazione monitoraggio Fiume Volturno;

10.4 Aggiornamento APQ Rafforzati.

Allegato 11. Indicazioni regionali:

11.1 Esenzioni obiettivi di qualità Regione Puglia;

11.2 «Documento regionale propedeutico alla predisposizione dei Piani di gestione dei distretti idrografici» - Determinazione area qualità dell'Ambiente e valutazione impatto ambientale n. 615246 del 7 dicembre 2015 (nota prot. n. 683564/GR/0352 del 10 dicembre 2015);

11.3 DGR Abruzzo n. 1013/2015;

11.4 Piano d'azione monitoraggio Regione Calabria;

11.5 Comunicazione Piano d'azione monitoraggio Regione Basilicata;

Allegato 12. Allegato al Registro delle aree protette

Cartografie tematiche:

Tav. 1. Inquadramento territoriale;

Tav. 2. Aggiornamento tipizzazione:

1. Regione Basilicata;
2. Regione Campania;
3. Regione Puglia;

Tav. 3. Corpi idrici superficiali compresi corpi idrici fortemente modificati.

Tav. 4. Carta dei Sistemi acquiferi sede di corpi idrici sotterranei.

Tav. 5. Corpi idrici sotterranei (CISS).

Tav. 6. Fonti puntuali di inquinamento.

Tav. 7. Fonti diffuse di inquinamento.

Tav. 8. Prelievi idrici significativi.

Tav. 9. Principali trasferimenti sovra regionali di risorsa idrica a scala di Distretto idrografico

Tav. 10. Principali trasferimenti idrici sotterranei.

Tav. 11. Registro delle Aree protette:

1. Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo compreso le acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie.

Tav. 12. Significatività delle pressioni per le acque superficiali:

1. Depuratori e scarichi;
2. Prelievi da corso d'acqua;
3. Pozzi;
4. Prelievi da sorgenti;
5. Aree industriali;
6. Siti contaminati;
7. Attività estrattive;
8. Aree inondabili;
9. Pressioni di carattere morfologico;
10. Uso agricolo;
11. Uso urbano.

Tav. 13. Significatività delle pressioni per i corpi idrici sotterranei:

1. Depuratori e scarichi;
2. Prelievi da corso d'acqua;
3. Pozzi;
4. Prelievi da sorgenti;
5. Siti industriali;
6. Siti contaminati;
7. Attività estrattive;
8. Aree inondabili;
9. Pressioni di carattere morfologico;
10. Uso agricolo del suolo;
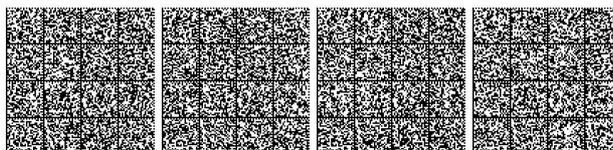
11. Uso urbano del suolo;

Tav. 14.1. Stato ecologico dei corpi idrici superficiali:

1. Regione Abruzzo;
2. Regione Basilicata;
3. Regione Calabria;
4. Regione Campania;
5. Regione Lazio;
6. Regione Molise;
7. Regione Puglia;

Tav. 14.2. Stato chimico dei corpi idrici superficiali:

1. Regione Abruzzo;
4. Regione Campania;
5. Regione Lazio;
6. Regione Molise;
7. Regione Puglia;

Tav.15.1. Evoluzione stato ecologico dei corpi idrici superficiali:

1. Regione Abruzzo;
4. Regione Campania;
5. Regione Lazio;
6. Regione Molise;
7. Regione Puglia;

Tav.15.2. Evoluzione stato chimico dei corpi idrici superficiali:

1. Regione Abruzzo;
4. Regione Campania;
5. Regione Lazio;
6. Regione Molise;

Tav.16. Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei:

1. Anno 2012;
2. Anno 2014;
3. Classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.

Tav. 17. Carta delle tendenze dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei.

Tav. 18. Esenzione agli obiettivi di qualità ambientale:

1. Acque sotterranee: stato quantitativo;
2. Acque sotterranee: stato chimico;
3. Acque superficiali: stato ecologico;
4. Acque superficiali: stato chimico.

Tav. 19. Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:

1. Acque sotterranee;
2. Acque superficiali;

Tav. 20. Programma di monitoraggio:

1. Corpi idrici superficiali;
2. Acque sotterranee.

Tav. 21. Il sistema dei grandi invasi.

Tav. 22. Rete grandi infrastrutture per il trasferimento acqua a scala di Distretto.

Tav. 23. Carta del patrimonio storico culturale interrelazione con i corpi idrici superficiali e sotterranei.

Tav. 24. Carta delle Unità idrografiche.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino meridionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1.Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è pubblicato sul sito web del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale: http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/ nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale presso l'Autorità di bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, viale Lincoln ex zona Saint Gobain - 81100 Caserta, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.
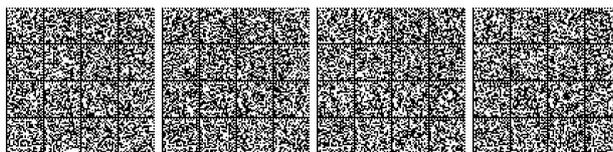
4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 4627

17A00643

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219,

che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

Vista la deliberazione n. 228 del 22 dicembre 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183 del 1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale non già rappresentati nel medesimo Comitato (di seguito: Comitato istituzionale integrato), ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 230 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo Comitato istituzionale integrato ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 234 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

Considerato che, con determinazione prot. n. 32651 del 10 ottobre 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 16161 del 19 settembre 2014, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Arno, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerata l'attività di coordinamento svolta dall'Autorità di bacino del fiume Arno nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

Relazione di piano, corredata dai seguenti allegati:

allegato 1 - Programma operativo delle misure 2015;

allegato 2 - Correlazione tra determinanti, pressioni, misure di Piano;

allegato 3 - La struttura del geodatabase contenente le informazioni di piano;

allegato 4 - I metodi di stima del gap;

allegato 5 - Verifica dell'efficacia del piano ai sensi del cambiamento climatico;

allegato 6 - Repertorio aree protette;

allegato 7 - L'analisi economica del secondo ciclo di Pianificazione;

allegato 8 - Indirizzi metodologici per l'aggiornamento del bilancio idrico e linee guida per la definizione di criteri gestionali della risorsa;

allegato 9 - Schede dei corpi idrici;

allegato 10 - Cartografia a supporto del piano;

allegato 11 - Lista degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie monitorate.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale è pubblicato sul sito web del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale: http://www.appenninosettentrionale.it/ nonché nel sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, via dei Servi, 15 - 50122 Firenze, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino del fiume Arno e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 11

17A00644

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», e, in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica»;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nonché l'art. 176, commi 2 e 3, che recitano rispettivamente «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino Alto Adige e dalle relative norme di attuazione»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati Istituzionali e Tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali;

Vista la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183 del 1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico delle Alpi Orientali non già rappresentati nel medesimo Comitato (di seguito: Comitato Istituzionale Integrato), ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015, con la quale il medesimo Comitato Istituzionale Integrato ha adottato, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali;

Considerato che, con determinazione prot. n. 34584 del 24 ottobre 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1620 del 3 ottobre 2014, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Adige e l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, hanno promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni scritte del pubblico un periodo minimo di sei mesi, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;
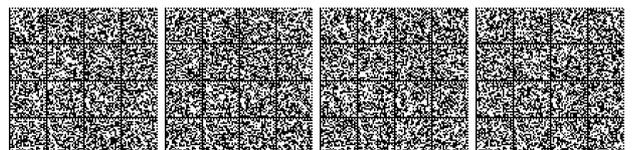
la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerata l'attività di coordinamento svolta dall'Autorità di bacino del fiume Adige e dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

Volume 1: Descrizione generale delle caratteristiche del distretto;

Volume 2: Assetto dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

Allegato 2/A: Repertorio dei corpi idrici;

Volume 3: Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi sullo stato delle acque;

Allegato 3/A: Repertorio delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici;

Volume 3/Bis: Inventario delle emissioni e considerazioni sul bilancio idrico;

Volume 4: Sintesi delle aree protette e dei pertinenti obiettivi;

Allegato 4/A: Repertorio degli obiettivi dei corpi idrici interessati da aree protette;

Volume 5: Monitoraggio delle acque nel primo ciclo di pianificazione;

Allegato 5/A: Stazioni di monitoraggio;

Volume 5/Bis: Monitoraggio delle acque nel secondo ciclo di pianificazione;

Volume 6: Stato e obiettivi ambientali delle acque;

Allegato 6/A: Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e delle eventuali esenzioni dei corpi idrici;

Volume 7: Analisi economica degli usi e dei servizi idrici;

Volume 8: Programma delle misure;

Allegato 8/A: Repertorio delle misure;

Allegato 8/B: Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici;

Allegato 8/C: Quadro ricognitivo dello stato di attuazione della normativa sulle acque;

Volume 9: Repertorio della pianificazione coordinata ed attuativa;

Volume 10: Valutazione ambientale strategica, partecipazione pubblica e coordinamento transfrontaliero;

Volume 11: Elenco delle autorità competenti e dei referenti per le informazioni di base;

Cartografia di Piano contenente n. 22 Tavole.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico delle Alpi Orientali, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 2006, n. 152.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali è pubblicato sul sito web del distretto idrografico delle Alpi Orientali: http://www.alpiorientali.it, nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 - 38122 Trento, e presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, Cannaregio 4314, calle del Duca - 30121 Venezia, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, e presso le regioni e province autonome il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino del fiume Adige, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e le regioni i cui territori ricadono nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvederanno alle finalità del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, nell'ambito delle competenze loro spettanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 133

17A00645

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», e, in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica»;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche», nonché l'art. 176, commi 2 e 3, che recitano rispettivamente «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino Alto Adige e dalle relative norme di attuazione»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nel-

le more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati Istituzionali e Tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano;

Vista la deliberazione n. 2 del 22 dicembre 2014 con la quale il Comitato Istituzionale ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto del secondo Piano gestione delle acque del distretto idrografico Padano, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 del Comitato istituzionale, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano ed è stato contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea, ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 marzo 2016 del Comitato istituzionale con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano;

Considerato che il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano, ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato sottoposto a VAS in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del medesimo decreto;

Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 22 giugno 2015 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta del secondo Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 27 aprile 2016, n. 103, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano, sul relativo rapporto ambientale e sul piano di monitoraggio, con una serie di raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; tenendo conto, altresì, del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 1954 del 18 dicembre 2015 e del parere del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo prot. n. 6098 del 3 marzo 2016, riportati in allegato al decreto stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 3 marzo 2016, il Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po procederà tempestivamente al recepimento dei contenuti del parere motivato VAS di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previo parere favorevole del Comitato tecnico;

Vista la dichiarazione di sintesi predisposta dalla stessa Autorità di bacino, pubblicata in data 25 maggio 2015, con la quale l'Autorità di bacino del fiume Po ha evidenziato di aver dato seguito a quanto indicato nel predetto decreto «nel rispetto delle norme nazionali (articoli 15, 16, 17 del decreto legislativo n. 152/06 citato) e di quanto definito all'art. 3 della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1/2016 di approvazione del PdG Po 2015»;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Po, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione

delle acque del distretto idrografico Padano, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerata l'attività di coordinamento svolta dall'Autorità di bacino del fiume Po nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

Elaborato 0: Relazione Generale;

Elaborato 1: Aggiornamento delle caratteristiche del distretto;

Allegato 1.1: Cambiamenti climatici nel distretto idrografico del fiume Po;

Allegato 1.2: Carenza idrica e siccità nel distretto idrografico del fiume Po;

Allegato 1.3: Informazioni ex art. 78-*nonies* del decreto legislativo n. 172 del 2015;

Elaborato 2: Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi;

Allegato 2.1: Coefficienti di portata per addetto per categoria ISTAT per definire la significatività degli scarichi industriali;

Allegato 2.2: Metodologia per l'analisi del *surplus* dell'azoto;

Allegato 2.3: Schemi riepilogativi di riferimento per la definizione dei descrittori utilizzati per l'analisi delle pressioni e degli impatti;

Allegato 2.4: Catalogo dei descrittori del distretto idrografico del fiume Po per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE;

Allegato 2.5: Valutazione dei carichi di azoto, fosforo e silice nel fiume Po e nei suoi principali affluenti: contributo delle piene e problemi di stechimetria ecologica;

Allegato 2.6: Relazione di accompagnamento al 1° Inventario del distretto idrografico del fiume Po ex art. 78-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

Elaborato 3: Registro delle aree protette;

Allegato 3.1: Tabella per l'accesso alle relazioni regionali elaborate per le aree protette;

Allegato 3.2: Individuazione e valutazione delle interazioni tra i siti «Natura 2000» e i corpi idrici del distretto padano;

Allegato 3.3: Tabelle di sintesi dei dati di integrazione tra i corpi idrici superficiali e le aree di RN2000;

Elaborato 4: Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee;

Elaborato 5: Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee del distretto idrografico Padano;

Allegato 5.1: Applicazione dell'art. 4.7 della Direttiva Quadro Acque nel Piano di gestione delle acque del distretto del fiume Po 2015;

Elaborato 6: Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico;

Allegato 6.1: Caratterizzazione socio-economica del distretto: dati di riferimento;

Allegato 6.2: Canoni e sovracanoni per l'uso dell'acqua nel distretto del fiume Po. Sintesi del quadro normativo e ricostruzione storica degli importi;

Allegato 6.3: Servizio idrico integrato: dati di riferimento;

Elaborato 7: Programma di misure;

Allegato 7.1: Programmazione operativa per l'attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2010;

Allegato 7.2: Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche;

Allegato 7.3: Approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) d-e-g-h-i;

Allegato 7.4: Repertorio e database del programma di misure del PdG Po 2015;

Allegato 7.5: Metodologia per la *gap analysis* del PdGPo 2015;

Elaborato 8: Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche;

Elaborato 9: Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano;

Allegato 9.1 Mappa degli attori;

Allegato 9.2 Forum di Informazione pubblica: programma e documentazione presentata;
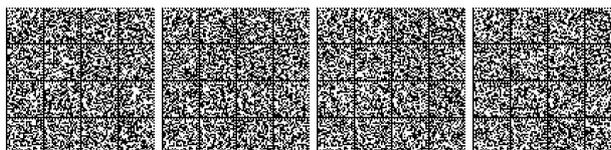
Allegato 9.3 Partecipazione attiva: Focus group ottobre 2014;

Allegato 9.4 Consultazione: incontri di informazione pubblica sul Progetto di Piano di gestione - aprile-maggio 2015;

Allegato 9.5 Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute per la fase di consultazione del Progetto di Ambientale VAS del PdG Po 2015;

Allegato 9.6 Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute per la fase di consultazione del Rapporto Ambientale VAS del PdG Po 2015;

Elaborato 10: Elenco autorità competenti;

Elaborato 11: Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'art. 14, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE;

Elaborato 12: Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame e aggiornamento del PdG Po 2015;

Allegato 12.1 Atlante cartografico del PdG Po 2015;

Allegato 12.2 Repertorio e database delle informazioni di supporto per il riesame del PdG Po 2015;

Allegato 12.3 Documentazione varia di riferimento per approfondimenti;

Elaborato 13: Percorso metodologico adottato per il riesame del secondo Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico del fiume Po e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del fiume Po, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po: http://www.adbpo.gov.it, nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Po, Via Garibaldi, 75 - 43121 Parma, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico del fiume Po, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. La Provincia autonoma di Trento provvede, per il proprio territorio, alle finalità del presente Piano secondo quanto stabilito dal proprio Statuto e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tale Ente autonomo contenuti negli Elaborati di Piano devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

5. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 132

17A00646

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e,

al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

Vista la deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183 del 1989 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale non già rappresentati nel medesimo comitato (di seguito: Comitato istituzionale integrato), ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto di secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo Comitato istituzionale integrato ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 8 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale;

Considerato che, con determinazione prot. n. 6581 dell'11 marzo 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1720 del 27 febbraio 2014,

ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Tevere, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerata l'attività di coordinamento svolta dall'Autorità di bacino del fiume Tevere nei confronti delle regioni comprese nel territorio distrettuale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2010;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

Relazione Generale - costituita dalle seguenti parti: Indice; Premessa; A.1 - Caratteristiche del distretto; A.2 - Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi; A.3 - Registro delle aree protette; A.4 - Reti e programmi di monitoraggio; A.5 - Obiettivi ambientali; A.6 - Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico; A.7 - Sintesi dei Programmi delle misure; A.8 - Repertorio degli aggiornamenti ai Piani di tutela delle acque; A.9 - Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubbliche; A.10 - Autorità competenti; A.11 - Referenti e procedure; A12 - Relazione integrativa e di sintesi dell'aggiornamento del Piano di gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC2) con relativi allegati (marzo 2016) ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Parte B.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino Centrale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale è pubblicato sul sito web del distretto idrografico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere: www.abtevere.it, sezione «Distretto idrografico dell'Appennino Centrale» - sottosezione «la pianificazione del distretto».

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, e presso le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano.

3. L'Autorità di bacino del fiume Tevere e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 8

17A00647

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016.

Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-*bis* dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (…) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», nonché l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorità di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (…) legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2013, con il quale è stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio;

Vista la deliberazione n. 178 del 22 dicembre 2014 con la quale il Comitato istituzionale dall'Autorità di bacino del fiume Serchio ha preso atto, ai fini dei successivi adempimenti, del progetto del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 182 del 17 dicembre 2015 con la quale il medesimo Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio e ha contestualmente individuato un cronoprogramma stringente di azioni, finalizzato all'approvazione definitiva del Piano ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Vista la deliberazione n. 183 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato approvato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219/2010 il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio;

Considerato che, con determinazione prot. n. 38548 del 21 novembre 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1649 del 31 ottobre 2014, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Serchio, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

- il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

- la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

- la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio di cui all'art. 1 è composto dai seguenti documenti:

1. Piano

Relazioni:

1. Presentazione del Piano;
2. Descrizione del distretto;
3. Identificazione corpi idrici;
4. Pressioni e impatti;
5. Registro aree protette;
6. Reti e programmi di monitoraggio;
7. Obiettivi di piano, stati;
8. Analisi economica;
9. Sintesi misure;
10. Partecipazione e aggiornamento;
11. Rapporto del Piano di gestione con altri pertinenti piani o programmi;
12. Integrazioni ambientali.

Allegati:

9B. Codici misure;

9C. Sintesi delle misure di Piano (PoM);

9D. Schede norme;

9E. Schede indirizzi vincolanti;

9F. Sintesi delle misure di base per le aree protette;

9G. Misure di convergenza con il Piano di gestione rischio alluvioni;

10F. Sintesi delle osservazioni al Piano di gestione delle acque (PDGA);

Elenco tavole:

Descrizione del distretto idrografico del fiume Serchio

Tav. 2.01 - Inquadramento del distretto idrografico del fiume Serchio;

Tav. 2.02 - Carta corografica del distretto idrografico del fiume Serchio;

Tav. 2.03 - Uso del suolo.

Identificazione dei corpi idrici

Tav. 3.01 - Corpi idrici superficiali;

Tav. 3.02 - Corpi idrici superficiali categorie;

Tav. 3.03 - Tipologia dei corpi idrici superficiali;

Tav. 3.04 - Sistemi idrogeologici del distretto del fiume Serchio;

Tav. 3.05 - Corpi idrici sotterranei.

Stato di rischio

Tav. 4.11 - Acque superficiali Classi di rischio;

Tav. 4.21 - Acque sotterranee Classi di rischio chimico;

Tav. 4.22 - Acque sotterranee Classi di rischio quantitativo.

Pressioni significative

Da tav. 4.23 a tav. 4.60 - Corpi idrici – Pressioni Report Arpat 2014.

Registro delle aree protette

Tav. 5.01 - Aree protette - Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'art. 7 della direttiva 2000/60/CE;

Tav. 5.02 - Aree protette - Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;

Tav. 5.03 - Aree protette - Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 2006/7/CE;

Tav. 5.04 - Aree protette - Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CE;

Tav. 5.05 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CE e della direttiva 2009/147/CE. Rete ecologica Natura 2000;

Tav. 5.06 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CE e della direttiva 2009/147/CE. Aree naturali protette;

Tav. 5.07 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CE e della direttiva 2009/147/CE. Area Ramsar

Reti e programmi di monitoraggio

Tav. 6.01 - Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio qualitativo di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013 - Monitoraggio operativo;

Tav. 6.02 - Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio qualitativo di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013 - Monitoraggio di sorveglianza;

Tav. 6.03 - Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio quantitativo di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013;

Tav. 6.04 - Corpi idrici sotterranei - Reti di monitoraggio chimico di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013;

Tav. 6.05 - Corpi idrici sotterranei - Reti di monitoraggio quantitativo di cui alla DGRT n. 847 del 14 ottobre 2013;

Tav. 6.06 - Aree protette - Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'art. 7 della dir. 2000/60/CE e rete di monitoraggio DGRT 847/2013;

Tav. 6.07 - Aree protette - Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico e rete di monitoraggio DGRT 847/2013;

Tav. 6.08 - Aree protette - Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione e rete di monitoraggio DGRT 847/2013;

Tav. 6.09 - Aree protette - Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della dir. 91/676/CE e le zone designate come aree sensibili a norma della dir. 91/271/CE e rete di monitoraggio DGRT 847/2013;

Tav. 6.10 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della dir. 92/43/CE e della dir. 2009/147/CE. Rete ecologica Natura 2000 e rete di monitoraggio DGRT 847/2013;

Tav. 6.11 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della dir. 92/43/CE e della dir. 2009/147/CE. Aree naturali protette e rete di monitoraggio DGRT 847/2013;

Tav. 6.12 - Aree protette - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della dir. 92/43/CE e della dir. 2009/147/CE. Area Ramsar e rete di monitoraggio DGRT 847/2013;

Obiettivi di piano, stati di qualità e deroghe

Tav. 7.02 - Stato ecologico delle acque superficiali;

Tav. 7.03 - Stato chimico delle acque superficiali;

Tav. 7.04 - Stato chimico delle acque sotterranee;

Tav. 7.05 - Stato quantitativo delle acque sotterranee;

Tav. 7.07 - Acque superficiali - Obiettivi di piano - Stato chimico;

Tav.7.07-*bis* - Acque superficiali - Obiettivi di piano - Stato ecologico;

Tav. 7.08 - Acque sotterranee - Obiettivi di piano - Stato chimico;

Tav. 7.08-*bis* - Acque sotterranee Obiettivi di piano – Stato quantitativo;

Tav. 7.09 - Corpi idrici superficiali non monitorati e che non raggiungono il buono stato chimico per la presenza di sostanze ubiquitarie (art. 78-*decies* decreto legislativo n. 152/2006, comma 1 lettera *a)* e di sostanze per le quali sono definiti SQA più restrittivi (art. 78-*decies* decreto legislativo n. 152/2006, comma 1 lettera *c)*;

Sintesi delle misure di piano

Tav. 9.01 - Scheda Norma n. 1 Tutela dei corsi d'acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico - Aree di elevato interesse ambientale e naturalistico;

Tav. 9.02 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Sistema idraulico strategico;

Tav. 9.03 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Modello digitale del terreno;

Tav. 9.04 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Carta della permeabilità;

Tav. 9.05 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Mappaggio biologico;

Tav. 9.06 - Scheda Norma n. 4 Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale - Sistemi ambientali;

Coordinamento con la direttiva 2007/60/CE

Tav. 10.01 - Scenario a bassa probabilità di alluvione - Conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento;

Tav. 10.02 - Scenario a media probabilità di alluvione - Conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento;

Tav. 10.03 - Scenario ad alta probabilità di alluvione - Conseguenze negative sull'ambiente e principali fonti di inquinamento.

Integrazioni ambientali

Tav. 12.01 - PIT Regione Toscana: decreto legislativo n. 42/2004 art. 136 Immobili e aree di notevole interesse pubblico e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.02 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *a)* I territori costieri e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.03 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *b)* I territori contermini ai laghi e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.04 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *c)* I fiumi , i torrenti, i corsi d'acqua e corpi superficiali;

Tav. 12.05 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *d)* Le montagne per la parte eccedente i 1200 m slm e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.06 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *e)* I circhi glaciali e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.07 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *f)* I parchi e le riserve nazionali o regionali e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.08 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *g)* I territori coperti da foreste e da boschi e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.09 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *h)* Le zone gravate da usi civici e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.10 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *i)* Le zone umide e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.11 PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *m)* Le zone di interesse archeologico e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.11.01 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *m)* Le zone di interesse archeologico e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.11.02 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *m)* Le zone di interesse archeologico e corpi idrici superficiali;

Tav. 12.11.03 - PIT Regione Toscana - Aree tutelate per legge: decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 lettera *m)* Le zone di interesse archeologico e corpi idrici superficiali.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico del fiume Serchio e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del fiume Serchio, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.
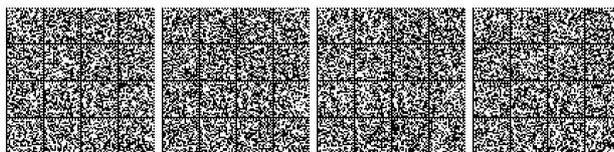
Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio è pubblicato sul sito web del distretto idrografico del fiume Serchio: http://www.autorita.bacinoserchio.it , nonché sul sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Serchio, Via Vittorio Veneto, 1 - 55100 Lucca, e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, e presso la Regione Toscana.

3. L'Autorità di bacino del fiume Serchio e la Regione Toscana sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

4. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico del fiume Serchio avviene a risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 118

17A00648

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernenti l'istituzione presso le prefetture - Ufficio territoriale del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;

Visto l'art. 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: «Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato la disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio, istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 29 del decreto-legge n. 90 del 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
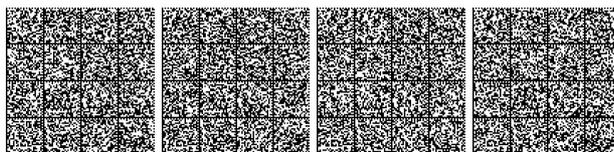
Sulla proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;

b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»;

b) dopo l'art. 3, è inserito il seguente: «Art. 3-*bis (Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia)*. – 1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-*bis*, della legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco»;

c) all'art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-*bis*, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:

a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;

b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.»;

d) all'art. 8, comma 3, le parole «di cui all'art. 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 27

17A00627

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2016.

Proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, della sopra citata legge n. 18 del 2009, secondo cui, tre mesi prima della scadenza del termine definito per la sua durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 6 luglio 2010, n. 167, che disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2010 e successive modificazioni, di costituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2013, recante la proroga dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2014, e successive modificazioni, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 8 maggio 2015, n. 87, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18»;

Vista la relazione sulla propria attività, predisposta dall'Osservatorio per il periodo 2013 - 2016, approvata in seduta plenaria il 13 luglio 2016 e successivamente inviata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota n. 11795 del 29 luglio 2016, con la quale Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nel triennio 2013 - 2016, esprimendo contestualmente il proprio avviso favorevole alla proroga dell'organismo per ulteriori tre anni, dalla data di scadenza del prossimo 21 ottobre 2016;

Considerata la perdurante esigenza di consentire all'Osservatorio di proseguire nell'attività avviata, e ritenuto pertanto opportuno prorogarlo per ulteriori tre anni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è prorogato per ulteriori tre anni, a decorrere dal 22 ottobre 2016.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presenta, tre mesi prima della scadenza del termine del proprio mandato, una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della definizione di una ulteriore proroga.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvederà alla nomina dei componenti dell'Osservatorio e dei membri del Comitato tecnico-scientifico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010 n. 167 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 145

17A00741

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati a 21.942 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in 7 ottobre e 23 novembre 2015, 22 febbraio e 24 giugno e 23 settembre 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento

15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032. I predetti titoli vengono emessi per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,25%, pagabile in due semestralità posticipate il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 gennaio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 gennaio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

17A00748

DECRETO 23 gennaio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 novembre 2016 e scadenza 28 dicembre 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione di titoli pubblici per l'anno 2017, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 21.942 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 2016, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 novembre 2016 e scadenza 28 dicembre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* di CTZ con godimento 29 novembre 2016 e scadenza 28 dicembre 2018. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 gennaio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016 sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 gennaio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2018, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2017 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

17A00749

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2017.

Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2016.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:*a)* Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2016;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2016, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.686.431;

America meridionale: 1.559.591;

America settentrionale e centrale: 451.186;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 278.091.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ALFANO

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA ANDORRA ANGUILLA ARUBA ATOLLO DI CLIPPERTON AUSTRIA BELGIO BERMUDA BIELORUSSIA BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CIPRO CROAZIA CURACAO DANIMARCA DOMINIO DI GIBILTERRA ESTONIA FEDERAZIONE RUSSA FINLANDIA FRANCIA GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI GERMANIA GRECIA GROENLANDIA GUERNSEY GUYANA FRANCESE IRLANDA ISLANDA ISOLA DELLA MARTINICA ISOLA DELLA RIUNIONE ISOLA DI GUADALUPA ISOLA DI MAN ISOLE CAYMAN ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA ISOLE FAER OER ISOLE FALKLAND	ISOLE PITCAIRN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE WALLIS E FUTUNA JERSEY KOSOVO LETTONIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA MAYOTTE MOLDOVA MONACO MONTENEGRO MONTSERRAT NORVEGIA PAESI BASSI POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA DI MACEDONIA REPUBBLICA DI SERBIA ROMANIA SAINT BARTHELEMY SAINT MARTIN SAINT PIERRE E MIQUELON SAN MARINO SANT'ELENA SINT MAARTEN SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA STATO CITTA' DEL VATICANO SVEZIA SVIZZERA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO TURCHIA UCRAINA UNGHERIA

AMERICHE

America Meridionale	America Settentrionale e Centrale	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS	MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN	GUINEA EQUATORIALE	PALAU
ALGERIA	INDIA	PAPUA NUOVA GUINEA
ANGOLA	INDONESIA	QATAR
ARABIA SAUDITA	IRAN	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ARMENIA	IRAQ	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ATOLLO DI NIUE	ISOLE COOK	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
AUSTRALIA	ISOLE MARSHALL	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
AZERBAIGIAN	ISOLE SALOMONE	RUANDA
BAHREIN	ISRAELE	SAMOA
BANGLADESH	KAZAKHSTAN	SAO TOME' E PRINCIPE
BENIN	KENYA	SENEGAL
BHUTAN	KIRGHIZISTAN	SEYCHELLES
BOTSWANA	KIRIBATI	SIERRA LEONE
BRUNEI	KUWAIT	SINGAPORE
BURKINA FASO	LAOS	SIRIA
BURUNDI	LESOTHO	SOMALIA
CAMBOGIA	LIBANO	SRI LANKA
CAMERUN	LIBERIA	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
CAPO VERDE	LIBIA	SUD AFRICA
CIAD	MADAGASCAR	SUDAN
COMORE	MALAWI	SUD SUDAN
CONGO	MALAYSIA	SWAZILAND
COREA	MALDIVE	TAGIKISTAN
COSTA D'AVORIO	MALI	TAIWAN
EGITTO	MAROCCO	TANZANIA
EMIRATI ARABI UNITI	MAURITANIA	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
ERITREA	MAURITIUS	THAILANDIA
ETIOPIA	MONGOLIA	TIMOR ORIENTALE
FIGI	MOZAMBICO	TOGO
FILIPPINE	MYANMAR	TONGA
GABON	NAMIBIA	TUNISIA
GAMBIA	NAURU	TURKMENISTAN
GEORGIA	NEPAL	TUVALU
GERUSALEMME	NIGER	UGANDA
GHANA	NIGERIA	UZBEKISTAN
GIAPPONE	NUOVA ZELANDA	VANUATU
GIBUTI	OMAN	VIETNAM
GIORDANIA	PAKISTAN	YEMEN
GUINEA		ZAMBIA
GUINEA BISSAU		ZIMBABWE

17A00739

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2016.

Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e, in particolare, l'art. 9-*duodecies*, commi 3 e 5;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale è stata istituita l'AIFA e, in particolare, l'art. 48, commi 8, lettera *b)*, 10, 10-*bis* e 10-*ter*;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 maggio 2004, recante «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2004, n. 128;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 dicembre 2006, recante «Modalità di versamento delle risorse finanziarie all'AIFA, ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2007, n. 74;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 12 dicembre 2008, n. L 334, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate» e, in particolare, l'art. 17, comma 10, lettera *d)*;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» e, in particolare, l'art. 4, commi 5 e 6;

Visti il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale e la dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 21 dicembre 2012, recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 2013, n. 63, e successive modificazioni;

Visto il documento recante «Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-*bis*, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 2 agosto 2013, n. C 223;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 recante «Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale»;

Visto il Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 maggio 2014, n. L 158;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 590;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante «Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131;

Visto il decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 giugno 2015, n. 143;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 9-*duodecies*, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in correlato disposto con l'art. 158, comma 12, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, procedendo all'aggiornamento delle tariffe vigenti e alla individuazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate;

Ritenuto, in particolare, di dover adeguare le tariffe relative alle domande per il rilascio di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate secondo procedura decentrata e relative alle domande di variazioni o rinnovi presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento in cui l'Italia svolge il ruolo di Stato membro di riferimento, incrementandole in misura che tenga conto dei maggiori oneri che gravano su AIFA per rendere la relativa prestazione;

Ritenuto, altresì, di dover adeguare le tariffe relative alle domande per il rilascio di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento o di *repeat use* dove l'Italia agisce come Stato membro di riferimento, che prevedono l'estensione ad altri Stati membri di un'autorizzazione già concessa in Italia con procedura nazionale, riducendole in misura che tenga conto dei minori oneri che gravano su AIFA per rendere la relativa prestazione;

Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare le tariffe relative ai medicinali omeopatici soggetti a procedura semplificata di registrazione, adeguandole ai costi sostenuti da AIFA e al valore delle prestazioni;

Ritenuto opportuno mantenere la medesima riduzione già prevista per il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale, unitamente all'ulteriore riduzione applicabile in favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

Ritenuta, infine, la necessità di aggiornare le tariffe relative alle prestazioni rese da AIFA in relazione ai medicinali per uso umano a denominazione comune già compresi nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale (c.d. ex-galenici), mediante applicazione a tale categoria di medicinali delle stesse tariffe applicabili ai medicinali allopatici in considerazione del fatto che per entrambe le categorie le attività di valutazione sono le medesime;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 32 del 21 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate

1. In attuazione dell'art. 158, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 9-*duodecies*, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le tariffe concernenti le prestazioni rese da AIFA a richiesta ed a utilità dei soggetti interessati sono aggiornate secondo quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

2. In attuazione dell'art. 158, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 9-*duodecies*, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nell'allegato 1 al presente decreto sono altresì individuate le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese.

3. In relazione alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate secondo procedura decentrata e alle domande di variazioni o rinnovi presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento in cui l'Italia svolge il ruolo di Stato membro di riferimento, sono dovute le corrispondenti tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto, incrementate del 20%.

4. In relazione alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento o di repeat use dove l'Italia agisce come Stato membro di riferimento, che prevedono l'estensione ad altri Stati membri di un'autorizzazione già concessa in Italia con procedura nazionale, è dovuta una tariffa pari a un quinto della corrispondente tariffa prevista per le domande di rilascio dell'AIC di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale

1. Per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale il diritto annuale a carico di ciascun titolare da versare all'AIFA, è pari al 20 per cento dell'importo del diritto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53.

2. Tempi e modalità per la corresponsione del diritto annuale di cui al comma 1 sono fissati con delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA.

Art. 3.

Incremento e aggiornamento automatico annuale delle tariffe e dei diritti

1. Fermo quanto previsto al successivo art. 8 del presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e di cui all'art. 9-*duodecies*, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le tariffe di cui all'art. 1, il diritto di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché il diritto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, sono incrementati, fino al 2019, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, nella misura determinata dalla variazione percentuale prevista dalla Tabella B allegata al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e gli importi vigenti al 31 dicembre sono automaticamente aggiornati entro il mese di marzo dell'anno successivo sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre.

2. L'incremento e l'aggiornamento annuale di cui al comma 1, sono tempestivamente pubblicati nel sito istituzionale dell'AIFA: www.agenziafarmaco.gov.it

Art. 4.

Modalità di versamento delle tariffe

1. Le tariffe di cui al presente decreto sono versate nei sessanta giorni antecedenti alla presentazione dell'istanza o domanda della prestazione, utilizzando il sistema «versamento tariffe» presente sul sito istituzionale dell'AIFA: www.agenziafarmaco.gov.it

2. Qualora nei sessanta giorni successivi al pagamento non faccia seguito la presentazione dell'istanza o della domanda, le somme versate possono essere oggetto di rimborso ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

3. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto di procedure di silenzio assenso l'azienda interessata ha acquisito l'autorizzazione richiesta, nessun'altra domanda concernente il medesimo me-

dicinale può essere presa in considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non corrisposta, in applicazione dell'art. 158, comma 13, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 5.

Rimborso delle tariffe

1. In caso di rinuncia o mancata presentazione della domanda o in caso di erroneo versamento è ammesso il rimborso della tariffa versata in base al presente decreto, con istanza rivolta all'AIFA e al Ministero della salute per il tramite dell'AIFA, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 e 3.

2. Qualora sia presentata una richiesta di rimborso ai sensi del comma 1, l'AIFA trattiene, a titolo di reintegrazione dei costi amministrativi sostenuti per le attività svolte, una quota pari al 10% dell'importo versato, fino a un massimo di euro 500,00 per ciascuna richiesta di rimborso.

3. In caso di richiesta di rimborso intervenuta successivamente all'avvio dell'*iter* tecnico-scientifico di valutazione, non è ammesso alcun rimborso della tariffa versata.

4. In tutti i casi in cui è previsto il rimborso, l'AIFA, su richiesta del soggetto interessato, può imputare il corrispondente importo versato al fine del pagamento di ulteriori e/o successive prestazioni richieste.

Art. 6.

Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, per gli enti pubblici e per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, sono ridotti del 25% gli importi delle tariffe dovute per le variazioni delle AIC di cui al capitolo A ("modifiche amministrative") e di cui ai punti B.I.a.1, B.II.b.1, B.II.b.2 e C.I.8 dell'allegato al documento recante «Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-*bis*, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 2 agosto 2013, n. C 223.

2. Per gli enti pubblici e per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, gli importi del diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale, determinati dal combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, e di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, sono ridotti del 25%.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 158, comma 12, quarto periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nell'allegato 2 del presente decreto sono individuate le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di consequenzialità o correlazione alle quali, in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da parte dell'AIFA, si applica un'unica tariffa, corrispondente a quella dovuta per la variazione di livello più alto.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il decreto del Ministro della salute 24 maggio 2004, recante «Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati» e il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2012, recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilità dei soggetti interessati».

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano a tutte le istanze o domande di prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati, presentate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le tariffe versate antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e relative a istanze o domande presentate successivamente a tale data, devono essere integrate corrispondendo la differenza tra quanto versato e la tariffa prevista dal presente decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3

ALLEGATO *1*
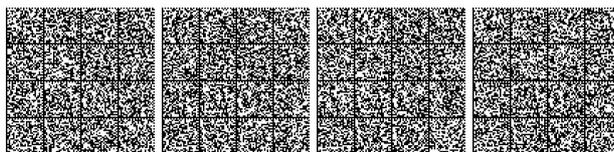
CONVEGNI E CONGRESSI	Tariffa DM
Parere favorevole allo svolgimento di manifestazioni che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere inferiore a € 5.000,00	€ 198,00
Parere favorevole allo svolgimento di manifestazioni che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere compreso fra a € 5.000,01 e € 10.000,00	€ 396,00
Parere favorevole allo svolgimento di manifestazioni che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere compreso fra a € 10.000,01 e € 25.822,85	€ 792,00
Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni che si svolgono all'estero o che comportano, per l'impresa farmaceutica, un onere superiore a € 25.822,86 (art. 124 comma 6 D.Lo 219/06)	€ 2.045,16
MEDICINALI ALLOPATICI	
Autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano	
Nuova AIC - (artt. 8(3), 10a e 10b della Direttiva 2001/83/EC) - la tariffa copre un dosaggio associato ad una forma farmaceutica e ad una presentazione	€ 61.248,00
Nuova AIC - (artt. 8(3), 10a e 10b della Direttiva 2001/83/EC) - la tariffa copre ogni dosaggio e/o forma farmaceutica supplementare, richiesto contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione (la tariffa copre un solo dosaggio e/o forma farmaceutica associato ad una presentazione)	€ 6.072,00
Nuova AIC - (artt. 8(3), 10a e 10b della Direttiva 2001/83/EC) - la tariffa copre ogni presentazione supplementare dello stesso dosaggio e della stessa forma farmaceutica richiesto contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione	€ 1.531,20
Nuova AIC - (artt. 10(1), 10(3) e 10c della Direttiva 2001/83/CE) la tariffa copre un dosaggio associato ad una forma farmaceutica e ad una presentazionea forma farmaceutica e ad una presentazione	€ 23.760,00
Nuova AIC - (artt. 10(1), 10(3) e 10c della Direttiva 2001/83/CE) - la tariffa copre ogni dosaggio e/o forma farmaceutica supplementare, richiesto contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione	€ 2.376,00
Nuova AIC - (artt. 10(1), 10(3) e 10c della Direttiva 2001/83/CE) - la tariffa copre ogni presentazione supplementare dello stesso dosaggio e della stessa forma farmaceutica richiesto contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione	€ 1.531,20
Nuova AIC - (art. 10(4) della Dir. 2001/83/CE - la tariffa copre un dosaggio associato ad una forma farmaceutica e ad una presentazione	€ 39.600,00
Nuova AIC - (art. 10(4) della Dir. 2001/83/CE - la tariffa copre ogni dosaggio e/o forma farmaceutica supplementare, richiesto contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione (la tariffa copre un solo dosaggio e/o forma farmaceutica associato ad una presentazione)	€ 2.376,00
Nuova AIC - (art. 10(4) della Dir. 2001/83/CE - la tariffa copre ogni presentazione supplementare dello stesso dosaggio e della stessa forma farmaceutica richiesto contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione	€ 1.531,20
Estensione (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008) - la tariffa copre un'estensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'Allegato I–al Regolamento (CE) 1234/2008; questa tariffa copre un solo dosaggio associato ad una forma farmaceutica e ad una presentazione	€ 18.374,40
Estensione (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008) - tariffa ridotta prevista per le estensioni relative alla qualità per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici; questa tariffa copre un solo dosaggio associato ad una forma farmaceutica e ad una presentazione (i dati di bioequivalenza sono da considerarsi dati clinici)	€ 9.187,20
Estensione (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008) - la tariffa copre ogni dosaggio supplementare della stessa forma farmaceutica oggetto della domanda di estensione presentato contemporaneamente alla domanda di estensione stessa.	€ 5.306,40
Estensione (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008) - la tariffa copre ogni presentazione supplementare presentata contemporaneamente alla domanda di estensione	€ 1.531,20
Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio	
Variazioni tipo IA ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzati di un medicinale	€ 660,00
Variazioni tipo IB ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzati di un medicinale. - Si applica anche alla modifica Regime di Fornitura ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.	€ 1.531,20
Variazioni tipo II ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa base. In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate di un medicinale - Si applica anche alla modifica Regime di Fornitura ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.	€ 18.374,40

Variazioni tipo II ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - tariffa ridotta prevista per: - le variazioni relative alla qualità (ad es. le modifiche alla documentazione chimica, farmaceutica e biologica) per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici (i dati di bioequivalenza, i dati bibliografici, preclinici e quelli di Farmacovigilanza sono da considerarsi dati clinici); - le variazioni relative al Modulo 1 qualora non comportino la presentazione di ulteriori aggiornamenti degli altri moduli; sono escluse le variazioni che comportano la modifica di RCP e FI; - le variazioni relative all'RCP, etichettatura e/o foglio illustrativo per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici (i dati di bioequivalenza, i dati bibliografici, preclinici e quelli di Farmacovigilanza sono da considerarsi dati clinici);	€ 9.187,20
Grouping di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Vengono tariffate tutte le variazioni per ogni medicinale. Fa eccezione il GROUPING di tipo II: se il grouping contiene più di 3 variazioni tipo II, dalla III° tipo II in poi si applica la tariffa ridotta di(€ 5.306,40 + aggiornamento in base ai nuovi criteri).	variabile in base al numero e/o tipologia di variazioni e al numero di medicinali
Grouping di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa ridotta prevista dalla terza variazione tipo II in poi presentata all'interno di un grouping di tipo II	€ 5.306,40
Worksharing di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Si applica una tariffa per ogni variazione inserita nella domanda, a prescindere dal numero di medicinali oggetto della domanda + una tariffa amministrativa per ogni ulteriore medicinale inserito nel worksharing; se il worksharing contiene più di 3 variazioni tipo II, dalla III° in poi si applica la tariffa ridotta di € 5.306,40.	variabile in base al numero e/o tipologia di variazioni
Worksharing di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa ridotta prevista dalla terza variazione tipo II in poi presentata all'interno di un Worksharing	€ 5.306,40
Worksharing di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa amministrativa da applicare per ogni ulteriore medicinale inserito nel worksharing contenente almeno una variazione tipo II	€ 844,80
Worksharing di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa amministrativa da applicare per ogni ulteriore medicinale inserito nel worksharing contenente almeno una variazione tipo IB come variazione di livello più alto	€ 244,20
Diritti per il trasferimento	
Diritto per il trasferimento: È riscosso all'atto del cambiamento di titolare per ognuna delle autorizzazioni all'immissione sul mercato oggetto del trasferimento, comprende l'insieme delle presentazioni autorizzate di uno stesso medicinale.	€ 1.531,20
Diritti per il rinnovo	
Diritti per il rinnovo - Per ogni dosaggio e forma farmaceutica	€ 3.062,40
MEDICINALI OMEOPATICI	
Autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano	
Domande di autorizzazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre fino a 3 diluizioni, se riferite a medicinale omeopatico unitario, e fino ad 8 ceppi omeopatici, se riferite ad un medicinale complesso, per la prima forma farmaceutica e fino a tre presentazioni	€ 39.600,00
Domande di autorizzazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre ogni forma farmaceutica supplementare, richiesta contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione, e/o una ulteriore diluizione se riferita a un medicinale omeopatico unitario e/o un ulteriore ceppo supplementare se riferita a un medicinale omeopatico complesso	€ 2.376,00
Domande di autorizzazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre ogni presentazione supplementare della stessa forma farmaceutica richiesta contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione	€ 1.531,20
Estensione ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008 di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre fino a tre diluizioni, se riferite a medicinale omeopatico unitario, e fino ad otto componenti attivi omeopatici, se riferite ad un medicinale complesso, associate ad una forma farmaceutica e fino a tre presentazioni	€ 18.374,40
Estensione - ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008 di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - Tariffa ridotta prevista per le estensioni relative alla qualità per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici; questa tariffa copre fino a un max di dieci diluizioni, se riferite a medicinale omeopatico unitario, e fino ad otto componenti omeopatici, se riferite ad un medicinale complesso, e/o per ogni ulteriore forma farmaceutica supplementare e fino a tre presentazioni.	€ 9.187,20
Estensione - ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008 di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre fino a un max di dieci diluizioni supplementari, se riferite a medicinale omeopatico unitario, e fino ad ulteriori otto componenti omeopatici, se riferite ad un medicinale complesso, associate ad una forma farmaceutica e fino a tre presentazioni.	€ 5.306,40
Estensione - ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008 di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre fino a tre presentazioni supplementari presentate contemporaneamente alla domanda di estensione	€ 1.531,20

Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio	
Variazioni tipo IA ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzati di un medicinale	€ 660,00
Variazioni tipo IB ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzati di un medicinale. - Si applica anche alla modifica Regime di Fornitura ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.	€ 1.531,20
Variazioni tipo II ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa base. In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate di un medicinale - Si applica anche alla modifica Regime di Fornitura ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.	€ 18.374,40
Variazioni tipo II ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - tariffa ridotta prevista per: - le variazioni relative alla qualità (ad es. le modifiche alla documentazione chimica, farmaceutica e biologica) per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici (i dati di bioequivalenza, i dati bibliografici, preclinici e quelli di Farmacovigilanza sono da considerarsi dati clinici); - le variazioni relative al Modulo 1 qualora non comportino la presentazione di ulteriori aggiornamenti degli altri moduli; sono escluse le variazioni che comportano la modifica di RCP e FI; - le variazioni relative all'RCP, etichettatura e/o foglio illustrativo per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici (i dati di bioequivalenza, i dati bibliografici, preclinici e quelli di Farmacovigilanza sono da considerarsi dati clinici);	€ 9.187,20
Grouping di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Vengono tariffate tutte le variazioni per ogni medicinale. Fa eccezione il GROUPING di tipo II: se il grouping contiene più di 3 variazioni tipo II, dalla III° tipo II in poi si applica la tariffa ridotta di (€ 5.306,40 + aggiornamento in base ai nuovi criteri).	variabile in base al numero e/o tipologia di variazioni e al numero di medicinali
Grouping di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa ridotta prevista dalla terza variazione tipo II in poi presentata all'interno di un grouping di tipo II	€ 5.306,40
Worksharing di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Si applica una tariffa per ogni variazione inserita nella domanda, a prescindere dal numero di medicinali oggetto della domanda + una tariffa amministrativa per ogni ulteriore medicinale inserito nel worksharing; se il worksharing contiene più di 3 variazioni tipo II, dalla III° in poi si applica la tariffa ridotta di € 5.306,40.	variabile in base al numero e/o tipologia di variazioni
Worksharing di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa ridotta prevista dalla terza variazione tipo II in poi presentata all'interno di un Worksharing	€ 5.306,40
Worksharing di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa amministrativa da applicare per ogni ulteriore medicinale inserito nel worksharing contenente almeno una variazione tipo II	€ 844,80
Worksharing di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa amministrativa da applicare per ogni ulteriore medicinale inserito nel worksharing contenente almeno una variazione tipo IB come variazione di livello più alto	€ 244,20
Diritti per il trasferimento	
Diritto per il trasferimento: È riscosso all'atto del cambiamento di titolare per ognuna delle autorizzazioni all'immissione sul mercato oggetto del trasferimento, comprende l'insieme delle presentazioni autorizzate di uno stesso medicinale.	€ 1.531,20
Diritti per il rinnovo	
Diritti per il rinnovo - la tariffa copre fino a dieci diluizioni associate ad una forma farmaceutica.	€ 3.062,40
Domande di registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della Direttiva 2001/83/CE	
Domande di registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre fino ad un massimo di 30 diluizioni se riferita ad un medicinale omeopatico unitario, o al primo ceppo omeopatico se riferita al medicinale complesso, per la prima forma farmaceutica e fino a 3 presentazioni	€ 23.760,00
Domande di registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre ogni forma farmaceutica supplementare e/o ulteriori 10 diluizioni se riferita ad un medicinale omeopatico unitario e/o ulteriore ceppo supplementare se riferita al medicinale complesso	€ 2.376,00
Domande di registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre ogni presentazione supplementare della stessa forma farmaceutica richiesta contemporaneamente alla prima domanda di registrazione	€ 1.531,20
Estensione ai medicinali omeopatici registrati ai sensi dell'art.14 della Dir. 2001/83/EC (art. 16 del D.l.gs. 219/2006) - la tariffa copre fino ad un massimo di 10 diluizioni se riferita ad un medicinale omeopatico unitario, o fino ad un massimo di 8 componenti omeopatici se riferita al medicinale complesso, e/o per ogni ulteriore forma farmaceutica supplementare e fino a 3 presentazioni	€ 9.187,20
Estensione - ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008 di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre fino a un max di dieci diluizioni supplementari, se riferite a medicinale omeopatico unitario, e fino ad ulteriori otto componenti omeopatici, se riferite ad un medicinale complesso, associate ad una forma farmaceutica e fino a tre presentazioni.	€ 5.306,40

Estensione - ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 1234/2008 di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre fino a tre presentazioni supplementari presentate contemporaneamente alla domanda di estensione	€ 1.531,20
Modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della Direttiva 2001/83/CE	
Variazioni tipo IA in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzati di un medicinale	€ 660,00
Variazioni tipo IB in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzati di un medicinale. - Si applica anche alla modifica Regime di Fornitura ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.	€ 1.531,20
Variazioni tipo II in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate di un medicinale - Si applica anche alla modifica Regime di Fornitura ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.	€ 9.187,20
Grouping di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Vengono tariffate tutte le variazioni per ogni medicinale. Fa eccezione il GROUPING di tipo II: se il grouping contiene più di 3 variazioni tipo II, dalla III° tipo II in poi si applica la tariffa ridotta di (€ 5.306,40 + aggiornamento in base ai nuovi criteri).	variabile in base al numero e/o tipologia di variazioni e al numero di medicinali
Grouping di variazioni ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa ridotta prevista dalla terza variazione tipo II in poi presentata all'interno di un grouping di tipo II	€ 5.306,40
Diritti per il trasferimento	
Diritto per il trasferimento: È riscosso all'atto del cambiamento di titolare per ognuna delle autorizzazioni all'immissione sul mercato oggetto del trasferimento, comprende l'insieme delle presentazioni autorizzate di uno stesso medicinale.	€ 1.531,20
Diritti per il rinnovo	
Diritti per il rinnovo - la tariffa copre fino a dieci diluizioni associate ad una forma farmaceutica.	€ 3.062,40
Modifica di medicinali omeopatici in commercio ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 219/2006	
a) per ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della Salute attinente alla composizione, al confezionamento, al numero di unità posologiche, alle modalità di distribuzione, di vendita o di dispensazione - per medicinale omeopatico e fino ad un massimo di € 12.623,24	€ 13,64
b) per ogni integrazione o modifica attinente alla sede di produzione - fino ad un massimo di € 12.623,24	€ 13,64
c) per ogni modifica concernente la ragione o la denominazione sociale della stessa società titolare della registrazione anche a seguito di trasferimento della proprietà del o dei medicinali - fino ad un massimo € 12.623,24	€ 13,64
d) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società distributrice o della società che rappresenta in Italia la società estera titolare della registrazione - per il complesso dei prodotti interessati	€ 681,74
MEDICINALI A BASE DI ERBE DI USO TRADIZIONALE	
Registrazione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale di cui all'articolo 16a della Direttiva 2001/83/CE	
Domanda di registrazione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale registrati ai sensi dell'articolo 16a della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre un dosaggio associato ad una forma farmaceutica e ad una presentazione	€ 23.760,00
Domanda di registrazione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale registrati ai sensi dell'articolo 16a della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre ogni dosaggio e/o forma farmaceutica supplementare, richiesto contemporaneamente alla prima domanda di registrazione (la tariffa copre un solo dosaggio e/o forma farmaceutica associato ad una presentazione)	€ 2.376,00
Domanda di registrazione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale registrati ai sensi dell'articolo 16a della Direttiva 2001/83/CE - la tariffa copre ogni presentazione supplementare dello stesso dosaggio e della stessa forma farmaceutica richiesta contemporaneamente alla prima domanda di registrazione	€ 1.531,20
Estensione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale registrati ai sensi dell'articolo 16a - la tariffa copre un solo dosaggio associato ad una forma farmaceutica e ad una presentazione	€ 18.374,40
Estensione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale registrati ai sensi dell'articolo 16a - Tariffa ridotta prevista per le estensioni relative alla qualità per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici, questa tariffa copre un solo dosaggio associato ad una forma farmaceutica e ad una presentazione	€ 9.187,20
Estensione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale registrati ai sensi dell'articolo 16a - la tariffa copre ogni dosaggio supplementare della stessa forma farmaceutica oggetto della domanda di estensione presentato contemporaneamente alla domanda di estensione stessa (la tariffa copre un solo dosaggio e/o forma farmaceutica associato ad una presentazione)	€ 5.306,40

Estensione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale registrati ai sensi dell'articolo 16a - la tariffa copre ogni presentazione supplementare presentata contemporaneamente alla domanda di estensione; Per i medicinali omeopatici la tariffa copre fino a tre presentazioni supplementari presentate contemporaneamente alla domanda di estensione	€ 1.531,20
Modifica di una registrazione di medicinali a base di erbe di uso tradizionale registrati ai sensi dell'articolo 16a della Direttiva 2001/83/CE	
Variazioni tipo IA in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzati di un medicinale	€ 660,00
Variazioni tipo IB in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzati di un medicinale. - Si applica anche alla modifica Regime di Fornitura ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.	€ 1.531,20
Variazioni tipo II in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa base. In caso di modifica identica, la tariffa copre tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le presentazioni autorizzate di un medicinale - Si applica anche alla modifica Regime di Fornitura ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.	€ 18.374,40
Variazioni tipo II in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - tariffa ridotta prevista per: - le variazioni relative alla qualità (ad es. le modifiche alla documentazione chimica, farmaceutica e biologica) per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici (i dati di bioequivalenza, i dati bibliografici, preclinici e quelli di Farmacovigilanza sono da considerarsi dati clinici); - le variazioni relative al Modulo 1 qualora non comportino la presentazione di ulteriori aggiornamenti degli altri moduli; sono escluse le variazioni che comportano la modifica di RCP e FI; - le variazioni relative all'RCP, etichettatura e/o foglio illustrativo per le quali non vengono presentati nuovi dati clinici (i dati di bioequivalenza, i dati bibliografici, preclinici e quelli di Farmacovigilanza sono da considerarsi dati clinici);	€ 9.187,20
Grouping di variazioni in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - Vengono tariffate tutte le variazioni per ogni medicinale. Fa eccezione il GROUPING di tipo II: se il grouping contiene più di 3 variazioni tipo II, dalla III° tipo II in poi si applica la tariffa ridotta di (€ 5.306,40 + aggiornamento in base ai nuovi criteri).	variabile in base al numero e/o tipologia di variazioni e al numero di medicinali
Grouping di variazioni in analogia a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1234/2008 - Tariffa ridotta prevista dalla terza variazione tipo II in poi presentata all'interno di un grouping di tipo II	€ 5.306,40
Diritti per il trasferimento	
Diritto per il trasferimento: È riscosso all'atto del cambiamento di titolare per ognuna delle autorizzazioni all'immissione sul mercato oggetto del trasferimento, comprende l'insieme delle presentazioni autorizzate di uno stesso medicinale.	€ 1.531,20
Diritti per il rinnovo	
Diritti per il rinnovo - Per ogni dosaggio e forma farmaceutica	€ 3.062,40
VARIE	
Importazione ed esportazione di sangue umano e suoi prodotti	
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono controllate dall'Autorità competente di un Paese terzo e destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente al di fuori dell'Unione europea: domande di valutazione della documentazione tecnico scientifica	€ 61.248,00
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono controllate dall'Autorità competente di un Paese terzo e destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente al di fuori dell'Unione europea: domande di valutazione per variazioni maggiori sulla documentazione tecnico scientifica e ricertificazione annuale nel caso in cui una o più variazioni maggiori sono incluse.	€ 61.248,00
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono controllate dall'Autorità competente di un Paese terzo e destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente al di fuori dell'Unione europea: domande per variazioni minori sulla documentazione tecnica e ricertificazione annuale nel caso in cui una o più variazioni minori sono incluse.	€ 18.374,40
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono controllate dall'Autorità competente di un Paese terzo e destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente al di fuori dell'Unione europea: singola istanza d'importazione.	€ 18.374,40
Importazione dei prodotti del sangue provenienti da centri di raccolta e produzione ubicati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada e regolarmente approvati dalla Autorità Competente, destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi Terzi: domande di valutazione della documentazione tecnico scientifica	€ 61.248,00
Importazione dei prodotti del sangue provenienti da centri di raccolta e produzione ubicati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada e regolarmente approvati dalla Autorità Competente, destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi Terzi: domande di valutazione per variazioni maggiori sulla documentazione tecnico scientifica e ricertificazione annuale nel caso in cui una o più variazioni maggiori sono incluse.	€ 61.248,00

Importazione dei prodotti del sangue provenienti da centri di raccolta e produzione ubicati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada e regolarmente approvati dalla Autorità Competente, destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi Terzi: domande per variazioni minori sulla documentazione tecnica e ricertificazione annuale nel caso in cui una o più variazioni minori sono incluse.	€ 18.374,40
Importazione dei prodotti del sangue provenienti da centri di raccolta e produzione ubicati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada e regolarmente approvati dalla Autorità Competente, destinati alla produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in Paesi Terzi: singola notifica d'importazione.	€ 660,00
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono certificate ai sensi della normativa comunitaria: singola istanza d'importazione di plasma le cui caratteristiche sono documentate da un PMF certificato dall'EMA, ovvero dei prodotti intermedi da esso derivanti, destinati alla produzione di medicinali autorizzati all'immissione in commercio nell'Unione europea	€ 1.531,20
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono certificate ai sensi della normativa comunitaria: singola istanza d'importazione di plasma le cui caratteristiche sono documentate da un PMF certificato da un'Autorità Competente di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero dei prodotti intermedi da esso derivanti, destinati alla produzione di medicinali autorizzati all'immissione in commercio nell'Unione europea	€ 1.531,20
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono certificate ai sensi della normativa comunitaria: singola istanza d'importazione di plasma le cui caratteristiche sono documentate da un PMF certificato dall'EMA ovvero da un'Autorità Competente di uno Stato membro dell'Unione europea destinato alla produzione di medicinali autorizzati all'immissione in commercio esclusivamente in Paesi Terzi	€ 9.187,20
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono certificate ai sensi della normativa comunitaria: singola istanza d'importazione di prodotti intermedi, derivanti da plasma le cui caratteristiche sono documentate da un PMF certificato ai sensi della normativa comunitaria, interamente fabbricati in officine di produzione certificate da un'Autorità Competente di uno Stato membro dell'Unione europea in accordo alle EU GMP anche se destinati alla produzione di medicinali autorizzati esclusivamente in Paesi Terzi	€ 9.187,20
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono certificate ai sensi della normativa comunitaria: singola istanza d'importazione di prodotti finiti autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia ovvero in Paesi MRA, destinati ad essere utilizzati nell'ambito di un processo di produzione di un medicinale	€ 9.187,20
Importazione di prodotti del sangue le cui caratteristiche sono certificate ai sensi della normativa comunitaria: singola istanza d'importazione di intermedi di produzione dei prodotti finiti autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia ovvero in Paesi MRA, destinati ad essere utilizzati nell'ambito di un processo di produzione di un medicinale.	€ 9.187,20
Esportazione dei prodotti del sangue originati da emocomponenti raccolti al di fuori del territorio nazionale	€ 1.531,20
Certificazione di conformità per master file del plasma (PMF) nazionale	
Domanda per una certificazione PMF (certificazione iniziale) non presentata simultaneamente ad una domanda di nuova autorizzazione - Tariffe base prevista per l'esame di un PMF e la sua certificazione iniziale quando le informazioni contenute nel PMF non sono state precedentemente valutate nell'ambito di una procedura di AIC.	€ 13.860,00
Domanda per una certificazione PMF (certificazione iniziale) non presentata simultaneamente ad una domanda di nuova autorizzazione - Tariffa ridotta prevista per l'esame di un PMF e la sua certificazione iniziale quando il titolare del PMF ha incluso modifiche alle informazioni precedentemente valutate nell'ambito di una procedura di AIC e che ora sono parte della domanda per il PMF	€ 9.187,20
Domanda per una certificazione PMF (certificazione iniziale) non presentata simultaneamente ad una domanda di nuova autorizzazione -Tariffa ridotta prevista per l'esame di un PMF e la sua certificazione iniziale quando le informazioni contenute nel PMF sono state precedentemente valutate nell'ambito di una procedura di AIC e non sono state apportate modifiche.	€ 5.306,40
Domanda per una certificazione PMF (certificazione iniziale) presentata simultaneamente ad una domanda di nuova autorizzazione nell'ambito di una procedura di AIC - Tariffa base prevista per l'esame di un PMF e la sua certificazione iniziale quando viene presentata parallelamente e all'interno di una nuova domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nell'ambito di una procedura di AIC. La documentazione PMF verrà valutata dall'agenzia simultaneamente alla domanda di autorizzazione di immissione in commercio	€ 1.531,20
Variazione di un PMF certificato	
Variazione di un PMF certificato - Prevista per l'esame e la certificazione di una variazione maggiore di un PMF (ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) No. 1234/2008).	€ 9.187,20
Variazione di un PMF certificato - Prevista per l'esame e la certificazione di due o più variazioni che sono raggruppate in una singola domanda presentata nei termini degli articoli 7(2)(b) o 7(2)(c) del Regolamento della Commissione (CE) No. 1234/2008 in cui almeno una della variazioni è una variazione maggiore	€ 9.187,20
Variazione di un PMF certificato - Prevista per l'esame e la certificazione di una variazione minore di tipo IB di un PMF (ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) No. 1234/2008)	€ 1.531,20
Variazione di un PMF certificato - Prevista per l'esame e la certificazione di una variazione minore di tipo IA di un PMF (ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) No. 1234/2008)	€ 660,00

Ricertificazione annuale di un PMF	
Ricertificazione annuale di un PMF - Prevista per l’esame e la ricertificazione annuale di un PMF sotto questo schema quando una o più variazioni sono incluse nella documentazione presentata e almeno una delle variazioni è una variazione di tipo maggiore.	€ 9.187,20
Ricertificazione annuale di un PMF - Prevista per l’esame e la ricertificazione annuale di un PMF sotto questo schema quando non è inclusa nessuna variazione maggiore nella documentazione presentata. Questa tariffa è aumentata della tariffa applicabile per ciascuna variazione minore di tipo IA o di tipo IB incluse nella documentazione presentata, fino ad una tariffa totale massima di 9.187,20 EURO.	€ 2.760,00
Importazioni e esportazioni / importazioni parallele	
Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione all'importazione di medicinali e API ai sensi del decreto legislativo 219/2006	€ 1.383,91
Domanda diretta a ottenere l'autorizzazione all'importazione parallela (D.M. 29/08/1997)	€ 1.531,20
Variazioni conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un'autorizzazione a mettere in commercio specialità medicinali oggetto di importazione parallela (D.M. 29/08/1997)	€ 691,94
Domanda di Rinnovo delle Autorizzazioni all'importazione parallela di medicinali (comb. disp. D.M. 29/08/1997 e art. 38, d. lgs 219/2006)	€ 691,94
Documentazione e Certificazione	
Rilascio certificazioni e riconoscimento QP ad utilità del richiedente (ex Rilascio certificato di «libera vendita«» o copia conforme di documenti esistenti agli atti, certificato GMP, certificato CPP)	€ 100,54
Deposito, custodia e aggiornamento Active Substance Master File (ASMF)/Valutazione della documentazione di produzione e controllo di una materia prima farmacologicamente attiva prodotta in Italia o all'estero	€ 691,94
Domanda di esenzione dalla decadenza dell'AIC (sunset clause)	
Domanda di esenzione dalla decadenza dell'AIC (sunset clause)	€ 660,00
Autorizzazione di segni e pittogrammi sull'imballagio esterno e sul foglio illustrativo ai sensi dell'articolo 62 della Direttiva 2001/83/CE	
Autorizzazione di segni e pittogrammi sull'imballagio esterno e sul foglio illustrativo ai sensi dell'articolo 62 della Direttiva 2001/83/CE	€ 1.531,20
Diritto per le ispezioni	
Diritto per le ispezioni - E' riscosso per le ispezioni che si svolgeranno all'interno o all'esterno del territorio della Comunità. Nel caso di ispezioni condotte al di fuori del territorio comunitario, all'importo stabilito si aggiungono le spese di viaggio conteggiate in base al costo effettivo.	€ 4.593,60
SPERIMENTAZIONI CLINICHE	
Valutazione dell'ammissibilità alla sperimentazione clinica di fase II-III-IV "no profit"	Esente
Valutazione dell'ammissibilità alla sperimentazione clinica di fase II e di fase III	€ 8.500,00
Valutazione dell'ammissibilità alla sperimentazione clinica di fase IV	€ 5.100,00
Valutazione di emendamenti sostanziali alla sperimentazione clinica	€ 2.000,00
ISPEZIONI SULLE SPERIMENTAZIONI	
Ispezione di sistema ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 200/2007, connessa con il riconoscimento di idoneità delle strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni cliniche di fase I	€ 2.045,18
Ispezione di sistema ai sensi dell'art. 1-bis, ultimo periodo, del D.M. 19 marzo 1998	€ 1.363,45
OFFICINE	
Attivazione officine produzione di sostanze attive / produzione primaria di GAS medicinali	€ 6.919,50
Attivazione di officine di medicinali e di omeopatici	€ 13.838,99
Attivazione Officina Gas medicinali per produzione secondaria	€ 3.459,75
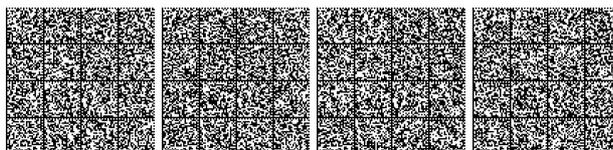
Per ogni estensione dell'autorizzazione alla produzione e per ogni modifica essenziale attinente all'Officina di produzione di medicinali e/o sostanze attive sterili e/o di origine biologica	€ 3.459,75
Per ogni altra modifica, anche di carattere amministrativo, attinente all'officina di produzione ed all'officina di produzione extra - UE di sostanze attive importate	€ 691,94
Per ogni estensione dell'autorizzazione all'importazione di medicinali e/o sostanze attive sterili e/o di origine biologica	€ 1.383,91
Rilascio certificazioni (ad esempio GMP – CLV – Prodotto farmaceutico senza AIC per esclusiva esportazione CPP/CPO), riconoscimento QP ad utilità del richiedente e ristampa certificati GMP	€ 100,54
Per ogni estensione dell'autorizzazione alla produzione e per ogni modifica essenziale attinente all'Officina di produzione di Gas medicinali	€ 1.383,91
Attivazione Officina Gas medicinali per produzione in continuo (primaria e secondaria)	€ 10.379,25
Attivazione importatori, inclusi importatori titolari AIC, di sostanze attive autorizzate/registrate	€ 3.459,75
Richiesta di emissione di un certificato GMP per sostanze attive prodotte sottoposte a regime di registrazione	€ 2.767,81
Notifica elenco annuale delle modifiche non essenziali per le Officine di produzione/importazione di sostanze attive registrate	€ 691,94
Notifica della produzione di sostanze attive sperimentali di fase I ai sensi dell'art. 54, comma 4bis, del decreto legislativo 219/2006	€ 691,94
Per ogni estensione dell'atto di registrazione relativo alla produzione e per ogni modifica essenziale attinente all'officina di produzione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica	€ 691,94
Estensione dell'autorizzazione per la produzione di medicinali da parte di Officina già autorizzata/registrata alla produzione di sostanze attive	€ 10.379,24
Estensione dell'autorizzazione/registrazione per la produzione di sostanze attive da parte di Officina già autorizzata alla produzione di medicinali	€ 3.459,75
Per ogni estensione della registrazione all'importazione di sostanze attive non sterili e/o non di origine biologica per Officine di produzione	€ 691,96
Richiesta di emissione di un certificato GMP per l'importazione di sostanze attive sottoposte a regime di registrazione	€ 691,96
HTA	
Nuovo principio attivo (comprese le riclassificazioni di principi attivi mai precedentemente rimborsati e associazione di principi attivi di cui almeno uno non noto)	€ 5.000,00
Nuova associazione di principi attivi noti	€ 2.500,00
Farmaco orfano	€ 2.500,00
Farmaco biosimilare	€ 5.000,00
Farmaco generico (compresa le estensioni di indicazione se l'originator ha la stessa già rimborsata)	€ 1.000,00
Farmaco copia e importazione parallela	€ 1.000,00
Estensione di indicazione terapeutica	€ 4.000,00
Nuove confezioni (sono nuove AIC di un principio attivo già rimborsato) o variazione di posologia (su AIC già rimborsate)	€ 1.000,00
Riclassificazione	€ 1.000,00
Revisione delle condizioni negoziali	€ 1.000,00
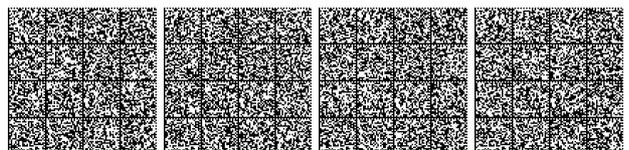
ALLEGATO *2*

Variazioni tra loro collegate da un rapporto di consequenzialità o correlazione che non comportano una prestazione aggiuntiva da parte di AIFA, di cui all'art. 158, comma 12, quarto periodo, decreto legislativo n. 219/2006

Consequenziali: una variazione è considerata consequenziale quando è il risultato diretto ed inevitabile di un'altra variazione e non semplicemente una modifica che si attua nello stesso momento di un'altra

1) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato per un principio attivo/materia prima/sostanza intermedia/eccipiente: possono essere considerate consequenziali le variazioni per modificare/aggiornare siti produttivi, specifiche di controllo, metodi analitici, confezionamento, re-test period del principio attivo/intermedio/eccipiente ove espressamente previsti ed indicati dal CEP nuovo o aggiornato o dalla monografia di farmacopea europea ivi richiamata. Pertanto, a titolo di esempio, nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codici B.III.1.a.1/2/3, possono essere considerate consequenziali le variazioni con codici B.I.a.1/B.I.b.1/B.I.b.2/B.I.c.1/B.I.d.1. Diversamente, non possono essere considerate consequenziali le medesime variazioni se tali parametri/informazioni non sono espressamente previsti ed indicati dal CEP.

2) Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature del prodotto finito e modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica: possono essere considerate consequenziali le variazioni per modificare le prove in corso di fabbricazione o i limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito e i parametri di specifica e/o i limiti del prodotto finito, limitatamente ai controlli e alle specifiche relativi all'aspetto del prodotto finito. Pertanto, a titolo di esempio, nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codici B.II.a.1/2, possono essere considerate consequenziali le variazioni con codici B.II.b.5/B.II.d.1. Diversamente, non possono essere considerate consequenziali le medesime variazioni se riguardanti altri controlli e specifiche non relativi all'aspetto del prodotto finito.

3) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, relativamente al sistema di aromatizzazione o di colorazione: possono essere considerate consequenziali le variazioni per modificare i parametri di specifica e/o i limiti del prodotto finito, limitatamente alle specifiche relative all'aspetto/odore/colore del prodotto finito. Pertanto, a titolo di esempio, nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codice B.II.a.3.a, possono essere considerate consequenziali le variazioni con codici B.II.d.1. Diversamente, non possono essere considerate consequenziali le medesime variazioni se riguardanti altre specifiche non relative all'aspetto/odore/colore del prodotto finito.

4) Modifica del confezionamento primario del prodotto finito (composizione qualitativa e quantitativa o modifica del tipo di contenitore): possono essere considerate consequenziali le variazioni per modificare i parametri di specifica e/o i limiti e/o le procedure di prova del confezionamento primario del prodotto finito. Pertanto, a titolo di esempio, nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codici B.II.e.1.a/b, possono essere considerate consequenziali le variazioni con codici B.II.e.2/3.

Correlate: una variazione è considerata correlata ad un'altra quando, pur non essendo dipendente l'una dall'altra, la loro valutazione è connessa da un punto di vista tecnico-scientifico

1) Aggiunta di un nuovo sito di produzione del prodotto finito: quando viene proposto un nuovo sito per più fasi di produzione (ad es. produzione in bulk, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti) le variazioni per l'aggiunta del sito per le singole fasi possono essere considerate correlate. A titolo di esempio nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codice B.II.b.1.e, possono essere considerate correlate le variazioni con codice B.II.b.1.a/b. Diversamente, non possono essere considerate correlate le medesime variazioni se riguardanti l'aggiunta di diversi siti di produzione.

2) Modifica della denominazione di un medicinale: qualora nella stessa domanda venga richiesta la modifica della denominazione di uno stesso medicinale in più Stati membri, le variazioni possono essere considerate correlate.

3) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea (CEP) aggiornato per un principio attivo/materia prima/sostanza intermedia/eccipiente: qualora nella stessa domanda vengano presentati diversi, successivi aggiornamenti di uno stesso CEP già autorizzato per un medicinale, le variazioni possono essere considerate correlate. Diversamente, non possono essere considerate correlate le medesime variazioni se riguardanti aggiornamenti di CEP diversi per uno stesso medicinale o per più di un medicinale.

4) Modifica dei parametri di specifica del principio attivo o del prodotto finito: qualora nella stessa domanda venga richiesta l'aggiunta o la sostituzione di un parametro di specifica che richiede la modifica o l'introduzione di un nuova procedura di prova, le variazioni possono essere considerate correlate. A titolo di esempio nella presentazione di una domanda di variazione secondo l'attuale linea-guida di classificazione individuata con codice B.II.d.1.c, possono essere considerate correlate le variazioni con codice B.II.d.2.a. Diversamente, non possono essere considerate correlate le medesime variazioni se riguardanti aggiornamenti di CEP diversi di uno stesso medicinale o per più di un medicinale.

17A00625

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 dicembre 2016.

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2015 che individua le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 ottobre 2015 che reca modifiche all'art. 23, Misure finanziarie, del decreto ministeriale 19 giugno 2015;

Vista la decisione di esecuzione 2015/2417/UE della Commissione del 17 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2015/789/UE relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2016 che modifica il decreto ministeriale 19 giugno 2015, sopracitato, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2016 recante la definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana;

Vista la decisione di esecuzione 2016/764 della Commissione del 12 maggio 2016 che modifica la decisione di esecuzione 2015/789/UE relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

Considerato che sono stati ritrovati diversi focolai dell'organismo specificato in varie parti della zona circostante il territorio della Provincia di Lecce ed è, pertanto, opportuno ampliare la zona infetta in cui applicare misure di contenimento, estendendola a quei comuni, o quelle parti di alcuni comuni, delle Provincie di Brindisi e Taranto in cui si sono trovati i focolai dell'organismo specificato;

Considerato che le decisioni di esecuzione ed i decreti ministeriali intervenuti hanno apportato diverse modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 2015;

Ritenuto necessario integrare tutte le disposizioni intervenute al fine di raccogliere in un unico provvedimento le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 5 luglio 2016;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 29 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, la cui lotta è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana e approva il Piano nazionale di emergenza, di cui all'allegato III, ai sensi della decisione di esecuzione 2015/2417/UE.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «organismo specificato»: qualsiasi sottospecie di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

b) «piante ospiti»: vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerati nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla *Xylella fastidiosa* nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili nel territorio dell'Unione all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'art. 7, comma 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie;

c) «piante specificate»: piante ospiti e tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I;

d) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante:

1.1 piantagione;

1.2 selezione varietale;

1.3 produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione ed il mantenimento;

1.4 introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

1.5 messa a disposizione sul mercato.

Art. 3.

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica.

2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne dà immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato della presenza anche presunta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione.

4. I Servizi fitosanitari regionali informano immediatamente della presenza anche presunta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ha sotto il suo controllo piante potenzialmente colpite dall'organismo specificato.

Art. 4.

Ispezioni sul territorio nazionale relative all'organismo specificato

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano costantemente indagini ufficiali sulle piante specificate, per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale.

2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato, secondo le linee guida adottate con successivo provvedimento.

3. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

4. Sono sottoposti a test analitici per la ricerca dell'organismo specificato anche campioni di insetti vettori accertati o potenziali al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso in cui si trovano campioni di insetti vettori infetti si procede al campionamento su materiale asintomatico delle piante specificate di cui al comma 1.

5. Le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio:

a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate;

b) vie di comunicazione che utilizzano piante specificate per alberature stradali;

c) aree in cui è svolta attività di produzione e commercio concernente le piante specificate;

d) altre aree a rischio.

6. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato, di Agenzie regionali strumentali o di altri enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti.

7. I Servizi fitosanitari regionali comunicano trimestralmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalità indicate, fornendo almeno i seguenti elementi:

a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche;

b) numero di campioni analizzati e le specie ed i relativi risultati;

c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.

8. Il Servizio fitosanitario centrale pubblicherà le comunicazioni ricevute sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

Piano nazionale di emergenza

1. Il Piano nazionale di emergenza, di cui all'allegato III, predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *i)* del decreto legislativo n. 214/2005, individua le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata dell'organismo specificato, come prescritto dalla decisione di esecuzione 2015/2417/UE.

2. Il Piano nazionale di emergenza stabilisce anche:

a) i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e del Servizio fitosanitario nazionale;

b) uno o più laboratori specificamente approvati per l'analisi dell'organismo specificato;

c) le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, il Servizio fitosanitario nazionale, gli operatori professionali interessati e il pubblico;

d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;

e) le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni.

3. Le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo specificato.

4. Il Servizio fitosanitario centrale valuta e sottopone a revisione il Piano nazionale di emergenza secondo necessità.

5. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette alla Commissione, a sua richiesta, il Piano nazionale di emergenza.

Art. 6.

Ricerca scientifica

1. È fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di *Xylella fastidiosa* o ogni materiale infetto da essa.

2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o il trasferimento del materiale di cui al comma precedente in applicazione del titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi servizi, prima di darne diffusione pubblica.

Art. 7.

Definizione delle zone delimitate

1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al comma 2 (di seguito «zona delimitata»).

In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, il Servizio fitosanitario regionale può delimitare una zona in relazione solo a quella o quelle sottospecie.

2. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto, in particolare:

a) la zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime;
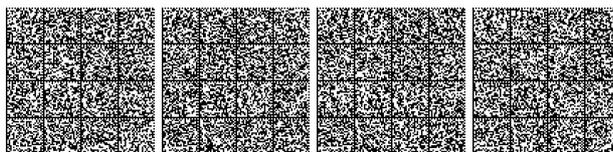
b) per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della Provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali («Fogli») di tali comuni;

c) la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta;

d) la delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell'area interessata.

3. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.

4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4 e al monitoraggio di cui all'art. 9, comma 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.

5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;

b) vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;

c) in prossimità di tali piante non sono stati individuati vettori che trasportano l'organismo specificato, sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Servizio fitosanitario regionale:

a) effettua un'ispezione annuale per un periodo di almeno due anni, al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato;

b) in base agli esiti dell'ispezione, decide se sia necessario definire una zona delimitata;

c) comunica al Servizio fitosanitario centrale i motivi per i quali non definisce una zona delimitata e l'esito dell'ispezione di cui alla lettera *a)*, non appena disponibile.

Art. 8.

Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette

1. È vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.

2. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare, in conformità alle condizioni definite dal titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'art. 10, al di fuori della zona di cui all'art. 10, comma 2, lettera *c)*.

Art. 9.

Misure di eradicazione

1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui all'art. 7, dispone in tale zona le misure di cui ai commi successivi.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato dispone e controlla la rimozione immediata di:

a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;

b) piante infette dall'organismo specificato;

c) piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente dispone il campionamento e l'esame delle piante specificate nel raggio di 100m attorno a ciascuna delle piante infette, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Gli interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5. Il Servizio fitosanitario regionale competente, *in situ* o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona infetta, dispone la distruzione delle piante e delle parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente effettua adeguate indagini per individuare l'origine dell'infezione, rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione, comprese quelle che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati ai Servizi fitosanitari regionali competenti rispettivamente per il territorio dal quale provengono le piante in questione, per il territorio attraversato, nonché per il territorio in cui tali piante sono entrate, informando anche il Servizio fitosanitario centrale.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, eseguite al momento opportuno, effettuando ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche. Nelle zone cuscinetto le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100m × 100m. Le ispezioni visive sono effettuate in ciascuno di tali quadrati.

8. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate
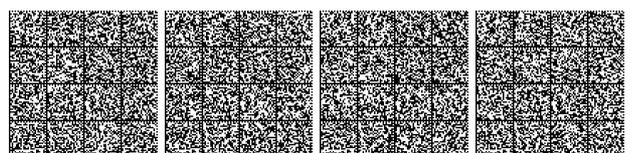
per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione e dispone l'installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata.

9. Se necessario, il Servizio fitosanitario regionale dispone l'adozione di misure tese ad affrontare qualsiasi situazione o comportamento impeditivi e dilatori delle procedure di eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

10. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

11. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Art. 10.

Misure di contenimento

1. In deroga all'art. 9, solo nelle zone infette di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*, il Servizio fitosanitario regionale applica misure di contenimento, come indicato nei successivi commi da 2 a 7.

2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:

a) in prossimità dei siti di cui all'art. 13, comma 2;

b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale;

c) all'interno della zona infetta di cui all'art. 7, comma 2, lettera *c)*, entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona con il resto del territorio dell'Unione.

Sono adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.

3. Il Servizio fitosanitario regionale, entro un raggio di 100m attorno alle piante di cui al comma 2 e che risultano essere state colpite dall'organismo specificato, effettua un campionamento e analisi sulle piante ospiti, in conformità della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 31. Le analisi sono effettuate a intervalli regolari e almeno due volte l'anno.

4. Il Servizio fitosanitario regionale, prima della rimozione delle piante di cui al comma 2, dispone opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Gli interventi contro il vettore possono includere, se del caso, la rimozione di piante.

5. Il Servizio fitosanitario regionale, *in situ* o in un luogo vicino designato a tal fine all'interno della zona di contenimento, dispone la distruzione delle piante e parti di piante di cui al comma 2, in modo da garantire che l'organismo specificato non si diffonda.

6. Il Servizio fitosanitario regionale promuove e diffonde adeguate pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

7. Il Servizio fitosanitario regionale controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali effettuate al momento opportuno nelle zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera *c)* del comma 2. Tali ispezioni sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'art. 9, comma 7.

Art. 11.

Ulteriori misure fitosanitarie

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 10, il Servizio fitosanitario regionale applica nelle zone infette le seguenti misure di contenimento:

a) gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo;

b) le piante gravemente compromesse dalla malattia, che manifestano considerevole e permanente perdita di produttività possono essere estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951.

2. Per il controllo dei vettori di *Xylella fastidiosa* devono essere effettuati gli interventi di seguito indicati:

a) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori, individuate tra le seguenti tipologie di intervento:

1.1. lavorazioni superficiali del terreno;

1.2. trinciatura delle erbe;

1.3. pirodiserbo;

1.4. trattamenti erbicidi;

b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, è obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate tutti gli interventi insetticidi, così come stabilito dal Servizio fitosanitario regionale competente.

3. Il Servizio fitosanitario competente per territorio definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e ne assicura la massima diffusione.

Art. 12.

Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione

1. Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in *vitro*. È vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7.

2. In deroga al comma 1, tali spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b) è autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

d) è circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;

e) è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;

f) è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera *d)*, ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera *d)* o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

3. Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito, di cui al comma 2, sono sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.

4. Prima dello spostamento, i lotti di piante specificate provenienti dai siti di cui al comma 2 sono sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato, conformemente alla ISPM n. 31.

5. In deroga ai commi 1 e 4, lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante di *Vitis* in riposo vegetativo destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, può avvenire se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) le piante sono state coltivate in un sito registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b) il più vicino possibile al momento dello spostamento, le piante sono state sottoposte a un opportuno trattamento di termoterapia in un impianto di trattamento autorizzato per tale scopo e sorvegliato dal Servizio fitosanitario regionale, per cui le piante in riposo vegetativo sono sommerse per 45 minuti in acqua riscaldata a 50 °C, conformemente alla pertinente norma EPPO.

6. Prima dello spostamento i lotti di piante specificate sono sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato.

7. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori.

8. Tutte le piante di cui al comma 1 sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.

9. Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Fatto salvo l'allegato V, parte A, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento di piante ospiti verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.

10. Lo spostamento di piante ospiti all'interno della zona infetta è consentito se sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al comma 2.

11. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare lo spostamento di piante specificate per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, che hanno conseguito le previste autorizzazioni e di cui è stata svolta, con esito positivo, la Valutazione di impatto ambientale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le piante sono spostate sotto controllo ufficiale in aree caratterizzate dalle stesse condizioni fitosanitarie (spostamento da zona infetta a zona infetta o da zona cuscinetto a zona cuscinetto), per il periodo di tempo necessario alla realizzazione delle opere;

b) le piante sono mantenute isolate dall'ambiente circostante mediante reti anti-insetto per evitare contaminazioni;

c) durante tutto il periodo è realizzato il controllo degli insetti vettori mediante i previsti trattamenti fitosanitari e l'eliminazione della vegetazione erbacea;

d) prima dell'espianto e prima del reimpianto nell'area originaria, tutte le piante sono sottoposte ad ispezione visiva ufficiale, campionamento ed analisi molecolare secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale e riscontrate sane;

e) prima dello spostamento e prima del reimpianto nell'area originaria, tutte le piante sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato.

12. Non si considera movimentazione lo spostamento di una pianta ospite non infetta nell'ambito dello stesso appezzamento con caratteristiche agronomiche e fitosanitarie omogenee, per ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951.

Art. 13.

Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro

1. Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in *vitro* e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono rispettate le condizioni di cui ai commi da 2 a 5.

2. Le piante specificate di cui al comma 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:

a) essere registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b) essere autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

d) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

e) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

3. Le piante specificate di cui al comma 1, oltre ai requisiti su indicati, sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) sono state ottenute da semi;

b) sono state riprodotte in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo;

c) sono state riprodotte in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al comma 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

4. Le piante specificate di cui al comma 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori.

5. Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Art. 14.

Rintracciabilità

1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite fornite e degli operatori professionali che le hanno ricevute.

2. Gli operatori professionali ai quali sono fornite le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e dei rispettivi fornitori.

3. Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai commi 1 e 2 per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.

4. Gli operatori professionali di cui ai commi 1 e 2 informano immediatamente i Servizi fitosanitari regionali di ciascun lotto trasmesso o ricevuto. Tali informazioni includono l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie, di settimana o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione.

5. Il Servizio fitosanitario regionale che riceve le informazioni di cui al comma 4 ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale del luogo di destinazione del lotto in questione.

6. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al comma 4.

Art. 15.

Controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali regolari sulle piante specificate che sono spostate al di fuori di una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.

Tali controlli devono essere effettuati almeno:

a) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone infette verso zone cuscinetto;

b) sui punti in cui le piante specificate sono spostate dalle zone cuscinetto verso zone non delimitate;

c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella zona cuscinetto;

d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate.

2. I controlli di cui al comma 1 consistono in un controllo documentale e in un controllo di identità delle piante specificate; essi sono effettuati indipendentemente dall'ubicazione delle piante specificate, dalla proprietà o dalla persona fisica o giuridica che ne è responsabile.

3. L'intensità dei controlli di cui al comma 2 è basata sul rischio che le piante rechino l'organismo specificato o i vettori noti o potenziali, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante e dell'osservanza del presente decreto e di qualsiasi altra misura adottata per contenere o eradicare l'organismo specificato da parte dell'operatore professionale responsabile dello spostamento.

Art. 16.

Elenco dei siti autorizzati

1. I Servizi fitosanitari regionali istituiscono e aggiornano un elenco di tutti i siti autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 2 e lo trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per la successiva trasmissione alla Commissione UE.

Art. 17.

Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 15

1. Qualora dai controlli di cui all'art. 15, comma 2, risulti che le condizioni di cui all'art. 13 non sono rispettate, il Servizio fitosanitario regionale che ha effettuato i controlli dispone la distruzione immediata delle piante non conformi *in situ* o in un luogo vicino. Tale azione è effettuata prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato e di eventuali vettori trasportati da tale pianta, durante e dopo la rimozione.

Art. 18.

Campagne di sensibilizzazione

1. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato per il territorio dell'Unione mediante campagne di sensibilizzazione mirate sui siti web ufficiali o su altri siti web designati.

Art. 19.

Relazioni sulle misure

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale per la successiva trasmissione alla Commissione UE:

a) una relazione sulle misure adottate a norma degli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 15 e sui risultati di tali misure;

b) un piano circa le misure, tra cui il periodo previsto per ciascuna misura, da adottare a norma degli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 15 nell'anno successivo. Quando siano giustificate dallo sviluppo del relativo rischio fitosanitario, i Servizi fitosanitari regionali adattano le rispettive misure e di conseguenza aggiornano il piano e comunicando immediatamente al Servizio fitosanitario centrale tale aggiornamento.

Art. 20.

Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea *originarie di Costa Rica o Honduras.*

1. È vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originarie di Costa Rica o Honduras.

2. I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Coffea* originarie di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti nell'Unione prima dell'applicazione del presente decreto, sono spostati all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato il Servizio fitosanitario regionale competente.

Art. 21.

Introduzione nell'Unione di piante specificate originari di Paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente.

1. Le piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali l'organismo specificato non è presente possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l'organismo specificato non è presente nel paese;

b) le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 13, comma 1, punto *ii)*, della direttiva 2000/29/CE, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che l'organismo specificato non è presente nel Paese;

c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente al successivo art. 22, comma 2, e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

Art. 22.

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato.

1. Le piante specificate originarie di Paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato possono essere introdotte nell'Unione se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono accompagnate dal certificato fitosanitario di cui all'art. 13, comma 1, punto *ii)*, della direttiva 2000/29/CE;

b) rispettano le disposizioni del seguente comma 2 o dei commi 3 e 4;

c) al loro ingresso nell'Unione le piante specificate sono state controllate dal Servizio fitosanitario regionale competente conformemente al successivo art. 23, comma 3 e né la presenza né sintomi dell'organismo specificato sono stati rilevati.

2. Se le piante specificate sono originarie di una zona indenne dall'organismo specificato, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione nazionale per la protezione vegetali del Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione il nome della suddetta zona;

b) il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine».

3. Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in *vitro*, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a) le piante specificate sono state prodotte in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al seguente comma 4;
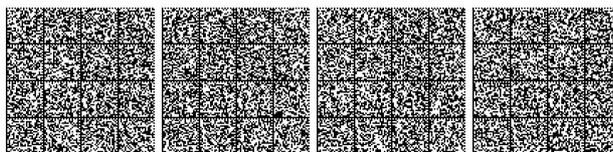
b) l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del Paese;

c) nel sito e nella relativa zona di cui al comma 4, lettera *c)* sono applicati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

d) campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono state sottoposte a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è stata confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di analisi convalidati a livello internazionale;

e) il più vicino possibile al momento dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva ufficiale, campionamento e analisi molecolare svolti secondo metodi di analisi convalidati a livello internazionale, in grado di confermare l'assenza dell'organismo specificato, secondo uno schema di campionamento in grado di individuare, con un'affidabilità del 99%, un livello di presenza di piante infette dell'1% o superiore e diretti in particolare a piante che presentano sintomi sospetti dell'organismo specificato;

f) immediatamente prima dello spostamento i lotti di piante specificati sono stati sottoposti a trattamenti fitosanitari contro i vettori noti dell'organismo specificato.

Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al comma 1, lettera *a)*, deve indicare nella casella «Luogo di origine» l'identificazione del sito di cui alla lettera *a)*.

4. Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a) Le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfino le condizioni di cui al comma 6;

b) L'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del Paese;

c) Le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;

d) Le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni:

1.1 sono state ottenute da semi;

1.2 sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo;

1.3 sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

Inoltre, il certificato fitosanitario di cui al comma 1, lettera *a)*, deve indicare nella casella «luogo di origine» il sito di cui alla lettera *a)* del presente comma.

5. Il sito di cui al comma 3, lettera *a)*, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere autorizzato dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

c) essere circondato da una zona larga 200 metri la quale, in seguito ad ispezione visiva ufficiale e, in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, in seguito a campionamento e analisi, è risultata indenne dall'organismo specificato ed è soggetta ad adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

d) essere soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione di piante;

e) essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera *c)*, ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

f) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

g) per tutto il periodo di produzione delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera *c)* o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

6. Il sito di cui al comma 4, lettera *a)*, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

c) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuati in periodi opportuni;

d) durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuare analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

Art. 23.

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate al punto di entrata nel territorio della Repubblica italiana o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell'art. 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione e, se del caso, a norma dei seguenti commi 2 o 3 e del comma 4.
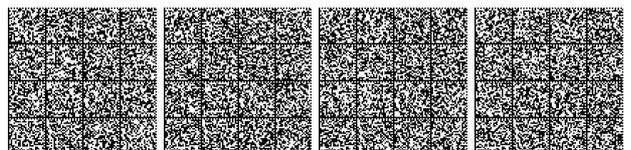
2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui all'art. 22, comma 2, il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche:

a) un esame visivo;

b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, oltre all'esame visivo, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche:

a) un esame visivo;

b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

4. I campioni di cui ai commi 2, lettera *b)* e 3, lettera *b)* devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99%, un livello di piante infette dell'1% o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31. Il comma 1 non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in *vitro* e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

Art. 24.

Esecuzione

1. Le regioni e le provincie autonome abrogano o modificano le misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi al presente decreto e ne informano immediatamente il Servizio fitosanitario centrale.

2. Il Servizio fitosanitario nazionale può avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Le misure fitosanitarie obbligatorie di cui al presente decreto sono eseguite dai proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata che ne annotano l'esecuzione nel quaderno di campagna di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, secondo le modalità da esso definite.

4. Il Servizio fitosanitario regionale può stabilire, in caso di motivata necessità, un intervento diretto per adempiere agli obblighi del presente decreto.

Art. 25.

Misure finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie contenute nel presente decreto gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata.

2. Le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la *Xylella fastidiosa*, ammissibili ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento.

3. Gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro la *Xylella fastidiosa*, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Art. 26.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 27.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) il decreto 19 giugno 2015 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

b) il decreto 7 ottobre 2015 recante modifiche all'art. 23, Misure finanziarie, del decreto ministeriale 19 giugno 2015;

c) il decreto 18 febbraio 2016 recante modifiche al decreto ministeriale 19 giugno 2015.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 19

ALLEGATO *I*

ELENCO DEI VEGETALI NOTI PER ESSERE SENSIBILI AGLI ISOLATI EUROPEI E NON EUROPEI DELL'ORGANISMO SPECIFICO («piante specificate»)

Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.
Acer
Aesculus
Agrostis gigantea Roth
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Alternanthera tenella Colla
Amaranthus blitoides S. Watson

Ambrosia
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis cordata Michx.
Artemisia arborescens L.
Artemisia douglasiana Hook.
Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson
Asparagus acutifolius L.,
Avena fatua L.
Baccharis halimifolia L.
Baccharis pilularis DC.
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)
Bidens pilosa L.
Brachiaria decumbens (Stapf)
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.
Brassica
Bromus diandrus Roth
Callicarpa americana L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carex
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch
Cassia tora (L.) Roxb.
Catharanthus
Celastrus orbiculata Thunb.
Celtis occidentalis L.
Cenchrus echinatus L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium quinoa Willd.
Chionanthus
Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.,
CitrusCoelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea
Commelina benghalensis L.
Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Coprosma repens A. Rich
Coronilla valentina L.
Cornus florida L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
Cytisus racemosus Broom
Cytisus scoparius (L.) Link
Datura wrightii Regel
Digitaria horizontalis Willd.
Digitaria insularis (L.) Ekman
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants
Dodonaea viscosa Jacq.
Duranta erecta L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eriochloa contracta Hitchc.
Erodium
Escallonia montevidensis Link & Otto
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.
Eugenia myrtifolia Sims
Euphorbia hirta L.
Euphorbia terracina L.
Fagopyrum esculentum Moench
Fagus crenata Blume
Ficus carica L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus dipetala Hook. & Arn.
Fraxinus latifolia Benth.
Fraxinus pennsylvanica Marshall
Fuchsia magellanica Lam.
Genista ephedroides DC.
Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson
Genista X spachiana (sin. Cytisus racemosus Broom)
Geranium dissectum L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina L. Hebe
Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Hemerocallis
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker
Hibiscus syriacus L.
Hordeum murinum L.
Hydrangea paniculata Siebold
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lactuca serriola L.
Lagerstroemia indica L.
Laurus nobilis L.
Lavandula angustifolia Mill.
Lavandula dentata L.
Lavandula stoechas L.
Ligustrum lucidum L.
Lippia nodiflora (L.) Green
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
Lolium perenne L
Lonicera japonica (L.) Thunb
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckne
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Malva
Marrubium vulgare L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melilotus
Melissa officinalis L.
Metrosideros
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Montia linearis (Hook.) Greene
Morus
Myrtus communis L.
Myoporum insulare R. Br.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
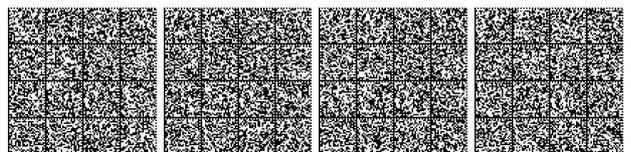
Nicotiana glauca Graham
Olea europaea L.
Origanum majorana L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium graveolens L'Hér
Persea americana Mill.
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Poa annua L.
Polygala x grandiflora nana
Polygala myrtifolia L.
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre
Polygonum persicaria Gray
Populus fremontii S. Watson
Portulaca
Prunus
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
Quercus
Ranunculus repens L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus alaternus L.
Rhus
Rosa californica Cham. & Schldl.
Rosa x floribunda
Rosmarinus officinalis L.
Rubus
Rumex crispus L.
Salix
Salsola tragus L.
Salvia apiana Jeps
Salvia mellifera Greene
Sambucus
Sapindus saponaria L.
Schinus molle L.
Senecio vulgaris L.
Setaria magna Griseb.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
Sisymbrium irio L.
Solanum americanum Mill.
Solanum elaeagnifolium Cav.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sonchus
Sorghum
Spartium junceum L.
Spermacoce latifolia Aubl.
Stellaria media (L.) Vill.
Tillandsia usneoides (L.) L.
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene
Trifolium repens L.
Ulmus
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Vaccinium
Verbena litoralis Kunth
Veronica
Vicia faba L.
Vicia sativa L.
Vinca
Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra L.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.

ALLEGATO *II*

ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2

1) Comuni situati nella Provincia di Brindisi:
Brindisi
Carovigno
Ceglie Messapica - Solo particelle catastali (Fogli) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135
Cellino San Marco
Erchie
Francavilla Fontana
Latiano
Mesagne
Oria
Ostuni - Solo particelle catastali (Fogli) da 34 a 38, da 48 a 52, da 60 a 67, 74, da 87 a 99, da 111 a 118, da 141 a 154, da 175 a 222
San Donaci
San Michele Salentino
San Pancrazio Salentino
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni
Torchiarolo
Torre Santa Susanna
Villa Castelli
2) Comuni situati nella Provincia di Taranto:
Avetrana
Carosino
Faggiano
Fragagnano
Grottaglie - Solo particelle catastali (Fogli) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89
Leporano - Solo particelle catastali (Fogli) da 2 a 6, da 9 a 16
Lizzano
Manduria
Martina Franca - Solo particelle catastali (Fogli) da 246 a 260
Maruggio
Monteiasi
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
Taranto Unicamente: [Sezione A, particelle catastali (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293, da 312 a 318] [Sezione B, particelle catastali (Fogli) da 1 a 27] [Sezione C, particelle catastali (Fogli) da 1 a 11]
Torricella

ALLEGATO *III*

Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia

Sommario

Premessa

Il contenuto scientifico e tecnico di questo documento è contestualizzato alla data di pubblicazione. Il documento pertanto è soggetto ad aggiornamenti derivanti dall'evoluzione sia della normativa sia dalla situazione sul territorio.
Il documento prevede una prima parte che individua il Piano di emergenza (contingency plan) per le aree della Repubblica Italiana in cui l'organismo nocivo non è presente ed una seconda parte che descrive il Piano di azione (action plan) che riguarda, invece, le aree dove al momento sono in corso le procedure di eradicazione e/o contenimento.

Ulteriori informazioni

Comitato Fitosanitario Nazionale
c/o Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione Generale dello sviluppo rurale
Ufficio DISR 5 Servizio fitosanitario centrale

Indirizzo	Via XX settembre, 20 – 00187 ROMA
Telefono	+39 0646656090
Email:	disr5@politicheagricole.it
PEC	cosvir9@pec.politicheagricole.gov.it

1 Contesto normativo

Direttiva 2000/29/CE "Concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità".

Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *X. fastidiosa* associato al Complesso del disseccamento rapido dell'olivo".

Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13 febbraio 2014 relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

Determina Dirigenziale Servizio Agricoltura della Regione Puglia n. 31 del 27 febbraio 2014 "Disposizioni regionali in attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione 2014/87/UE del 13 febbraio 2014".

Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raiu).

Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1842 del 05 settembre 2014 recante "Richiesta dichiarazione stato di emergenza fitosanitaria straordinaria conseguente emanazione di specifiche norme per la eradicazione e contenimento delle infezioni di *X. fastidiosa* e adempimenti conseguenti".

Decreto Ministeriale 26 settembre 2014 "Misure di emergenza per la previsione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana.

Parere scientifico del gruppo di esperti dell'EFSA sulla salute dei vegetali sui rischi fitosanitari derivanti da *Xylella fastidiosa* nel territorio dell'UE, con l'individuazione delle opzioni di riduzioni del rischio – 2015.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commisione del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nell'Unione.

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

Linee guida sul monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* in zone indenni – 09 novembre 2015

Linee guida della Commissione per il monitoraggio di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio dell'Unione - 16 dicembre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nell'Unione.

Decreto Ministeriale del 19 giugno 2015 recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana".

Determina Dirigenziale n. 23 del 12 febbraio 2016 relativa all'ultimo aggiornamento delle aree delimitate. (BURP n.16 del 18/02/2016)

Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016 “Definizione delle aree indenni dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana”.

Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016 “Modifica del Decreto ministeriale del 19 giugno 2015 recante Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana”.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

Standard EPPO PM7/24 “Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*”.

Standard ISPM 4 della FAO “Requirements for the establishment of pest free areas”.

Standard ISPM 6 della FAO “Guidelines for surveillance”.

Standard ISPM 9 della FAO “Guidelines for pest eradication programmes”.

Standard ISPM 10 della FAO “Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites”.

Standard EPPO PM 9/10 (1) “Generic elements for contingency plans”

2 Informazioni sul patogeno

2.1 Dettagli sul patogeno

Nome comune	Malattia di Pierce della Vite Ustione fogliare del Susino Mal di pennacchio del pesco Bruscatura fogliare del Pecan Bruscatura fogliare del Pero Bruscatura fogliare del Mandorlo Clorosi variegate degli agrumi Bruscatura fogliare del Caffè Nanismo dell’Erba Medica Bruscatura fogliare (platano occidentale, oleandro, acero, quercia) Disseccamento progressivo dello Storace Americano Bruscatura fogliare del Susino a foglie rosse Bruscatura fogliare del Gelso Complesso del disseccamento rapido dell’Olivo
Nome scientifico	*Xylella fastidiosa*
Tassonomia	Regno, Animalia; Phylum, Proteobacteria; Classe, Gammaproteobacteria; Ordine, Xanthomonadales; Famiglia, Xanthomonadaceae

Xylella fastidiosa è un batterio Gram-negativo incluso nella lista degli organismi nocivi di quarantena dell’Unione Europea.

E' stato riscontrato per la prima volta nel 2013 sul territorio comunitario e nazionale e più precisamente in Puglia nell'area olivicola del Salento.

La pericolosità del batterio nei confronti di numerose specie vegetali coltivate e spontanee e la facilità con cui può diffondersi ha innescato una serie di azioni comunitarie, nazionali e regionali atte ad eradicare il focolaio pugliese e a contenere la diffusione del patogeno sul territorio nazionale.

Nei focolai pugliesi la presenza di *Xylella fastidiosa* è stata diagnosticata oltre che su *Olea L.*(olivo) anche su: *Prunus dulcis* (mandorlo), *Nerium oleander* (oleandro), *Prunus avium* (ciliegio), *Polygola myrtifolia, Westringia fruticosa, Spartium Junceum* (ginestra spontanea), *Acacia saligna, Vinca Minor e, in condizioni sperimentali, su Catharanthus roseus* (= *Vinca rosea*).

Altri vegetali oggetto di monitoraggio (art. 2 DM 26 settembre 2014) sono *Catharanthus* spp., *Malva* spp., *Portulaca* spp., *Quercus* spp. (Quercia), *Sorghum* spp. (Sorgo).

Xylella fastidiosa colonizza lo xilema delle piante ospiti e il suo sviluppo nella pianta sembra condizionato dalla temperatura: valori compresi fra 25 e 32°, le temperature più idonee per la moltiplicazione del batterio, sarebbero favorevoli ad uno sviluppo epidemico della malattia; al contrario, temperature al disotto di 12-17°C e superiori a 34°C potrebbero influire negativamente sulla sopravvivenza del batterio nelle piante ospiti. La sensibilità di *Xylella fastidiosa* alle basse temperature invernali spiega in parte la sua distribuzione geografica che appare limitata alle aree più temperate. *Xylella fastidiosa* si moltiplica nei vasi xilematici della pianta ospite provocandone l'ostruzione. Il batterio riesce a muoversi sia verso l'alto sia verso il basso, e per questo motivo può essere rinvenuto anche nelle radici. Si diffonde facilmente, su brevi e lunghe distanze, con il materiale di propagazione o piante intere e, in loco, anche tramite innesto. La trasmissione più efficiente è però operata da insetti che si nutrono della linfa xilematica. Il batterio è trasmesso in maniera persistente dai vettori che tuttavia perdono l'infettività a seguito della muta. La diffusione su lunghe distanze è opera dell'uomo attraverso il trasporto di materiale di moltiplicazione infetto oppure attraverso il trasporto passivo del vettore dalle zone infette.

Xylella fastidiosa non si riproduce nel seme. Il periodo di incubazione della malattia è di solito molto lungo (ma molto dipende dalla specie di pianta ospite e, nell'ambito della stessa specie, dalla cultivar), da qualche mese ad un anno e talvolta anche più. Ne deriva che in molti casi, ad es. in vivaio, eventuali infezioni possono sfuggire, in tempi brevi, all'osservazione diretta e ciò facilita la propagazione della malattia con il materiale vegetale.

2.1.1 Stato dell'arte

2.1.2 Ciclo vitale

Il batterio è sensibile a condizioni di scarsa umidità, come avviene in molti semi, ma nonostante ciò, la trasmissione da seme del batterio è nota in letteratura per quanto riguarda gli agrumi (CABI 2011). Il batterio può anche sopravvivere indefinitamente negli apparati gastrici degli insetti vettori, con la capacità di riprodursi nella parte anteriore dell'intestino (Janse e Obradovic 2010). In particolare, la presenza di vettori che svernano come adulti (al contrario di uova o ninfe) sembra essere il fattore più importante della diffusione della malattia, poiché i vettori hanno la capacità di dare vita a infezioni stagionali precoci (Purcell 1997).

2.1.3 Diffusione

La diffusione può avvenire mediante parti di piante in grado di trasportare *X. fastidiosa* a seguito di flussi commerciali/di trasporto. Tali parti sono:

- bulbi, tuberi, radici tuberose, rizomi: sviluppo interno, non visibile ad occhio nudo, ma generalmente visibile al microscopio ottico;
- fiori, infiorescenze, pigne, calici: sviluppo interno, non visibile ad occhio nudo, ma generalmente visibile al microscopio ottico;
- frutti (inclusi baccelli): sviluppo interno, non visibile ad occhio nudo, ma generalmente visibile al microscopio ottico;
- foglie: sviluppo interno, non visibile ad occhio nudo, ma generalmente visibile al microscopio ottico;
- radici: sviluppo interno, non visibile ad occhio nudo, ma generalmente visibile al microscopio ottico;
- piantine, piante micropropagate: sviluppo interno, non visibile ad occhio nudo, ma generalmente visibile al microscopio ottico;
- fusto/stelo (fuori suolo), germogli, tronchi, branche: sviluppo interno, non visibile ad occhio nudo, ma generalmente visibile al microscopio ottico;
- semi (inclusi cereali): sviluppo interno, non visibile ad occhio nudo, ma generalmente visibile al microscopio ottico

2.2 Piante ospiti

Per quanto riguarda le piante ospiti di *Xylella fastidiosa*, si rimanda agli allegati I e II della Decisione di esecuzione UE 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e s.m.i.
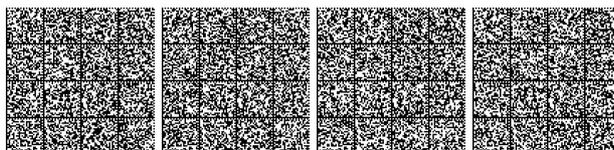
2.2.1 Attuale distribuzione geografica
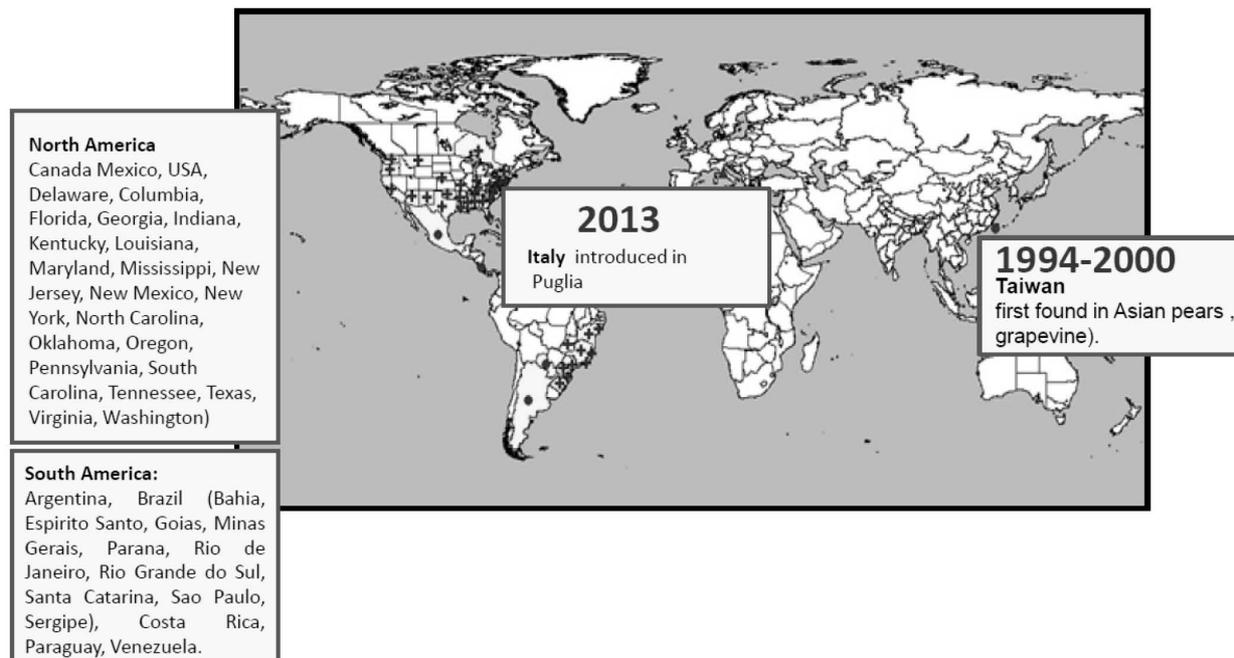
Le malattie causate da *X. fastidiosa* allo stato attuale sono limitate alle Americhe, Taiwan e, recentemente, Europa (Italia e Francia). Ci sono anche rapporti non confermati e non affidabili di ritrovamenti di *X. fastidiosa* in Kosovo, Marocco, India e Turchia (CABI 2011).
La distribuzione geografica del batterio sembra essere correlata alla possibilità che lo stesso sopravviva ai rigori invernali (Varela 2000). In generale la malattia è meno presente dove le temperature invernali sono più basse. Inverni umidi favoriscono anch'essi la sopravvivenza delle popolazioni dei vettori e favoriscono la diffusione della malattia in aree con estati siccitose.

2.3 Sintomatologia

2. 3.1 Malattia di Pierce della vite

L'imbrunimento fogliare è il sintomo più caratteristico di un'infezione primaria, con segnali precoci che includono l'improvviso disseccamento di parti di foglie verdi che diventano necrotiche con tessuti adiacenti che virano al giallo o al rosso (Figura 4).
Le foglie imbrunite possono appassire e cadere, lasciando il solo peduncolo attaccato al ramo. Rami infetti spesso maturano irregolarmente, con chiazze di tessuto verde e bruno. Negli anni seguenti le piante infette sviluppano con ritardo e producono germogli clorotici e sviluppo irregolare. Le piante in cui l'infezione è cronica possono presentare foglie piccole e malformate con macchie clorotiche tra le nervature (Figura 5) e germogli con internodi raccorciati (CABI 2011). Le cultivar estremamente suscettibili raramente sopravvivono per più di 2-3 anni, mentre le cultivar tolleranti possono sopravvivere ad un'infezione cronicizzata anche più di 5 anni (Goodwin e Purcell 1992).
Possono essere necessari tra i quattro e i cinque mesi perché i sintomi si presentino, con solamente uno o due tralci che manifestano i sintomi durante il primo anno. Nelle viti giovani i sintomi appaiono più rapidamente coprendo l'intera pianta in una singola stagione (Varela et al. 2001)

Figura 1: Sintomi fogliari in campo includono l'ingiallimento o l'arrossamento della lamina. Immagine di proprietà dell'ENSA-Montpellier Archivio, Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, Bugwood.org
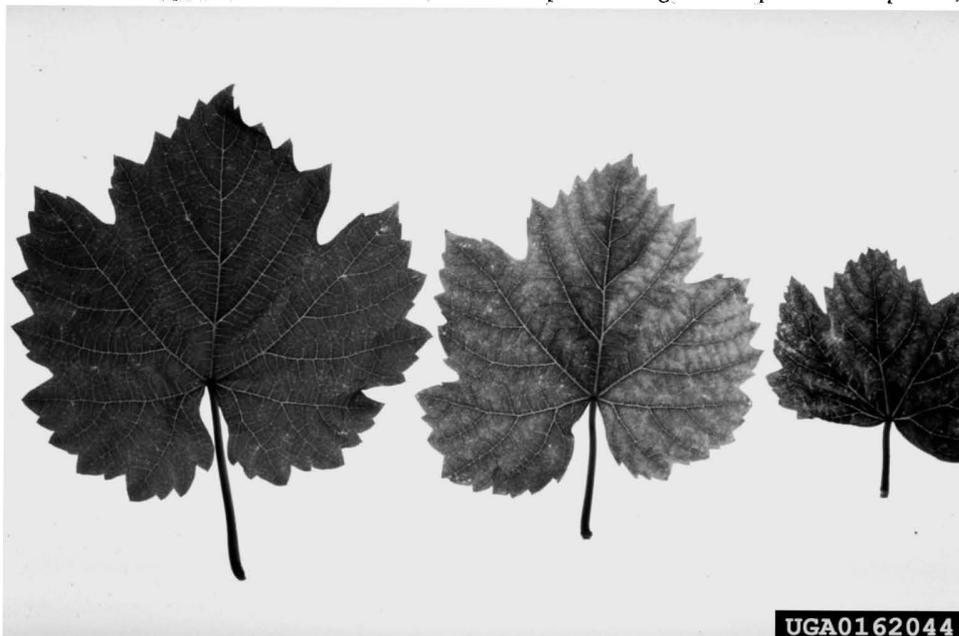
Figura 2: Sintomi fogliari della malattia di Pierce (destra) su Chardonnay a confronto con una foglia asintomatica (sinistra). Immagine di proprietà di Alex. H. Purcell, University of California - Berkeley, Bugwood.org

2.3.2 "Phony peach disease" (Malattia della pesca fasulla)

I giovani germogli presentano uno sviluppo irregolare con fogliame più verde e fitto che nelle piante sane (CABI 2011). Il raccorciamento degli internodi è accompagnato da un incremento dello sviluppo delle branche laterali che crescono orizzontalmente o si presentano decombenti (Janse e Obradovic 2010). Le foglie e i fiori compaiono prima e le foglie rimangono sulla pianta più a lungo che nelle piante sane.
Le piante generalmente non muoiono, ma si riscontrano rese inferiori e sono prone ad attacchi di insetti o altre malattie

2.3.3 Clorosi variegata degli Agrumi

I sintomi tipici su piante fino a 10 anni di età sono una clorosi fogliare che somiglia ad una carenza di zinco con aree clorotiche tra le nervature (Figura 6); i sintomi su piante più vecchie sono caratterizzati da poche branche che presentano le caratteristiche clorosi. Man mano che le foglie raggiungono il massimo sviluppo, sulla lamina compaiono delle lesioni leggermente rilevate di consistenza gommosa e di colore marrone chiaro (che diventano poi più scure e persino necrotiche) compaiono sulla pagina inferiore in corrispondenza delle clorosi evidenti sulla pagina superiore. Le piante in cui l'infezione è recente presentano la sintomatologia in alcuni settori della chioma, mentre le piante in cui l'infezione è in atto da più tempo presentano clorosi variegate su tutta la chioma. Le piante malate presentano uno sviluppo irregolare e una crescita rallentata; rami e branche disseccano e la chioma si assottiglia, ma non muoiono (CABI 2011). Gli alberi possono anche avvizzire. I frutti sono più piccoli (Figura 7) con una buccia coriacea e un più elevato contenuto in zuccheri.

Figura 3: *clorosi internervature causata da Clorosi variegate degli agrumi. Immagine di proprietà di Alex. H. Purcell, University of California, Bugwood.org*

Figura 4: *I frutti sono più piccoli e piccole lesioni rilevate compaiono sulla pagina inferiore delle foglie. Immagine di proprietà Alex. H. Purcell, University of California, Bugwood.org*

2.3.4 Altri imbrunimenti fogliari causati da X. fastidiosa

"Bruscature" o imbrunimenti dei margini fogliari sono il classico sint(precoce delle malattie causate da *X. fastidiosa* (Figura 8). L'imbrunimento può intensificare (Figura 9) fino ad assumere l'aspetto di una foglia imbibita di acqua prima di disseccare (Janse e Obradovic 2010). I sintomi generalmente compaiono inizialmente solo su alcune branche, ma in seguito si diffondono a coprire l'intera pianta. A seconda della specie si possono osservare disseccamenti, sviluppo stentato, frutti malformati o morte della pianta stessa.
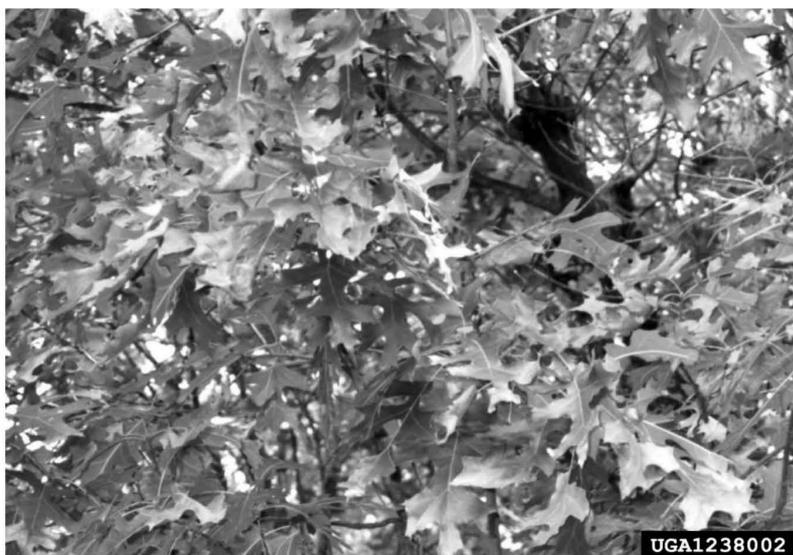
Figura 5: *Imbrunimento di foglie di quercia causato da X. fastidiosa. Immagine di proprietà di Randy Cyr, Greentree, Bugwood.org*

Figura 6: *L'imbrunimento intensifica con il tempo (foglia di Platano Americano). Immagine di proprietà di Theodor D. Leininger, USDA Forest Service, Bugwood.org*

2.3.5 Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo

I sintomi tipici e più frequenti riconducibili alle infezioni da *X. fastidiosa* sono la bruscatura fogliare con disseccamenti nella parte apicale e/o marginale della lamina, disseccamenti più o meno estesi a

carico della chioma con interessamento dapprima di rami isolati e poi di intere branche e/o dell'intera pianta e imbrunimenti interni del legno a diversi livelli dei rami più giovani, delle branche e del fusto.

Sintomatologia:

- Disseccamento esteso della chioma, che dapprima possono interessare branche o rami
- Estesi imbrunimenti del tessuto legnoso a diversi livelli
- Disseccamento delle foglie nella parte apicale e/o marginale, con sintomi di bruscatura

***Figura** 7 L'imbrunimento delle foglie è il sintomo tipico della malattia cui si associa un disseccamento esteso della chioma e imbrunimento del tessuto legnoso a diversi livelli.*

2.3.6 Anatomia patologica

Sono stati messi a punto substrati specifici per l'isolamento e la crescita del batterio (Luck et al. 2002 e 2010). *X. fastidiosa* è, come detto, un batterio Gram-negativo appartenente alla classe dei bacilli, a crescita lenta, e privo di flagelli ed è strettamente aerobico (Janse e Obradovic 2010). Le cellule batteriche posseggono una membrana cellulare ondulata e provvista di fimbrie (strutture filamentose superficiali, più corte e sottili dei flagelli, che aiutano le cellule ad ancorarsi l'una all'altra nella corrente xilematica). Il batterio *X. fastidiosa* manifesta delle abitudini alimentari peculiari e cresce soltanto su substrati specifici per formare piccole colonie che appaiono in una gamma di sfumature dal bianco al giallo.

3 Valutazione del rischio d'ingresso e potenziali impatti

3.1 Vettori

Tutti gli insetti europei che si nutrono di fluidi xilematici dovrebbero essere considerati quali potenziali vettori, ma alcune specie hanno maggiori probabilità di candidarsi come vettori, in quanto sono distribuiti su un'area geografica molto ampia, con un'ampia gamma di piante ospiti. I membri delle famiglie *Cicadellidae, Aphrophoridae* e *Cercopidae* sono vettori nelle Americhe e, pertanto, tutti i membri di queste tre famiglie dovrebbero essere considerati vettori potenziali in Europa. Tenuto conto dei report di Paiaõ et al., 2002; Krell et al., 2007, i *Cicadidae* e *Tibicinidae*

dovrebbero essere anch'essi considerati come potenziali vettori. E' stato dimostrato che l'Aphrophoridae *Philaenus. spumarius* è il responsabile della trasmissione del ceppo Co.Di.R.O di *X. fastidiosa* ad una pianta testimone, *Catharanthus roseus* (Saponari et al., 2014). Un rapporto preliminare indica che *P. spumarius* trasmette il ceppo Co.Di.R.O. di *X.fastidiosa* anche alle piante di olivo (Cornara e Porcelli 2014; Martelli, 2014).

3.2 Probabilità di ingresso

I principali corridoi d'ingresso per *X. fastidiosa* sono il commercio e la movimentazione di piante per trapianto (semi esclusi). Altri aspetti che destano preoccupazioni sono i corridoi d'ingresso per vettori infetti di *X. fastidiosa*, sia che viaggino trasportati su partite di piante o che viaggino per proprio conto.Il corridoio d'entrata di piante importate per programmi di breeding o a scopo di ricerca può essere considerato di minore entità, nel caso di piante che sono attualmente regolate, o, al contrario, simile a quello delle piante da trapianto. Frutta, fiori recisi e ornamentali sono corridoi d'entrata minori con livelli di probabilità d'ingresso bassa. L'incertezza assume, invece, un valore medio per le piante da trapianto quali corridoi d'ingresso e da elevato a molto elevato per le altre, in quanto non ci sono dati sufficienti o informazioni pubblicate.

3.2..1 Piante da impianto: *molto probabile*

L'ingresso è considerate *molto probabile* per piante da impianto perché:

- L'associazione con il corridoio d'ingresso all'origine è considerate molto elevate per piante da trapianto perché: (1) le piante da trapianto sono una fonte del batterio che può innescare focolai; (2) le piante ospiti possono essere asintomatiche e spesso non sono identificate; (3) un ampio numero di specie vegetali sono classificate come ospiti; (4) un elevato numero di piante da trapianto sono importate da Paesi dove è presente *X.fastidiosa*;
  * La capacità del batterio di sopravvivere durante il trasporto è molto elevata;
  * La probabilità che l'organismo nocivo resista a qualsiasi trattamento conosciuto è molto probabile, poiché *Xylella* è spesso rinvenuta in associazione asintomatica sulle piante ospiti;
  * La possibilità di trasferimento ad un ospite sensibile è considerata molto probabile sulla base dell'uso del materiale vegetale per propagazione (portinnesti) o innesto (marze, gemme) così come sul fatto che le piante ospiti sono largamente presenti nell'area sottoposta ad accertamento del rischio. Gli insetti vettori sono anch'essi largamente distribuiti in tutta l'area sottoposta ad accertamento del rischio.
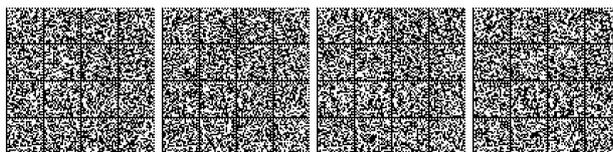
3.3. Probabilità di insediamento

La probabilità d'insediamento di *X.fastidiosa* è considerata molto elevata, sulla base dell'altrettanto elevate probabilità che l'organismo nocivo trovi un ospite sensibile a causa dell'ampia gamma di piante ospiti e di potenziali piante ospiti e all'ampia distribuzione e polifagia dei vettori conosciuti e potenziali. Anche se le condizioni climatiche di una porzione di territorio sottoposta ad accertamento del rischio sono estremamente simili a quelle di altre aree dove *X. fastidiosa* è ben insediata (ad esempio l'area Mediterranea), diverse variabili fanno sì che si possa pensare che ci sia la possibilità che ampie aree dell'Europa sarebbero prone all'insediamento di *X. fastidiosa* quali: l'elevata capacità di *X.fastidiosa* di persistere anche in condizioni climatiche avverse e l'abilità dello stesso di svernare in aree con temperature invernali basse (Anas et al., 2008). Ciò nonostante, al momento è difficile prevedere con precisione la possibile distribuzione di *X.fastidiosa* in Europa, sia a causa di incertezze legate alle temperature minime ed ottimali necessarie per la crescita di *X.fastidiosa* subsp. *multiplex*, ritrovata in Canada e Stati Uniti del Nord e al fatto che è ancora da verificare la capacità del batterio di trovare riparo nelle radici e in piante ad alto fusto quali piante forestali e alberi ornamentali (Hennenberger et al., 2004)

3.3.1 Attualmente, ad eccezione di misure specifiche poste in essere in Italia Meridionale, non ci sono pratiche completamente soddisfacenti o misure di controllo che possano evitare l'insediamento, a causa dell'ampia gamma di ospiti, inclusi quelli asintomatici, e l'ampia presenza di potenziali insetti vettori. *Molto probabile.*

- Esiste una probabilità molto elevata di trovare un ospite sensibile dovuta all'ampia gamma di piante ospiti e ospiti potenziali, nonché all'ampia distribuzione e polifagia di vettori noti e potenziali.
  - *X. fastidiosa* dimostra un'apparente elevata capacità di adattamento a condizioni climatiche avverse. Pertanto è estremamente probabile che l'organismo nocivo trovi un ambiente favorevole con fattori abiotici avversi sconosciuti e in assenza di nemici naturali (esistono però dei nemici naturali dei vettori). Le informazioni circa il ricovero invernale di piante infette sono confliggenti
  - Non si conoscono pratiche colturali o misure di controllo pienamente efficaci.

3.4. Probabilità di diffusione

Il solo metodo di diffusione naturale di *X. fastidiosa* è attraverso insetti vettori che generalmente volano a brevi distanze, fino a 100 m, ma è possibile che siano trasportati dal vento ben oltre tale distanza. La diffusione del materiale vegetale infetto e vettori da parte di persone comuni mediante automobili o navi, o attraverso il trasporto di terreno agricolo, devono essere prese in considerazione.

La movimentazione di materiale vegetale infetto è considerata la forma più efficace di dispersione a lungo raggio di *X. fastidiosa*. La diffusione è considerata come molto probabile, con una media incertezza. E' difficile delineare i limiti dell'area contaminata. Ciò non influenza però la bassa incertezza generale riguardo alla probabilità di diffusione. E' difficile caratterizzare fino a che punto l'epidemiologia e la diffusione nell'area infetta possa essere trasposta in una diffusione potenziale in altre aree.

3.5 Modelli di diffusione potenziale dell'organismo nocivo

E' stato recentemente condotto uno studio per la messa a punto di un modello di distribuzione potenziale di *X. fastidiosa* (Bosso et al. 2016) in grado di fornire scenari realistici e spiegare l'influenza di variabili bioclimatiche nel contesto degli organismi nocivi ai vegetali emergenti.

Sulla base dell'analisi delle variabili il modello ha evidenziato che *X. fastidiosa* ha un'elevata probabilità di colonizzare aree caratterizzate da: a) bassa altitudine (0-150m s.l.m.); b) precipitazioni nei mesi più siccitosi <10mm e tra 80-110mm nei mesi più piovosi e durante il trimestre più caldo <60mm; c) temperature medie del trimestre più freddo ≥ 8°C; d) aree rurali che includano un'agricoltura intensiva, sistemi colturali complessi, oliveti, colture annuali associate a colture permanenti , frutteti e vigneti; foreste (essenzialmente boschi di querce); macchia Mediterranea.

Ciò premesso il modello di distribuzione della specie ha mostrato una probabilità significativa che *X. fastidiosa* possa estendersi alle altre aree della Regione Puglia e che abbia la potenzialità di infrangere le barriere attuali ed estendersi anche ad ampie aree delle Regioni: Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna e alle aree costiere delle Regioni: Campania, Lazio e Toscana meridionale

A seguito dei recenti rinvenimenti in Francia si considera ad alto rischio anche la Regione Liguria, per quanto riguarda la fascia costiera.

3. 6 impatti sui settori produttivi

I settori a rischio per l'introduzione di *Xylella fastidiosa* in Italia sono principalmente il settore vivaistico di piante ornamentali e da frutto, le filiere produttive di olio e vino, la produzione di agrumi e drupacee.

Considerevoli potrebbero essere anche gli impatti sulla biodiversità e i paesaggi tipici.

3.6.1 Settore florovivaistico

Il florovivaismo è un importante comparto dell'agricoltura italiana e comprende il segmento dei fiori e fronde recise, delle piante in vaso da interno ed esterno e di quelle utilizzate per gli spazi a verde.

L'entità della superficie investita, in termini di SAU, corrisponde al 30% circa della superficie europea complessiva, conferendo all'Italia una posizione dominante nell'ambito dell'UE. Gli occupati, in base al censimento Istat del 2010, sono oltre centomila e riguardano esclusivamente il settore agricolo.

La produzione delle aziende florovivaistiche italiane è pari a 2,6 miliardi di euro (media biennio 2012-2013), suddivisa in 1,3 miliardi per fiori e piante in vaso e 1,3 miliardi per i prodotti vivaistici (alberi e arbusti); rappresenta quasi il 5% della produzione agricola totale (in contrazione rispetto al quinquennio 2008-2012, quando era del 6%) e deriva per il 50% dai comparti fiori e piante in vaso e il restante 50% da piante, alberi e arbusti destinati alle sistemazioni di spazi a verde.

3.6.2 Settore vitivinicolo

Le statistiche correnti annuali Istat dal 2006 al 2009 stimano la superficie nazionale investita a vite per uva da vino e da tavola tra i 782 mila e gli 800 mila, per poi scendere fino a 723 mila ettari nel 2012 (escluse le superfici delle Marche non disponibili per gli anni 2011-2012, pari nel 2010 a poco meno di 18 mila ettari), quasi in linea con le superfici censite nel 2000 (717 mila ettari) che, tra l'altro, comprendevano anche le superfici investite a vivaismo viticolo e a materiale viticolo di moltiplicazione vegetativa (Tabella 1). Considerando, invece, soltanto le variazioni tra i due anni di riferimento del censimento (2000 e 2010) la variazione nazionale delle superfici a vite sarebbe soltanto del 7,4% con flessioni in tutte le regioni anche abbastanza marcate, come in particolare nel Lazio (-43,0%), Basilicata (-36,3%), Liguria (-34,4%), Sardegna (-28,0%) e Calabria (-27,5%), attenuate dagli incrementi di Lombardia (+5,1%), Veneto (+5,6%), Friuli-V.Giulia (+9,3%) e Trentino - A.Adige (+13,1%) e Toscana (+2,5%).

L'Italia con 49 milioni di ettolitri di vino prodotti, che rappresenta il 18% della produzione mondiale, è in crescita del 10% sul 2014 e del 3% sopra la media storica

3.6.3 Settore olivicolo oleario

L'olivicoltura, essendo una coltura permanente, subisce variazioni strutturali piuttosto limitate in archi temporali ristretti. Tuttavia, tra il 2005 e il 2012 la superficie olivetata in produzione è passata da 1,168 milioni di ettari a 1,123 milioni (-3,8%). La variazione si mantiene negativa in tutti gli anni dell'arco temporale analizzato.
Tanto la produzione di olio quanto quella di olive (per consumo diretto o destinate alla oleificazione) nel tempo diminuiscono sia in quantità che soprattutto in valore. Nel tempo, infatti, la forbice tra quantità prodotta e valore della produzione si allarga mettendo in luce una diminuzione dei valori unitari di vendita. Tale aspetto è confermato dall'andamento dei prezzi che, tra il 2005 e il 2012, subiscono una lenta contrazione su base annua. Tale riduzione è aggravata dal fatto che il prezzo di partenza degli olii extravergini di oliva è considerato dagli operatori del settore non remunerativo della produzione oleicola.
Esistono comunque forti differenziazioni regionali. La Calabria e la Puglia producono olio in quantità dal 70% al 63% di quanto prodotto in Italia, ma spuntano prezzi più bassi. La Puglia, da sola, produce il 60% delle olive conferite, ma il valore della produzione di fatto rappresenta il 50%, con un differenziale di prezzo che rimane costante nel tempo.

4 Piano di emergenza

4.1 Obiettivi

Xylella fastidiosa è un batterio incluso nella lista degli organismi nocivi di quarantena dell'Unione europea (allegato I, AI della Direttiva del Consiglio 2000/29/CE) che è stato riscontrato per la prima volta sul territorio dell'Unione in Puglia nel 2013.
La finalità del presente Piano di Emergenza è quella di individuare le procedure in grado di garantire da parte degli Organismi preposti, una risposta rapida, efficace e coordinata al primo rinvenimento ufficiale del patogeno *Xylella fastidiosa* al di fuori delle aree delimitate della Regione Puglia.

5 Ruoli e responsabilità per l'attuazione del Piano di emergenza

5.1 Servizio fitosanitario centrale

a) supervisiona le attività previste; in particolare richiede i report periodici, previsti dal presente piano, evidenzia le carenze e inadempienze, verifica con audit che le procedure siano applicate in modo uniforme in tutte le Regioni e Province autonome.

b) Provvede alle iniziative di informazione a livello nazionale, predispone la modulistica che deve essere utilizzata dai Servizi fitosanitari Regionali e Provinciali;

c) Provvede alla trasmissione periodica degli aggiornamenti alla Commissione.

d) Tiene i rapporti con gli attori istituzionali quali Protezione civile, Corpo forestale dello Stato (CFS), Ministero della salute, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il servizio centrale allerta e informa le autorità di pubblica sicurezza centrali su eventuali necessità di collaborazione e trasferimento delle informative a livello di comandi regionali.

e) Individua le risorse necessarie a supporto di eventuali piani d'azione regionali e provinciali.
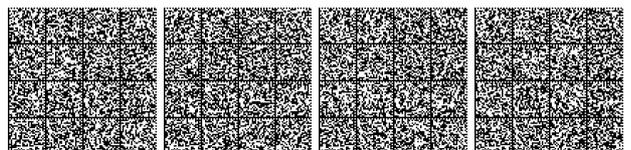
5.2 Comitato fitosanitario nazionale

a) Propone e approva il piano d'emergenza e ne valuta l'attuazione;

b) Propone e approva le linee guida per il monitoraggio, il campionamento e la diagnostica;

c) Valuta i piani in funzione dell'armonizzazione a livello nazionale e propone eventuali modifiche.

d) Predispone e adotta i piani di formazione per i referenti regionali, in merito alle azioni del piano in questione;

e) Esamina le necessità e le carenze per l'attuazione del piano e propone le azioni correttive. Ad esempio evidenzia la carenza di principi attivi per il controllo dei vettori e propone anche strategie di lotta alternative all'uso dei presidi fitosanitari

5.3 Comitato tecnico scientifico

a) Supporta il Comitato fitosanitario nazionale (CFN) nella stesura e nell'aggiornamento delle linee guida per il monitoraggio, il campionamento e la diagnostica.

b) Provvede ad inviare periodicamente informative scritte sull'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

c) Esamina le richieste del CFN sulla disponibilità di mezzi tecnici e valuta la necessità di richiedere autorizzazioni eccezionali e predispone il dossier relativamente a: vite, drupacee, agrumi e olivo.

5.4 Servizi fitosanitari regionali

a) Organizzano ed attuano le attività previste dal piano e svolgono le analisi ufficiali di screening di primo livello. In caso di sospetta positività il campione viene inviato al laboratorio di riferimento avvisando, contestualmente, il Servizio centrale.

b) Rendicontano le attività del piano (in forma scritta) periodicamente all'autorità centrale.

c) Formano gli ispettori, gli agenti e i tecnici impegnati nelle azioni del piano.

d) In caso di ritrovamento: notificano immediatamente e inviano il pest report al Servizio fitosanitario centrale, applicano le misure fitosanitarie ufficiali e predispongono la demarcazione ufficiale.

e) Entro 90 giorni dall'approvazione del piano nazionale d'emergenza ogni Servizio regionale deve predisporre e notificare al CFN il piano regionale di attuazione comprensivo:

   I. dell'individuazione dell'unità di crisi con l'indicazione dei soggetti da coinvolgere (Organizzazioni professionali, Associazioni produttori, Amministrazioni locali, associazioni ambientaliste, ecc);

   II. del piano di sorveglianza con il numero di ettari, siti, analisi previste e localizzazione dei controlli con la motivazione.

f) Ogni Servizio deve effettuare la ricognizione sulle necessità e sulle carenze e mettere in atto azioni correttive per far fronte a tali necessità/carenze (mezzi tecnici, personale, risorse).

g) Ogni Regione e Provincia deve individuare le risorse finanziarie necessarie per garantire la sorveglianza del territorio al fine di una significativa sorveglianza mirata.

h) Individuazione di risorse a supporto di eventuali piani d'azione regionali.

5.5 Laboratori di riferimento

I laboratori di riferimento sono individuati dal CFN e sono incaricati delle analisi di conferma di campioni risultati positivi allo screening di primo livello. Il risultato viene comunicato sia al Servizio regionale o provinciale che ha inviato il campione, sia al Servizio centrale.

6 Sorveglianza e prelievo campioni

Le procedure di monitoraggio e prelevamento campioni sono indicate nella nota tecnica per l'attuazione del monitoraggio, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del 09 novembre 2015, n. 23445, alla quale sono allegate le "Linee guida sul monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* in zone indenni", approvate dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 2015. I piani di sorveglianza dovranno tenere conto del grado di rischio individuato al capitolo 3.

7 Demarcazione delle aree

Per la demarcazione delle aree vengono applicate le norme nazionali e unionali fitosanitarie in vigore.

Una volta confermata la presenza le Regioni provvedono alla demarcazione secondo quanto previsto nel precedente paragrafo e trasmettono gli atti relativi al Servizio fitosanitario centrale.

8 Misure fitosanitarie

I Servizi fitosanitari regionali provvedono ad applicare le misure fitosanitarie previste dal le norme nazionali e unionali fitosanitarie in vigore

9 Piano di formazione

Il Servizio fitosanitario centrale a seguito dall'entrata in vigore del piano, predispone un programma di formazione rivolto ai referenti dei Servizi fitosanitari regionali, appositamente designati, che avranno il compito di trasferire a livello locale tutte le necessarie informazioni.

10 Valutazione revisione del piano di emergenza

Il Comitato fitosanitario nazionale, annualmente esamina l'attuazione del Piano, ne verifica l'efficacia e, se del caso, ne valuta la revisione.
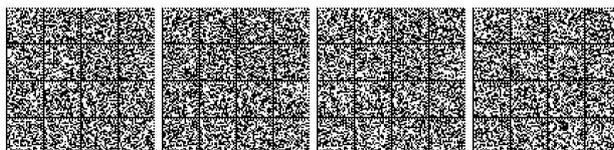
Allegati al Piano nazionale di emergenza

1 – Schema di Pest report

Notifica primo ritrovamento dell'organismo nocivo ....in ....
(ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e della Decisione 2014/917/UE)

1. Informazioni generali sulla notifica

1.1. Titolo. Indicazione del nome scientifico dell'organismo nocivo in questione, la sua localizzazione e se si tratta o no della sua prima presenza.

1.2. Sintesi. Presentazione di una sintesi delle informazioni di cui ai punti da 3 a 7.

1.3. Indicazione di uno dei seguenti elementi:
1) notifica parziale, conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 o 3;
2) notifica conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 o 4;
3) aggiornamento della notifica conformemente all'articolo 2, paragrafo 5;
4) nota conclusiva che indica l'abrogazione delle misure adottate e i motivi di tale abrogazione.

Notifica conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 o 4;

2. Informazioni riguardanti l'autorità unica e le persone responsabili

2.1. Nome dell'autorità unica di cui all'articolo1, paragrafo 4 della direttiva 2000/29/CE.

Notifica effettuata dal Servizio fitosanitario nazionale italiano

2.2. Persona di contatto ufficiale presso l'autorità unica.

3. Localizzazione della zona in cui l'organismo nocivo è presente

3.1. Indicazione, quanto più precisa possibile, della localizzazione della zona in cui l'organismo nocivo in questione è presente, con riferimento almeno a un ente amministrativo (per esempio comune, città, provincia), a seconda del caso.

3.2. Oltre al precedente punto 3.1., carte geografiche delle rispettive localizzazioni. È possibile presentare, sotto forma di osservazioni, informazioni relative ai confini della zona, corredate dei riferimenti alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche di Eurostat (NUTS) o dei codici geografici (geocodes), fotografie aeree o coordinate GPS.

4. Informazioni relative al motivo della notifica e allo stato fitosanitario del territorio e dello Stato membro interessato

4.1.	Indicazione di una delle seguenti opzioni: 1) prima presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo nel territorio dello Stato membro interessato; 2) comparsa confermata o sospetta dell'organismo nocivo in una parte del territorio dello Stato membro interessato dove, fino a quel momento, la sua presenza non era nota. Nel caso dell'opzione 2) e, ove necessario, indicazione della comparsa dell'organismo nocivo in una parte del territorio dello Stato membro interessato in cui tale organismo era già stato presente ma era stato eradicato.
4.2.	Status fitosanitario della zona in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo dopo la conferma ufficiale. Indicazione, con una nota esplicativa, di una o più delle seguenti opzioni:
4.3.	Status fitosanitario nello Stato membro interessato prima della conferma ufficiale dell'effettiva presenza, o della presenza sospetta, dell'organismo nocivo. Indicazione, con una nota esplicativa, di una o più delle seguenti opzioni:
4.4.	Status fitosanitario nello Stato membro interessato dopo la conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo. Indicazione, con una nota esplicativa, di una o più delle seguenti opzioni:

5. Informazioni relative alla scoperta, al campionamento, alle prove e alla conferma dell'organismo nocivo

5.1.	Modalità d'individuazione della presenza o della comparsa dell'organismo nocivo. Indicazione di una delle seguenti opzioni:
5.2.	Data della scoperta. Indicazione della data in cui l'organismo ufficiale competente ha scoperto la presenza o la comparsa dell'organismo nocivo, o in cui ha ricevuto la prima informazione concernente la sua scoperta. Se l'organismo nocivo è stato scoperto da una persona diversa

	dall'organismo ufficiale competente, indicazione della data della scoperta da parte di tale persona e della data in cui tale persona ha informato l'organismo ufficiale competente.

5.3. Campionamento per l'analisi di laboratorio. Se del caso, presentazione di informazioni concernenti la procedura di campionamento per l'analisi di laboratorio, compresi data, metodo e dimensione del campione. È possibile allegare fotografie.

5.4.	Laboratorio. Se del caso, indicazione del nome e dell'indirizzo del laboratorio o dei laboratori che hanno partecipato all'individuazione dell'organismo nocivo in questione.
5.5.	Metodo diagnostico. Indicazione di una delle seguenti opzioni:
5.6.	Data di conferma ufficiale dell'identità dell'organismo nocivo.

6. Informazioni relative alla zona infestata, alla gravità e alla fonte del focolaio in tale zona

6.1.	Dimensioni e delimitazione della zona infestata. Indicazione di una o più delle seguenti opzioni:
6.2.	Caratteristiche della zona infestata e delle zone nelle sue vicinanze. Indicazione di una o più delle seguenti opzioni:
6.3.	Piante ospite nella zona infestata e nelle sue vicinanze. Indicazione del nome scientifico delle piante ospiti di tale zona, in conformità del punto 6.4. È possibile fornire informazioni supplementari per quanto riguarda la densità di piante ospiti nella zona, con riferimento alle pratiche colturali e alla caratteristica specifica degli habitat, o informazioni sui prodotti vegetali sensibili della zona.
6.4.	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti infestati. Indicazione del nome scientifico delle piante ospiti infestate. È possibile precisare la varietà e, per i prodotti vegetali, il tipo di merce, a seconda dei casi.
6.5.	Vettori presenti nella zona. Se del caso, indicazione di una delle seguenti opzioni:
6.6.	Gravità del focolaio. Descrizione della

diffusione attuale dell'infestazione, dei sintomi e del danno arrecato e, eventualmente, aggiunta delle previsioni non appena tale informazione sia disponibile.

6.7. Origine del focolaio. Eventuale indicazione della via confermata di entrata dell'organismo nocivo nella zona, o, in attesa di conferma, della via sospetta. È possibile allegare informazioni riguardanti l'origine confermata o probabile dell'organismo nocivo.

7. Misure fitosanitarie ufficiali

7.1. Adozione di misure fitosanitarie ufficiali. Indicazione di una delle seguenti opzioni con note esplicative:

7.2. Data di adozione delle misure fitosanitarie ufficiali. In caso di misure temporanee, indicazione della loro durata prevista.

7.3. Identificazione della zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali. Indicazione del metodo utilizzato per identificare la zona interessata dalle misure fitosanitarie ufficiali. Nel caso di svolgimento di indagini, indicazione dei risultati di tali indagini.

7.4. Obiettivo delle misure fitosanitarie ufficiali. Indicazione di una delle seguenti opzioni:

7.5. Misure che incidono sulla circolazione delle merci. Indicazione di una delle seguenti opzioni:

7.6. Indagini specifiche. Nel caso di indagini effettuate nell'ambito delle misure fitosanitarie ufficiali, indicazione della metodologia, della durata e della portata di tali indagini.

8. Analisi/valutazione del rischio fitosanitario

8.1. Indicazione di una delle seguenti opzioni:
4) analisi del rischio fitosanitario già esistente.

9. Link ai siti web pertinenti, altre fonti di informazione

10. Notifica all'EPPO

Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare le informazioni su uno o più degli elementi di cui ai punti 1.1, 1.3, 3.1, da 4.1 a 4.4, da 5.1 a 5.6, da 6.1 a 6.7, da 7.1 a 7.6 e 8 all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante.
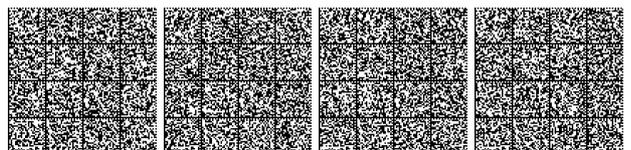
2 – Elenco dei referenti dei Servizi Regionali

Abruzzo: Domenico D'Ascenzo
Basilicata
Calabria
Campania: Raffaele Griffo, Giuseppina Gargiulo
Emilia-Romagna: Giovanni Benedettini, Anna Rosa Babini
Friuli-Venezia Giulia: Gianluca Governatori
Lazio: Dirigente Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Liguria: Moreno Guelfi
Lombardia:
Marche:
Molise:
Piemonte: Chiara Morone
Puglia: Silvio Schito, Anna Percoco
Sardegna: Salvatorica Addis, Giovanna Canu
Sicilia: Vito Adragna
Toscana: Massimo Ricciolini; Ilaria Scarpelli
Umbria:
Valle d'Aosta: Fernando Carceri
Veneto: Giovanni Zanini
Bolzano: Anna Zelger
Trento: Chiara Pelloso

ALLEGATO DA COMPLETARE

3 - "Linee guida sul monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa in zone indenni"

Premessa

La definizione e l'attuazione di un programma di monitoraggio in grado di fornire l'esatta delimitazione del territorio interessato dalle infezioni di *Xylella fastidiosa,* hanno rappresentato le priorità affrontate nel piano d'azione di intervento in risposta alla segnalazione sul territorio pugliese del batterio da quarantena. A tal fine sono state indispensabili le conoscenze epidemiologiche acquisite nei Paesi dove il batterio è insediato da diverso tempo (Stati Uniti e Brasile), nonchè l'esperienza maturata sul territorio pugliese nell'ambito dei programmi di lotta obbligatoria ad altri patogeni di quarantena.

L'obiettivo di questo manuale è quello di (i) fornire le indicazioni per la individuazione delle aree da sottoporre a monitoraggio; (ii) dettagliare le procedure di campionamento e di analisi per una applicazione armonizzata e coordinata da parte di tutto il personale coinvolto nel programma di monitoraggio. Le indicazioni contenute nel manuale fanno riferimento all'esperienza acquisita dalla Regione Puglia e da tutte le Istituzioni/Enti coinvolti per il monitoraggio a *Xylella fastidiosa*, fornendo i criteri generali da adottare sul territorio nazionale.

Le linee guida descritte in questo documento fanno riferimento alle norme fitosanitarie emanate per il contenimento di *X. fastidiosa*. Pertanto, il documento è suscettibile di integrazioni, modifiche ed aggiornamenti in relazione all'evoluzione dell'epidemia e alle informazioni che man mano verranno acquisite.

1. Introduzione

X. fastidiosa (*Xf*) è un batterio Gram-negativo che si localizza nei vasi legnosi (tracheidi) delle piante infette ed è trasmesso da vari generi e specie di cicaline che si alimentano sullo xilema degli ospiti, da cui lo acquisiscono e sono eventualmente in grado di trasferirlo ad altre piante suscettibili. La colonizzazione dei vasi legnosi è il risultato di successive migrazioni delle cellule batteriche da un vaso all'altro, condizione essenziale per la sopravvivenza di *Xf* poiché, in assenza di movimento, l'infezione recede per morte del batterio. Se invece il movimento intraxilematico è attivo, *Xylella* si moltiplica nelle tracheidi che progressivamente invade, nelle quali dà vita ad ammassi di cellule che le ostruiscono, bloccando così il flusso di acqua verso l'alto. **A ciò sono dovute nelle piante arbustive ed arboree in particolare, le bruscature fogliari ed i disseccamenti dei rami o di intere branche.**
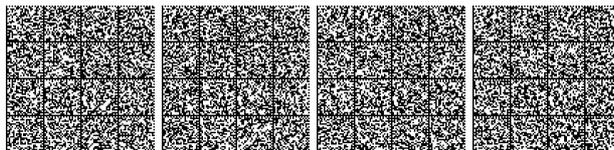
Xylella si propone come il più importante (e pericoloso) degli "attori" implicati nel Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO) e, come tale, è su di essa che si sono indirizzate le ricerche volte ad accertarne natura, patogenicità ed epidemiologia, anche in funzione della messa a punto di una strategia di lotta e/o contenimento della sua diffusione.

L'analisi molecolare basata sull'amplificazione per PCR e sequenziamento di sette diversi geni (Multilocus Sequence Typing), ha identificato il ceppo pugliese, denominato "ceppo CoDiRO", come una variante molecolare di *X. fastidiosa pauca* assai prossima, se non identica, ad un isolato della stessa sottospecie trovato in Costa Rica su oleandro e caffè (Nunney *et al.*, 2014).

È notorio che *X. fastidiosa* abbia una gamma d'ospiti assai ampia (oltre 150), tra cui predominano le piante erbacee (EFSA, 2015). Queste, secondo i canoni epidemiologici classici, dovrebbero rappresentare la principale fonte d'inoculo per le specie arboree, incluse quelle di interesse agrario (fruttiferi, agrumi, vite, caffè ad es.) su cui si trasferiscono i vettori infettivi che sulle infestanti sono entrati in contatto col batterio.

Sulla base del monitoraggio e delle indagini di laboratorio condotte all'interno dei focolai e negli areali della zona infetta della provincia di Lecce, tra il 2013 ed il 2015, è stata redatta la lista di specie ospiti suscettibili sinora identificate. La maggior parte delle infezioni sono riscontrate sulle specie indicate nel DM del 19 giugno 2015 (emanato a seguito della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione Europea del 18 maggio 2015) e il monitoraggio è demandato ai Servizi Fitosanitari Regionali, come specificato nell'art. 4 del succitato decreto. Le sintomatologie conclamate (Allegato 1) fanno riferimento ai seguenti fenomeni sulle principali specie vegetali delle aree italiane:

- Estesi fenomeni di disseccamenti della chioma, per le specie arboree, o di porzioni della parte aerea per le specie arbustive sono stati riscontrati su olivo, oleandro, acacia, *Westringia fructicosa, Polygala myrtifolia, Grevillea juniperina, Cistus creticus;*

- Fenomeni di deperimento generalizzato con ingiallimento delle foglie sono stati osservati su *Myrtus communis e Rosmarinus officinalis;*

- Tipici sintomi di leaf scorching sono stati invece riscontrati su olivo, mandorlo, ciliegio e diverse ornamentali.

Ai fini della identificazione del batterio nelle piante oggetto di monitoraggio viene adoperata la seguente *pipeline* di lavoro:
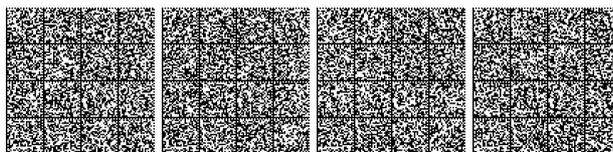
PIPELINE DI LAVORO SU CAMPIONI SINTOMATICI
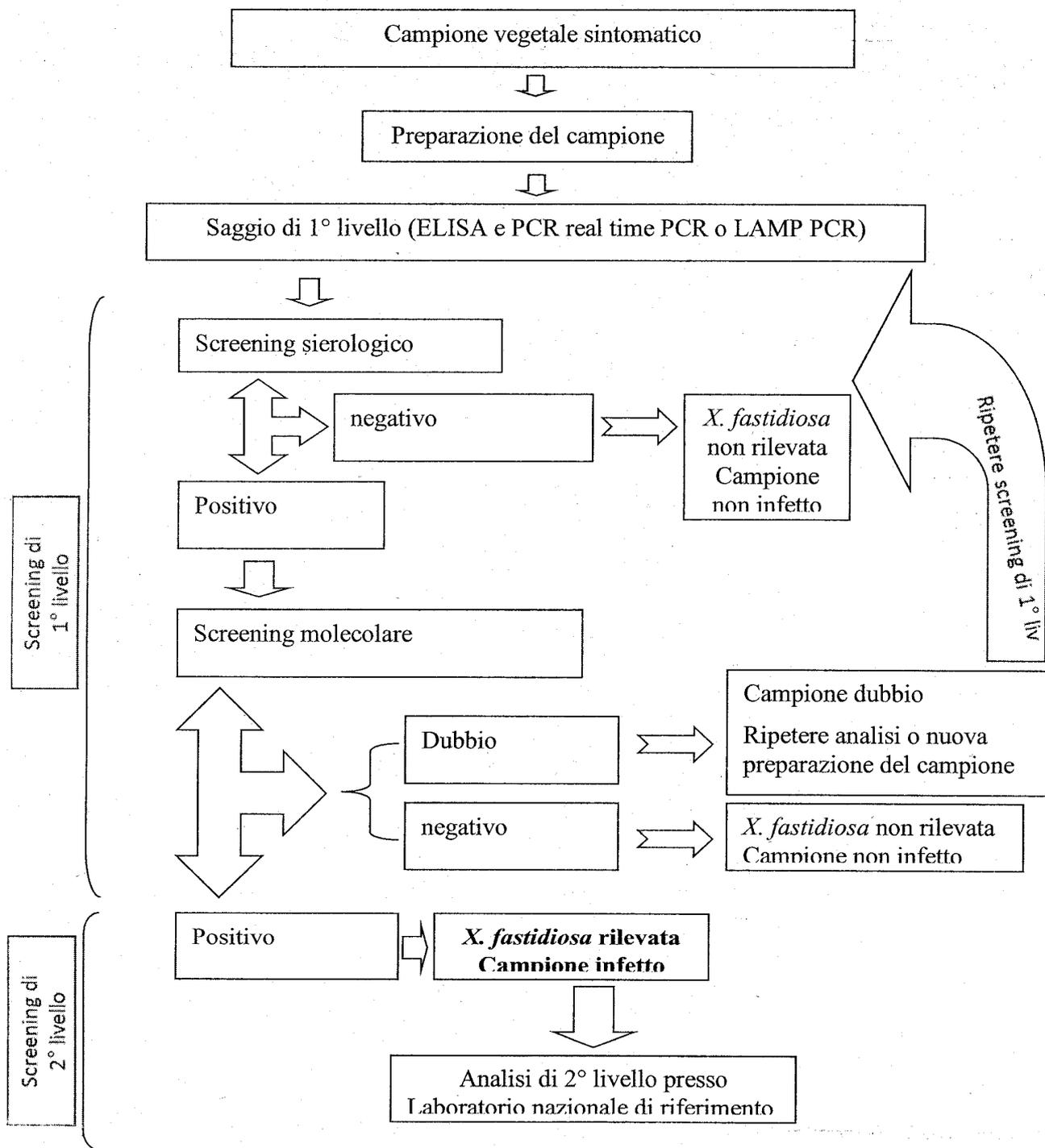
Sono disponibili diversi metodi di diagnosi basati su tecniche sierologiche (ELISA test) che molecolari (PCR convenzionale, PCR qualitativa end-point, real time PCR e LAMP PCR) che possono essere utilizzati per i saggi di screening preliminari.

In sintesi, i campioni vegetali sono dapprima sottoposti a saggi di screening massale di 1° livello sia sierologici che molecolari e nel caso in cui il campione risultasse positivo ad un'analisi di conferma (2° livello) presso un laboratorio nazionale di riferimento considerato tale dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

I saggi sierologici fanno riferimento principalmente all'impiego della tecnica ELISA con kit commerciali specifici per *Xf.* Questi sono metodi largamente utilizzati, soprattutto nella diagnosi virologica e sono di semplice utilizzo, consentono lo screening di elevati numeri di campioni ed hanno costi minori rispetto ai saggi molecolari rispetto ai quali presentano però una minore sensibilità diagnostica.

Più recentemente, sono stati sviluppati e validati un protocollo di immuno-impronta su membrana (DTBIA) (Djelouah *et al.*, 2014).

I saggi molecolari prevedono l'impiego congiunto di almeno due marcatori molecolari, due coppie di primer specifici per l'amplificazione di due regioni genomiche del batterio (la caratterizzazione può essere fatta secondo Harper *et al.*, 2010, Francis *et al.*, 2006). I saggi molecolari sono generalmente più costosi dei saggi sierologici e richiedono una maggiore specializzazione dei laboratori incaricati della diagnosi. La sensibilità è maggiore rispetto ai saggi sierologici, in particolare per i metodi di tipo real time PCR e LAMP che consentono anche una maggiore capacità operativa rispetto ai metodi molecolari qualitativi.

L'identificazione di *Xf* deve essere confermata da almeno due risultati positivi ottenuti con tecniche diverse: per primo un metodo sierologico e successivamente uno molecolare. Nel caso di discrepanza tra i risultati dei due metodi utilizzati il campione è dubbio. In questi casi è opportuno in prima istanza ripetere l'analisi con entrambi i metodi.

2. Metodologie operative per il monitoraggio e il campionamento

Lo scopo del monitoraggio è quello di effettuare indagini ufficiali per individuare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo nel territorio nazionale, mediante esami visivi e prelievo di campioni per le relative analisi solo in caso di piante che presentino sintomi sospetti.
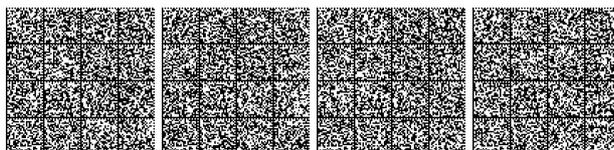
L'attività di monitoraggio sarà concentrata nelle aree a maggior rischio di introduzione dell'organismo nocivo. Tali zone vengono individuate considerando le specie sensibili al batterio, la loro presenza/frequenza sul territorio e l'importanza economica che rivestono per il territorio.

2.1 Definizione dell'area da monitorare e relativi siti di campionamento

Per la caratterizzazione del territorio è opportuno individuare le seguenti aree a rischio:

- Aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate;
- Vie di comunicazione che utilizzano piante specificate per alberature stradali;
- Aree in cui è svolta attività di produzione e commercio concernente le piante specificate;
- Aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche;
- Stabilimenti che utilizzano vegetali provenienti dalla zona delimitata.

Alle aree a rischio è possibile applicare, se del caso, il Reticolo Cartografico Regionale (con tagli in scala 1:5000), che suddivide il territorio in maglie rettangolari di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri, circa), dette "maglie regolari", a loro volta suddivise in sottomaglie di superficie di circa 1 ettaro (92x118 metri, circa), dette "sottomaglie 100x100". In particolare, ogni maglia del taglio 1:5000 contiene 900 maglie 100x100 opportunamente codificate (Fig. 1).

Sulla base delle conoscenze territoriali e dei parametri di rischio rilevati per il proprio territorio però, ogni SFR individuerà i territori a rischio e su questi applicherà le maglie (o le sottomaglie in caso di distribuzione irregolare) per dare uniformità di applicazione ai monitoraggi individuando all'interno di esse le aree a rischio e campionamenti.
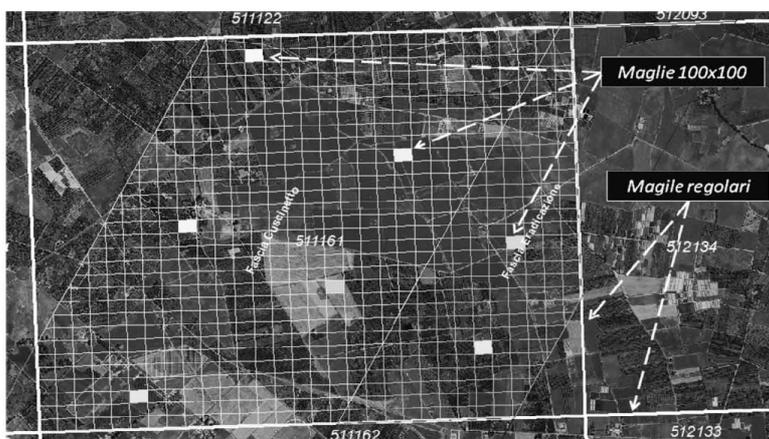
Figura 1. Maglia regolare (3,490 km x 2,775 km) e sottomaglie (*ca.* 100 m x 100 m)

Come detto i siti da monitorare sono individuati attraverso la definizione delle aree a rischio e concentrati su aree omogenee caratterizzate dall'elevata presenza di specie ospiti.

Possono essere individuati dei punti geolocalizzati di osservazione **(PGO)**, che devono ricadere nelle immediate vicinanze di **siti sensibili** (principali vie di comunicazione, vivai, aree parco, turistiche, etc.).

È opportuno individuare un idoneo numero di PGO lungo le principali vie di comunicazione distribuiti ad intervalli regolari (es ogni **15-20** km), che contemplino siti con specie ospiti (preferibilmente siti con olivi, ove la specie è presente), aree dove si svolge attività vivaistica, siti con consistente affluenza turistica, etc.

Nei siti PGO devono essere effettuate ispezioni visive e campionate le piante ospiti con sintomatologie sospette.

2.2 Ispezioni e campionamenti

L'ispezione ed il campionamento sul territorio regionale è effettuata dagli ispettori fitosanitari/agenti fitosanitari o da personale tecnico adeguatamente formato e coordinato dal Servizio Fitosanitario Regionale. Ogni squadra è costituita da minimo due unità ed è dotata di un equipaggiamento adeguato (Allegato 2).

I siti ispezionati e ogni pianta ospite interessante dovrà essere opportunamente analizzata a livello visivo, mentre quelle con segni di deperimento dovranno essere segnate in campo. Le piante singole o gli appezzamenti monitorati dovranno essere anch'essi georeferenziati. Deve essere garantita la tracciabilità tra il campione prelevato in campo e il risultato delle relative analisi di laboratorio.

2.2.1 Modalità di prelievo dei campioni

Il prelievo dei campioni si effettua sulle piante sintomatiche o asintomatiche nel raggio di 100 m dalle prime.

Tipo di pianta:

- Specie arboree a foglia caduca**:** Almeno 8 rametti di 15-20 cm con foglie, in alternativa, da settembre in poi, 10-12 foglie mature con picciolo prelevate da rami ben lignificati;

- Specie arboree sempreverdi: 8 rametti di 15-20 cm con foglie in alternativa 10-12 foglie mature con picciolo prelevate da rami ben lignificati;
- Piante erbacee e specie a ciclo annuale: porzioni di fusto/cauli con foglie basali; laddove possibile prelevare l'intera pianta, compresa eventualmente la/e radice/i principale/i.
- Arbusti: rametti di 15-20 cm con foglie, ovvero foglie mature con picciolo prelevate da rami ben lignificati;

Nel caso specifico dell'olivo, considerando che il batterio è rilevabile soprattutto nei rami e nelle branche prossimali a quelle che mostrano sintomi, e che queste ultime spesso sono localizzate (soprattutto nella fase iniziale delle infezioni) nella parte alta della chioma, è necessario adoperare svettatoi telescopici per poter prelevare il campione in maniera adeguata.

È importante assicurarsi che sulle porzioni vegetali campionate non vi siano insetti alati potenziali vettori di *Xf*; è pertanto necessario scuotere energicamente e/o sottoporre a lavaggio, le parti vegetali che possono ospitare insetti, assicurandosi di non movimentare insetti in qualsiasi stadio vitale.

Ogni campione sospetto deve essere preparato e trasportato in doppia busta, se le dimensioni del campioni lo permettono è preferibile utilizzare buste del tipo ZIPLOCK o autoadesive, di modo da poter sigillare facilmente il campione ed evitare che eventuali insetti accidentalmente raccolti con il materiale vegetale possano poi liberarsi nel corso del trasporto del campione dal sito di raccolta al laboratorio fitopatologico.

Per ogni campione devono essere acquisiti tutti i dati necessari alla tracciabilità sulla base delle prassi e dei sistemi ordinariamente adottati che dovranno contenere almeno:

- ☐ Numero progressivo giornaliero del campione
- ☐ Data
- ☐ indicazione degli ispettori e dei tecnici campionatori
- ☐ Latitudine
- ☐ Longitudine
- ☐ Specie campionata
- ☐ Presenza sintomo

2.2.2 Periodo di monitoraggio

Il periodo di monitoraggio per la diagnosi sintomatologica e di laboratorio deve tener conto dei seguenti aspetti:

- il batterio si moltiplica nelle piante ospiti a temperature medio-alte;
- il tessuto ideale per il campionamento è rappresentato, per le specie arboree e perenni, da foglie mature da cui vengono prelevati il picciolo e porzioni delle nervature e, ancor meglio (specialmente per le specie a foglia caduca), dai rametti corrispondenti;
- il ciclo biologico delle specie arboree (a foglia caduca o sempreverdi) e delle specie infestanti;
- l'andamento climatico dell'area in cui si opera;

A titolo orientativo si segnala che nelle aree meridionali mediterranee, i campioni possono essere prelevati durante l'intero arco dell'anno, previa verifica, soprattutto nei mesi invernali, condotta su piante infette sentinella. Per le specie a foglia caduca, le indicazioni acquisite per ciliegio e mandorlo, evidenziano che il batterio è rilevabile nei tessuti fogliari soltanto ad estate inoltrata e sino alla caduta delle foglie. Pertanto, è da evitarsi il campionamento e il saggio su foglie nei periodi primaverili-inizio estate. Purtuttavia, in alternativa in questi periodi se dovesse essere necessario effettuare dei saggi si può procedere con analisi molecolari da effettuarsi su tessuto legnoso prelevato da rametti ben lignificati.

2.2.3 Trasporto e consegna dei campioni ai laboratori

I campioni devono essere mantenuti al fresco fino alla consegna in laboratorio. La consegna dei campioni deve avvenire in tempi rapidi, possibilmente in giornata o al massimo il giorno dopo il prelievo.

3. Laboratori di diagnosi autorizzati

I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali svolgono l'identificazione del batterio *X. fastidiosa* nei campioni ufficiali raccolti nel corso del monitoraggio e possono delegare le analisi ufficiali anche a laboratori dei Servizi fitosanitari di altre regioni o a laboratori pubblici e privati già ai sensi del D.Lgs 214/05.
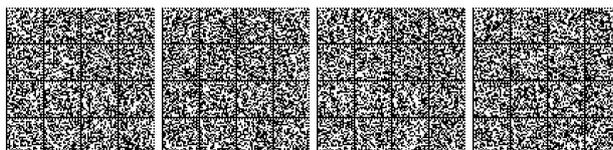
Nel momento dell'arrivo dei campioni presso i laboratori, ogni singolo campione deve essere registrato sull'apposito registro vidimato dal responsabile del Laboratorio e mantenuto nel locale deputato all'accettazione campioni. Il registro deve contenere i dati identificativi del campione o del lotto di campioni, la data di ricezione e, successivamente, completate le analisi, la data di distruzione. Tale registro può essere informatico. Le procedure per manipolare i campioni, dare accesso e tenere in igiene e pulizia i locali e trattare i materiali vegetali al termine delle procedure di analisi sono quelle di garanzia già prescritte per ogni laboratorio.

In riferimento alle procedure della Pipeline, le analisi di 1° livello saranno effettuate dai singoli SFR, mentre per le analisi di conferma di 2° livello i campioni saranno inviati ai laboratori identificati dal Servizio Fitosanitario Centrale.

3.1 Manipolazione dei campioni vegetali presso i laboratori

Tutti i **campioni del monitoraggio** devono essere conservati per almeno 12 ore a 4°C prima di procedere all'apertura della busta e al prelievo del tessuto vegetale.

La fase di prelievo del tessuto vegetale deve essere effettuata, ponendo attenzione affinché dopo le operazioni di prelievo non vengano lasciati residui vegetali sui ripiani di lavoro o sul pavimento; in alternativa, si può procedere a sterilizzare gli utensili su fiamma.

Completate le operazioni di prelievo, il campione deve essere conservato in condizioni idonee nell'apposito frigorifero dedicato esclusivamente alla conservazione dei campioni potenzialmente infetti da patogeni da quarantena sino al completamento delle analisi diagnostiche.

È indispensabile che l'accettazione campioni ed il prelievo dei tessuti vegetali da sottoporre ad analisi (pre-processamento) avvengano in aree/locali distinti da quelli in cui si procede alle operazioni di estrazione e allestimento dei saggi sierologici e/o molecolari. In particolare, soprattutto per i saggi molecolari è necessario procedere con l'allestimento delle reazioni di amplificazione genica in un locale dedicato esclusivamente a ciò, fornito di cappe e cabine dedicate. Evitare di effettuare l'elettroforesi del prodotti PCR nello stesso locale ove si effettuano le operazioni di estrazione o di allestimento delle reazioni di amplificazione.

3.2 Trattamenti sui materiali vegetali al termine delle analisi

Al termine di ogni esperimento tutto il materiale vegetale analizzato risultato negativo va eliminato con le normali procedure, mentre il materiale risultato positivo deve essere opportunamente conservato in attesa di istruzioni del Servizio Fitosanitario Centrale.

4. Gestione e trasmissione dei risultati

I risultati delle analisi svolte dai laboratori dei Servizi Fitosanitari Regionali devono essere trasmessi al Servizio Fitosanitario Centrale entro la scadenza di cui all'art. 4 del DM del 19 giugno 2015. Nel caso di risultati positivi dell'analisi deve essere data immediata notizia al Servizio Fitosanitario Centrale del trasferimento dei campioni ai laboratori di 2° livello.

5. Interpretazione dei risultati

In base ai risultati i campioni potranno essere designati utilizzando una delle seguenti tre categorie:

a. *Xf* positivo - il risultato del saggio diagnostico indica che *X. fastidiosa* è stato rilevato nel campione;

b. *Xf* negativo - il risultato del saggio diagnostico indica che *X. fastidiosa* non è stato rilevato nel campione;

c. *Xf* dubbio - il risultato del saggio diagnostico non è stato conclusivo, pertanto la pianta deve essere sottoposta a ripetizione del saggio o eventuale ricampionamento.

Bibliografia consultabile

Ben Moussa I.E., Valentini F., Lorusso D., Mazzoni V., Digiaro M., Varvaro L., D'Onghia A.M.,2015. Evaluation of "spy insect" approach for monitoring *Xylella fastidiosa* in symptomless olive orchards in the Salento peninsula (Southern Italy). Proceeding IOBC workshop IPM of olive (Kalamata, Grecia, ungo le Maggio 2015).

Djelouah, K., Frasheri, D., Valentini, F., D' Onghia, A.M. & Digiaro, M. 2014. Direct tissue blot immunoassay for detection of *Xylella fastidiosa* in olive trees. *Phytopathologia Mediterranea, 53* doi: 10.14601/Phytopathol_Mediterr-14603

D'Onghia, A. M., Santoro, F., Yassen, T., Djelouah, K., Guario, A., Percoco, A., Caroppo, T., & Valentini, F. 2014. An innovative monitoring model of *Xylella fastidiosa* in Apulia. *International Symposium on the European Outbreak of Xylella fastidiosa in Olive, Journal of Plant Pathology, 96,* S4.99.

EFSA (2015). Scientific opinion of the risk to plant health posed by *Xylella fastidiosa* in the EU territory, with the identification and evalaution of risk reduction options. *EFSA Journal, 13*, 3989, doi:10.2903/j.efsa.2015.3989.

Francis M., H. Lin, J. Cabrera-La Rosa, H. Doddapaneni and E.L. Civerolo, 2006. Genome-based PCR Primers for Specific and Sensitive Detection and Quantification of *Xylella fastidiosa. European Journal of Plant Pathology* **115**: 203–213.

Giampetruzzi, A., Chiumenti, M., Saponari, M., Donvito, G., Italiano, A., Loconsole, G., Boscia, D., Cariddi, C., Martelli, G. P. & Saldarelli, P. (2015). Draft genome sequence of the *Xylella fastidiosa* CoDiRO strain. *Genome Announcements, 3,* e01538-14, doi:19.1128/genomeA.01538-14

Harper S.J., Ward L.I., Clover G.R.G., 2010. Development of LAMP and real-time PCR methods for the rapid detection of *Xylella fastidiosa* for quarantine and field applications. *Phytopathology* **100**: 1282–1288.

Loconsole, G., Potere, O., Boscia, D., Altamura, G., Djelouah, K., Elbeaino, T., Frasheri, D., Lorusso, D., Palmisano, F., Pollastro, P., Silletti, M. R., Trisciuzzi, N., Valentini, F., Savino V. & Saponari, M. (2014a). Detection of *Xylella fastidiosa* in olive trees by serological and molecular methods. *Journal of Plant Pathology, 96*, 7-14.

Loconsole, G., Potere, O., Elbeaino, T., Frasheri, D., Frisullo, S., Palmisano, P., Boscia, D. & Saponari, M. (2014b). Interlaboratory validation of molecular and serological diagnosis of *Xylella*

fastidiosa strain CoDiRO in susceptible host plants. *International Symposium on the European Outbreak of Xylella fastidiosa in Olive, Journal of Plant Pathology, 96,* S4.100.

Manjunath, K.L., Halbert, S.E., Ramadugu, C., Webb, S., Lee, R.F., 2008. Detection of '*Candidatus Liberibacter asiaticus'* in *Diaphorina citri* and its importance in the management of citrus huanglongbing in Florida. Phytopathology 98, 387-396.

Minsavage G.V., Thompson C.M., Hopkins D.L., Leite R.M.V.B.C., Stall R.E., 1994. Development of a polymerase chain reaction protocol for detection of *Xylella fastidiosa* in plant tissue. *Phytopathology* 84: 446-461.

Santoro F., Favia G., Valentini F., Gualano S., Guario A., Percoco A., D'Onghia A.M., 2014. Development of an information acquisition system for field monitoring of *Xylella fastidiosa.* International symposium on the European outbreak of *Xylella fastidiosa* in olive (Gallipoli Lecce, Ottobre 2014).

Saponari, M., Boscia, D., Nigro, F. & Martelli, G. P. (2013). Identification of DNA sequences related to *Xylella fastidiosa* in oleander, almond and olive trees exhibiting leaf scorch symptoms in Apulia (southern Italy). *Journal of Plant Pathology, 95,* 668.

Saponari, M., Boscia, D., Loconsole, G., Palmisano, F., Savino, V. N., Potere, O. & Martelli, G. P. (2014c). New hosts of *Xylella fastidiosa* strain CoDiRO in Apulia. *Journal of Plant Pathology, 96*, 611.

Yaseen T., Djelouah K., Valentini F., Elbeaino T., Frasheri D., Digiaro M., D'Onghia A.M., 2014. Recently-developed methods for *in situ* detection of *Xylella fastidiosa* in olive trees and insects. Proceedings International Symposium on the European outbreak of *Xylella fastidiosa* in olive (Gallipoli Lecce, Ottobre 2014).
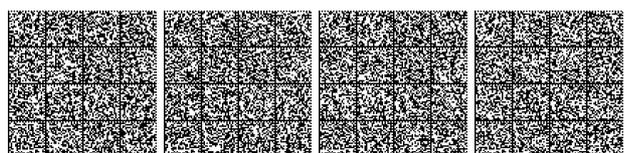
4: Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDiRO

PREMESSA

In data 6 febbraio 2016 è cessata la gestione del Commissario delegato di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 225 del 11/02/2015 e n. 265 del 03/07/2015 relative all'emergenza *X. fastidiosa*. Pertanto, la gestione delle misure specifiche per il controllo dell'organismo nocivo di quarantena *X. fastidiosa*, è tornata interamente in capo alla Regione Puglia – Osservatorio fitosanitario.

L'Osservatorio fitosanitario, in vigenza di quanto disposto nelle diverse Ordinanze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, nonché del Decreto di conferma dell'Ordinanza di sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce e nelle more della pronuncia da parte della Corte di Giustizia europea, non può disporre l'estirpazione delle piante infette e delle piante ospiti presenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infette in applicazione degli artt.8-9 del DM 19/06/2015.

Con il presente atto si indicano, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sul batterio *X. fastidiosa* e dell'esperienza sinora acquisita, in applicazione del D. Lgs 214/05 le misure fitosanitarie che devono essere adottate nell'attuale contesto per contenere la diffusione del batterio *X. fastidiosa* nelle diverse zone caratterizzate da specifico status fitosanitario, come attualmente delimitate con DDS 23/2016 (BURP n. 16 del 18/02/2016), con particolare riferimento alla coltura dell'olivo.

L'applicazione delle misure fitosanitarie prescritte come obbligatorie rispettano quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs 214/05 e la loro mancata applicazione è oggetto di sanzione amministrativa ai sensi dei commi 23 e 24 dell'art. 54 del medesimo D.Lgs.
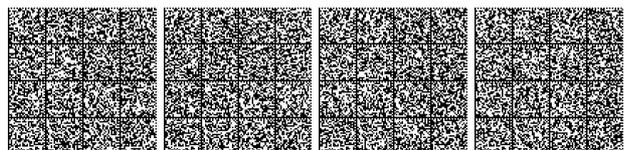
DESCRIZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE

Le misure agronomiche consentono di contenere/rallentare la diffusione di *Xylella fastidiosa* attraverso la gestione del suolo, come metodo di riduzione della popolazione giovanile del vettore, e la gestione della parte aerea delle piante come metodo di riduzione della fonte di inoculo in caso di piante infette/malate, nonché di maggiore efficacia dei trattamenti fitosanitari per la lotta alla popolazione adulta del vettore, con l'utilizzo di minori volumi di distribuzione.

1. GESTIONE DEL SUOLO

Lavorazioni superficiali del terreno

La gestione del suolo con **lavorazioni superficiali** assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ ridurre la popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile;
- ✓ mantenere il terreno libero da erbe infestanti che, oltre a determinare fenomeni di competizione idrico-alimentare con la coltura principale, possono essere ospiti di *X. fastidiosa*.

Il controllo delle erbe infestanti potrebbe essere attuato anche con la **trinciatura**, che risulta comunque meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico, riparandosi alla base delle piante e, pertanto, è necessario provvedere ad interrare le erbe trinciate.
In alternativa alla lavorazione superficiale del terreno e alla trinciatura, si può effettuare il pirodiserbo in caso di aree in cui è difficile l'accesso dei mezzi meccanici.

Concimazioni

Una corretta gestione delle sostanze nutritive ed una regolare cura del terreno, costituiscono pratiche necessarie per evitare condizioni di stress e di deperimento generale delle piante e conseguentemente di scarsa resistenza alle fitopatie.

L'olivo ha bisogno di essere concimato in maniera bilanciata, mediante razionali apporti di fertilizzanti minerali e/o organici.

Un razionale piano di concimazione deve tener conto del:

- ✓ contenuto di macro- e microelementi del terreno
- ✓ contenuto di sostanza organica del terreno
- ✓ sistema colturale praticato in azienda (convenzionale, biologico, integrato, irriguo, ecc.).

Al fine, inoltre, di migliorare la struttura del terreno è consigliabile somministrare al terreno sostanza organica in alternativa ai concimi chimici.

Irrigazione

La gestione dell'irrigazione è altrettanto importante nella coltivazione dell'olivo, in quanto una eccessiva irrigazione in presenza di una concimazione spinta favorirebbe lo sviluppo eccessivo e continuo di nuova vegetazione, molto appetita dal vettore e quindi renderebbe la pianta più vulnerabile. Uno scarso contenuto

idrico nel suolo ridurrebbe sia la traspirazione che la fotosintesi, anche se l'olivo ha dei meccanismi adattativi in condizioni di carenza idrica.

3. GESTIONE DELLA PARTE AEREA DELLA PIANTA

Potatura

La potatura delle piante, come misura fitosanitaria da adottare nei confronti della *X. fastidiosa*, ha l'obiettivo di:

- ✓ ridurre la vegetazione ospite del vettore. La continua cura della pianta con la rimozione della nuova vegetazione più tenera e più appetibile per il vettore, riduce notevolmente il rischio reciproco di trasmissione dell'infezione;
- ✓ rendere più efficace la distribuzione e gestione dei mezzi di controllo fitoiatrici del vettore;
- ✓ ridurre i volumi degli agrofarmaci utilizzati.

E' buona norma disinfettare gli attrezzi utilizzati per la potatura con una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% o con sali quaternari d'ammonio prima e durante il loro utilizzo per evitare di diffondere altri patogeni dell'olivo.

I residui di potatura, onde evitare qualsiasi ulteriore pericolo di trasporto di insetti vettori adulti, vanno trinciati in loco oppure possono essere bruciati solo secondo le disposizioni indicate nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 art 14 comma 8 lettera b)[1].

E' fondamentale stabilire che oltre alla potatura ordinaria/straordinaria deve essere effettuata comunque la lotta al vettore, con mezzi meccanici e/o chimici, soprattutto nelle aree delimitate. Infatti l'esecuzione solo dell'operazione di potatura non garantisce il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Potatura ordinaria

La potatura ordinaria eseguita periodicamente con **diradamenti continui della chioma** favorisce l'arieggiamento della chioma, migliora lo stato vegetativo, ostacola lo sviluppo di avversità parassitarie. Tale potatura viene generalmente eseguita ogni due anni.

L'olivo richiede molta luce e non riesce a svilupparsi in modo ottimale quando la chioma è soggetta ad un eccessivo ombreggiamento. Attraverso le operazioni di potatura, preferibilmente da effettuarsi annualmente,

---

[1] D.lgs 152/2006, art. 182, comma 6. *(Comma prima abrogato dall'art. 2, comma 19, d.lgs. n. 4 del 2008, poi ripristinato per effetto della sostituzione del predetto comma 19 ad opera dell'art. 9, comma 3, legge n. 210 del 2008)*
6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali **come sostanze concimanti o ammendanti**, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). *(Comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014).*

è possibile eliminare anche i rami secchi o danneggiati da avversità climatiche e parassitarie, compresa la *X. fastidiosa.*

Potatura straordinaria

La **potatura straordinaria** consiste nel ridurre la lunghezza delle branche primarie, da eseguirsi con tagli di ritorno e diradamento delle branche secondarie e terziarie, in modo da consentire il ridimensionamento della chioma, soprattutto in presenza di olivi caratterizzati da un eccessivo sviluppo in altezza.

Le piante di olivo sottoposte a potatura straordinaria, reagiscono emettendo negli anni successivi vigorosi polloni e succhioni, che devono essere eliminati sia per mantenere la forma di allevamento più ridotta che per eliminare germogli appetiti dal vettore.

Potatura straordinaria severa delle piante infette o con sintomi di CoDiRO

Gli interventi di potatura straordinaria severa hanno lo scopo di ridurre gli organi vegetativi delle piante infette e/o con sintomi di *CoDiRO*, che costituiscono una fonte di inoculo e conseguentemente con la potatura si riduce l'acquisizione del batterio da parte dei vettori non infetti.

La **potatura straordinaria severa** consiste nell'eliminare tutta la parte vegetativa della pianta a partire dalle branche secondarie, conservando tronco e branche primarie prive della vegetazione.

Potatura straordinaria conservativa

La **potatura straordinaria conservativa** riguarda le piante di olivo monumentali di cui alla legge 14/2007 accertate infette ed è eseguita salvaguardando la struttura di pregio dell'albero (tronco, branche principali e secondarie) con eliminazione delle branche terziarie e di tutta la vegetazione presente.

MISURE SOSTENIBILI DI CONTROLLO DEL VETTORE

Il controllo del vettore di *X. fastidiosa* è essenziale per prevenire la diffusione dell'organismo da quarantena in aree indenni e contenerne la presenza nelle aree già infette. La Decisione della Commissione europea 789/2015 prevede misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo dei vettori, nell'ambito di una strategia di contenimento della diffusione del batterio.

La **gestione del suolo** con lavorazioni superficiali assicura la riduzione della popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile. Pertanto, con l'obbiettivo del minimo impatto ambientale possibile, è essenziale ridurre le popolazioni del vettore prima che gli adulti trasmettano il batterio.
Una **corretta potatura e idonee forme di allevamento** consentono di migliorare l'efficienza della distribuzione dei prodotti fitosanitari e di conseguenza l'efficacia dell'intervento, in quanto il fitofarmaco raggiunge tutte le parti della pianta con il minimo impatto sull'ecosistema agrario.

In aggiunta alle misure agronomiche su descritte, la lotta al vettore, nell'ottica di una protezione sostenibile dell'oliveto, va assicurata anche con **trattamenti fitosanitari** da eseguire nei tempi opportuni di seguito indicati e secondo le corrette procedure di applicazione dei prodotti utilizzati.

Per quanto attiene i **principi attivi utilizzabili per la lotta al *P. spumarius*,** considerato che allo stato attuale, non ci sono prodotti autorizzati su olivo il vettore contro il *P. spumarius,* si riportano nella seguente tabella le **sostanze attive che sono state oggetto di un lavoro di** prova di efficacia su questo insetto condotto dal CRSFA "Basile Caramia" con il CNR - IPSP di Bari, per un periodo temporale di un anno (*C. Dongiovanni et alt.- Atti giornate fitopatologiche 2016, vol. 1 pag. 393 - 402).*

Tabella 1 – Sostanze ad attività insetticida utilizzate contro il *P. spumarius*

Sostanze attive	**Registrato su olivo**	**Fitofagi target**	**Efficacia nei confronti del *P. spumarius*, dalla data del trattamento**		
			3 gg	**7 gg**	**10 gg**
Acetamiprid[1]	**no**		****	****	**
Azadiractina[2]	**si**	Tignole	-	-	-
Buprofezin	**si**	Cocciniglia	-	-	-
Deltametrina	**si**	Cocciniglia, tignola, mosca, *Aromia bungii*	****	****	*
Dimetoato	**si**	Tignola, mosca, punteruolo, liotripide, oziorrinco	*	**	*
Etofenprox	**no**		***	***	**
Imidacloprid	**si**	Mosca	****	****	**
Lambda cialotrina	**si**	Mosca, oziorrinco, tignola, cocciniglie	****	****	*
Pimetrozine	**no**		-	-	-
Piretrine naturali[2]	**si**	Mosca, acari, afidi, tripidi, cocciniglie, metcalfa	**	-	-
Olio essenziale di arancio dolce[2]	**si**	*Philaenus spumarius*	***	-	-
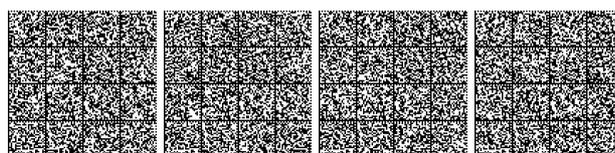
Spirotetramat	**no**		-	-	-

[1]In corso richiesta di registrazione su olivo nei confronti di *Philaenus spumarius*
[2] Impiegabili anche in agricoltura biologica

Efficacia:	Ottima: ****	Buona: ***	Media: **	Bassa: *	Nulla: -

Per un efficiente impiego di tali sostanze attive è necessario prevederne l'uso in funzione del loro meccanismo di azione. Al fine di rendere efficace l'azione di controllo del vettore è buona norma effettuare i trattamenti durante le prime ore del mattino, quando gli insetti sono poco mobili, avendo cura di bagnare bene la parte più interna della vegetazione. E' anche utile miscelare dell'olio minerale bianco in dose ridotta (max. 500 g/hl), per migliorarne l'efficacia. E' importante estendere i trattamenti anche alle zone incolte o alle erbe spontanee, per ridurre la popolazione degli insetti vettori presenti in tali aree.
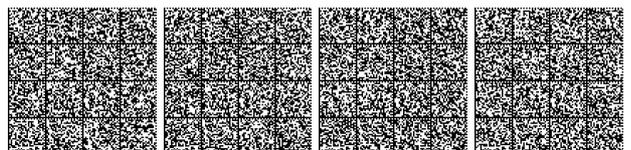
CALENDARIO DI ESECUZIONE DELLE MISURE PER LA LOTTA ALLA XYLELLA

Il presente calendario di esecuzione delle misure è redatto tenendo conto del ciclo biologico del vettore, della fenologia delle piante ospiti con particolare riferimento all'olivo. E' opportuno precisare che il ciclo biologico è la fenologia delle piante possono essere influenzati dall'andamento climatico stagionale e pertanto il calendario di esecuzione dovrebbe adeguarsi a tali variazioni. E' utile ricordare che la specie ha una sola generazione per anno e nelle aree infette della Puglia ha un'elevata prolificità a causa delle favorevoli condizioni ambientali.

Gennaio - aprile

Lo sviluppo post embrionale della sputacchina avviene in condizioni climatiche ordinarie nei mesi di marzo e aprile. Ai fini del suo controllo è importante sapere che:

- è poco mobile;
- preferisce le piante erbacee spontanee;
- l'evidenza sulle piante delle "schiume" rende nota la sua presenza e l'evoluzione degli stadi giovanili;
- negli stadi giovanili non è infettiva.

Per tali motivi si ritiene che il controllo debba essere eseguito in questo periodo con mezzi meccanici: lavorazioni superficiali del terreno, preferibilmente un'erpicatura a 5 cm di profondità con interramento delle erbe spontanee/infestanti oppure trinciatura delle erbe con relativo interramento.

Le operazioni meccaniche consentono di:

- eliminare gli stadi giovanili dell'insetto vettore;
- controllare le erbe spontanee/infestanti;
- essere ripetibili nel tempo e agire con un bassissimo impatto ambientale perché non si utilizzano insetticidi e diserbanti;
- ridurre la popolazione del vettore ben prima che diventi in grado di trasmettere il batterio.

Nelle aree di difficile o impossibile accesso ai mezzi meccanici si può intervenire con il pirodiserbo.

Le operazioni meccaniche devono essere eseguite anche dai proprietari/gestori (privati o pubblici) delle superfici agricole non coltivate, delle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e lungo i canali. Pertanto i soggetti privati/amministrazioni pubbliche, proprietari/gestori/conduttori delle predette superfici, devono effettuare gli interventi agronomici su indicati con la stessa tempistica.

In questo periodo oltre alle lavorazioni del terreno su indicate è necessario effettuare le operazioni di potatura ordinaria o straordinaria. Inoltre nelle zone delimitate infette delle provincie di Brindisi e Taranto e nella zona di contenimento della provincia di Lecce, deve essere effettuata una potatura straordinaria severa delle piante infette/malate.

Maggio - agosto

Normalmente nel mese di aprile e fino ai primi giorni di maggio le ninfe dell'ultimo stadio giovanile si trasformano in adulti che continuano ad alimentarsi sia sulle erbe che su altre piante, sulle quali si spostano con piccoli salti. Se il decorso dell'inverno è mite il passaggio dallo stadio giovanile a quello adulto può anticiparsi anche di un mese.

Successivamente, man mano che le erbe spontanee seccano, gli insetti per nutrirsi migrano sui giovani germogli delle piante arboree o arbustive. In questo periodo gli individui adulti non hanno ancora acquisito il batterio nel momento del passaggio dalle piante erbacee all'olivo.

Da fine maggio a agosto si ha la maggiore presenza di adulti sulle piante arboree o arbustive e durante questo periodo avviene la maggiore trasmissione del batterio.
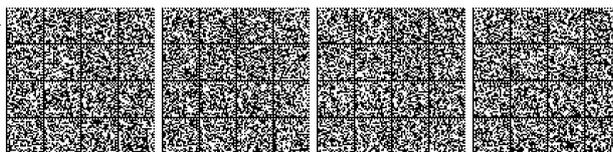
L'adulto dopo aver acquisito il batterio da piante infette, lo conserva fino alla fine del suo ciclo biologico trasmettendolo alle piante sane.
In questo periodo pertanto, è necessario:

- ridurre quanto più possibile la popolazione degli adulti sia prima che acquisiscano il batterio (maggio) che successivamente (giugno - agosto), al fine di minimizzare le nuove infezioni e, quindi, l'espansione della zona infetta e dei focolai.

Pertanto **sono fortemente raccomandati** gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei comuni parassiti dell'olivo, in particolare per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive della margaronia, ecc., con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti del *P. spumarius* (vedi tabella 1).

Si pone in evidenza che gli insetticidi devono essere utilizzati sempre secondo le prescrizioni riportate in etichetta. Si evidenzia che i trattamenti più efficaci per contenere la popolazione adulta della sputacchina e conseguentemente la diffusione del batterio devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra maggio e agosto (2 trattamenti).
Per evitare trattamenti fitosanitari diffusi è consigliabile anche realizzare piccole superfici di vegetazione-trappola, costituite da piante ricche di giovani germogli con funzione attrattiva per gli insetti vettori adulti, sulle quali effettuare a "spot" interventi insetticidi.
L'Osservatorio fitosanitario attraverso il monitoraggio degli insetto vettori o potenziali vettori potrà valutare l'efficacia degli interventi e fornire eventuali indicazioni in merito.

Inoltre è necessario:

- eliminare la nuova vegetazione delle piante infette/malate già sottoposte a potatura straordinaria severa, compresi i polloni su cui i vettori si nutrono e possono acquisire il batterio oppure effettuare trattamenti insetticidi nei confronti dei comuni fitofagi dell'olivo, con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti degli insetti vettori o potenziali vettori (vedi tabella 1);
- eliminare tempestivamente negli oliveti con primi sintomi visivi ascrivibili alla *X. fastidiosa* i rami sintomatici, recidendoli 50-60 cm al disotto del disseccamento visibile ad occhio nudo.
-

Settembre - Dicembre

In questo periodo la popolazione degli adulti è ancora consistente e sono presenti sulle piante di olivo sino ad ottobre. Gli adulti successivamente si spostano prevalentemente sulle piante spontanee o sulla nuova vegetazione di piante arbustive.

Nei mesi invernali inizia l'ovideposizione in differenti siti e nelle zone le cui condizioni climatiche sono miti, possono continuare ad essere vitali, anche se con una popolazione ridotta.

In questo periodo vanno attuate le seguenti misure:

- ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei comuni fitofagi dell'olivo e in particolare per il controllo della mosca delle olive (*Bactrocera oleae*) e della margaronia (*Palpita unionalis)*, ecc., con insetticidi autorizzati che hanno manifestato efficacia anche nei confronti degli insetti vettori o potenziali vettori (vedi tabella 1).

Per coloro che non hanno la necessità di intervenire nei confronti dei parassiti su menzionati:

- realizzazione di piccole superfici di vegetazione-trappola, costituite da piante ricche di giovani germogli, con funzione attrattiva per gli insetti vettori adulti e sulle quali effettuare a "spot" interventi insetticidi per una ulteriore riduzione della popolazione degli adulti;

Si pone in evidenza che gli insetticidi devono essere utilizzati sempre secondo le prescrizioni riportate in etichetta.

Inoltre è necessario nei mesi di settembre - ottobre eliminare i nuovi polloni che sono fortemente attrattivi nei confronti del *P. spumarius*.
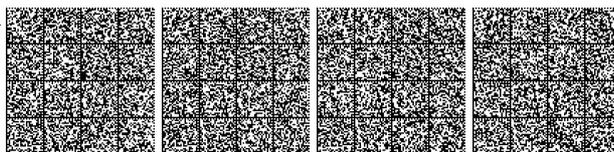
MISURE FITOSANITARIE DA ADOTTARE NELLE SPECIFICHE ZONE DELIMITATE

In vigenza dei provvedimenti giudiziari del TAR Lazio e del sequestro cautelativo della Procura di Lecce, nelle zone delimitate non sono eseguibili le misure disposte dalla Decisione 789/2015 e dal DM del 19/06/2015 relative all'estirpazione delle piante infette e delle piante ospiti presenti nei 100 m attorno alla pianta infetta. Pertanto, allo stato e nelle more della pronuncia da parte della Corte di Giustizia europea, per contrastare la diffusione del batterio, sono prescrivibili in applicazione del D. Lgs 214/05 le misure fitosanitarie, come di seguito definite per ciascuna zona delimitata.

Le misure fitosanitarie di seguito rappresentate **devono essere applicate integralmente e correttamente. La loro mancata e/o parziale applicazione comprometterebbe il raggiungimento degli obiettivi preposti.**

Nell'esecuzione delle misure è consigliabile il supporto da parte di tecnici (agronomi, periti agrari, agrotecnici, ecc.), in quanto queste vanno applicate tenendo conto dell'ubicazione dell'oliveto rispetto alle aree delimitate, delle caratteristiche fitosanitarie e agronomiche dell'oliveto, del ciclo biologico dell'insetto vettore e dell'andamento climatico stagionale.

Si precisa che l'obbligatorietà delle misure deriva dall'applicazione della lettera g) comma 1 dell'art. 50 del d. lgs 214/05.

Pertanto, in caso di individuazione di nuovi focolai puntiformi nelle zone cuscinetto, sorveglianza e indenne, sussiste l'obbligo di estirpazione per le piante accertate infette da *X. fastidiosa* da parte dei proprietari che saranno destinatari dei provvedimenti ingiuntivi.

1) Zona infetta della Provincia di Lecce ad eccezione della zona di contenimento

Gestione dell'oliveto

Al fine di contenere la diffusione del batterio si raccomanda:

- di eseguire la potatura ordinaria ogni due anni degli oliveti e ove necessario la potatura straordinaria;
- **negli oliveti con sintomi iniziali di *CoDiRO*,** di eliminare tempestivamente i rami sintomatici, recidendoli 50-60 cm al disotto del disseccamento visibile ad occhio nudo;
- negli **oliveti infetti/sintomatici** di eseguire una potatura straordinaria severa delle piante gravemente infette, con la rimozione periodica della nuova vegetazione in post-intervento, compresi i polloni, allo scopo di evitare la presenza della giovane vegetazione molto appetita dai vettori e conseguentemente l'acquisizione e la trasmissione di *X. fastidiosa*;
- per gli **olivi monumentali di cui alla Legge 14/2007 infetti**, di intervenire sulle piante infette con potatura straordinaria conservativa della struttura di pregio dell'albero (tronco, branche principali e secondarie), con eliminazione della vegetazione presente e con la rimozione periodica della nuova vegetazione in post-intervento, compresi i polloni, allo scopo di evitare la presenza della giovane vegetazione molto appetita dai vettori e conseguentemente l'acquisizione e la trasmissione di *X. fastidiosa.*

Gestione del vettore

E' obbligatorio il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli e extra agricoli, che nelle aree urbane, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interramento della vegetazione spontanea. **La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al 15 aprile di ciascun anno. In fase di prima applicazione delle misure tale periodo è esteso fino al 30 aprile 2016. Il controllo a livello aziendale dell'esecuzione di tale prescrizione sarà effettuato entro 45 gg dalla scadenza fissata.**

Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell'olivo e in particolare per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive e della margaronia con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti del *P. spumarius* (vedi tabella 1). Si evidenzia che i trattamenti più efficaci per contenere la popolazione adulta della sputacchina e conseguentemente la diffusione del batterio devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

E' vietato l'impianto delle specie ospiti, salvo quanto previsto, in deroga, dalla decisione 2015/2417, che autorizza solo "*l'impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'articolo 7, al di fuori della zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c).";*

E' vietata la commercializzazione delle specie ospiti di *Xylella fastidiosa*, con la sola deroga per gli operatori professionali autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del DM 19/06/2015 e s.m.;

E' vietata la raccolta di materiale vegetale (ad eccezione dei frutti) dalle specie ospiti di *Xylella fastidiosa*, coltivate e/o spontanee, presenti sul territorio, fatte salve eventuali deroghe per scopi scientifici, autorizzate ai sensi dell'art. 45 e 46 del D. Lgs 214/05 e le eventuali operazioni di monitoraggio.

2) Altre Zone Infette

Zona di contenimento della provincia di Lecce, intero territorio comunale di Torchiarolo, Cellino S. Marco, S. Pietro Vernotico, focolai puntiformi delle provincie di Brindisi e Taranto

In tali zone infette risulta estremamente importante l'attuazione delle seguenti misure fitosanitarie.

Gestione dell'oliveto

E' obbligatorio eseguire su **tutte le piante accertate infette o che manifestano evidenti sintomi di *CoDiRO*** potature straordinarie severe, con successiva rimozione continua della nuova vegetazione in post-intervento, compresi i polloni, allo scopo di evitare la presenza della giovane vegetazione molto appetita dai vettori e conseguentemente l'acquisizione e la trasmissione di *X. fastidiosa.*

In fase di prima applicazione, per tutte le piante già accertate infette, gli interventi di potatura straordinaria severa devono essere effettuati obbligatoriamente entro il 15 maggio 2016 e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente documento. Il controllo a livello aziendale dell'avvenuta esecuzione di questa prescrizione sarà effettuato entro 60 gg dalla scadenza fissata.

In seguito, il proprietario/conduttore dovrà procedere tempestivamente all'esecuzione obbligatoria degli interventi di cui innanzi per le piante che presenteranno evidenti sintomi di *CoDiRO* o che saranno accertate infette a seguito dell'attività di monitoraggio. Il controllo a livello aziendale dell'avvenuta esecuzione sarà effettuato periodicamente.

E' obbligatorio eseguire la potatura ordinaria delle piante ogni due anni su tutta la superficie olivetata di tali zone.

Si raccomanda, di eseguire una potatura annuale e ove pertinente una potatura straordinaria.

Gestione del vettore

E' obbligatorio il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli ed extra agricoli che nelle aree urbane, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interramento della vegetazione spontanea. **La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al 15 aprile di ciascun anno. In fase di prima applicazione delle misure tale periodo è esteso fino al 30 aprile 2016. Il controllo a livello aziendale dell'esecuzione di tale prescrizione sarà effettuato entro 45 gg dalla scadenza fissata.**

Si raccomanda di eseguire ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell'olivo e in particolare per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive e della margaronia con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti del *P. spumarius* (vedi tabella 1). Si evidenzia che i trattamenti più efficaci per contenere la popolazione adulta della sputacchina e conseguentemente la diffusione del batterio devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

E' vietato l'impianto delle specie ospiti, salvo quanto previsto, in deroga, dalla decisione 2015/2417, che autorizza solo "l'*impianto di piante ospiti a fini scientifici all'interno della zona di contenimento di cui all'articolo 7, al di fuori della zona di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c).";*

E' vietata la commercializzazione delle specie ospiti di *Xylella fastidiosa*, con la sola deroga per gli operatori professionali autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del DM 19/06/2015 e s.m.;

E' vietata la raccolta di materiale vegetale (ad eccezione dei frutti) dalle specie ospiti di *Xylella fastidiosa*, coltivate e/o spontanee, presenti sul territorio, fatte salve eventuali deroghe per scopi scientifici, autorizzate ai sensi dell'art. 45 e 46 del D. Lgs 214/05 e le eventuali operazioni di monitoraggio.

3) Eventuali nuovi focolai puntiformi

A seguito dell'attività di monitoraggio delle piante ospiti di *X. fastidiosa* nelle zone cuscinetto, sorveglianza e indenne, potrebbero essere individuati nuovi focolai. In tali focolai si ritiene necessario attuare tutte le misure di eradicazione del batterio *X. fastidiosa* previste dal DM 19/06/2015. Tuttavia, nelle more della pronuncia da parte della Corte di Giustizia Europea, in applicazione del D.Lgs 214/05, deve essere obbligatoriamente eseguita almeno la rimozione delle piante infette da parte dei proprietari/conduttori.

Gestione dell'oliveto

E' obbligatorio abbattere tempestivamente le piante accertate infette da *X. fastidiosa*. In presenza di **olivi monumentali di cui alla Legge 14/2007 infetti**, è obbligatorio intervenire tempestivamente sulle piante infette con potatura straordinaria conservativa della struttura di pregio dell'albero (tronco, branche principali e secondarie) e con eliminazione della vegetazione presente, nonché alla successiva copertura della pianta potata con rete antinsetto. Deve essere inoltre eseguito un periodico controllo dello sviluppo della nuova vegetazione, allo scopo di contenerla all'interno della rete. I polloni ed eventuale nuova vegetazione non protetta dalla rete dovranno essere continuamente eliminati.

E' obbligatorio abbattere tempestivamente tutte le specie ospiti presenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante accertate infette, ad eccezione delle piante di olivo.

Per tutte le piante di olivo ricadenti nei 100 metri attorno alle piante accertate infette è **obbligatorio eseguire tempestivamente la potatura straordinaria severa** e la rimozione continua della nuova vegetazione in post-intervento, compresi i polloni, allo scopo di evitare la presenza della giovane vegetazione molto appetita dai vettori e conseguentemente l'acquisizione e la trasmissione di *X. fastidiosa*.

Gestione del vettore

Per quanto attiene la lotta al vettore si rimanda a quanto disposto per le zone infette delle provincie di Brindisi e Taranto e per la zona di contenimento della provincia di Lecce.
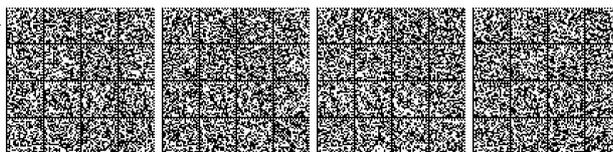
4) Zona cuscinetto

E' costituita da un'area posta a confine della zona infetta che si estende senza soluzione di continuità dallo Ionio all'Adriatico e avente una larghezza di circa 10 km, nella quale si devono attuare tutte le misure necessarie per limitare la diffusione del batterio e per mantenere tale zona indenne.

Gestione dell'oliveto

E' obbligatorio eseguire la potatura ordinaria delle piante ogni due anni. Il controllo a livello aziendale dell'avvenuta esecuzione sarà effettuato periodicamente.

Si raccomanda, di eseguire una potatura annuale e ove pertinente una potatura straordinaria.

Gestione del vettore

E' obbligatorio il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli e extra agricoli, che nelle aree urbane, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interramento della vegetazione spontanea. **La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al 15 aprile di ciascun anno. In fase di prima applicazione delle misure tale periodo è esteso fino al 30 aprile 2016. Il controllo a livello aziendale dell'esecuzione di tale prescrizione sarà effettuato entro 45 gg dalla scadenza fissata.**

Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell'olivo e in particolare per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive e della margaronia con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti del *P. spumarius* (vedi tabella 1). Si evidenzia che i trattamenti più efficaci per contenere la popolazione adulta della sputacchina e conseguentemente la diffusione del batterio devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

E' vietata la commercializzazione delle specie ospiti di *X. fastidiosa*, con la sola deroga per gli operatori professionali autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del DM 19/06/2015 e s.m.

E' vietato il prelievo di materiale vegetale (ad eccezione dei frutti) dalle specie ospiti di *X. fastidiosa*, coltivate e/o spontanee, presenti sul territorio, fatte salve eventuali deroghe per scopi scientifici, autorizzate ai sensi dell'art. 45 e 46 del D. Lgs 214/05 e le eventuali operazioni di monitoraggio.

In caso di acquisto di "piante specificate" di cui all'allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto, **è obbligatorio** che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.
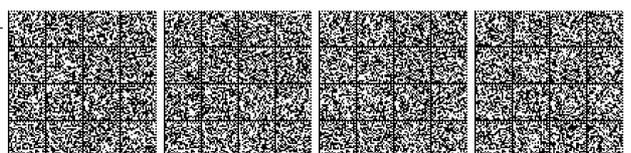
1) Zona sorveglianza

E' costituita da un'area posta a confine della "zona cuscinetto", che si estende senza soluzione di continuità dallo Ionio all'Adriatico, avente una larghezza di circa 30 km, nella quale si devono attuare tutte le misure necessarie per limitare la diffusione del batterio e per mantenere tale zona indenne.

Gestione dell'oliveto

Si raccomanda l'esecuzione di potature ordinarie degli oliveti ogni due anni.

Gestione del vettore

E' obbligatorio eseguire il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori, sia nei terreni agricoli e extra agricoli, che nelle aree urbane, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura ed interramento della vegetazione spontanea. **La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al 15 aprile di ciascun anno. In fase di prima applicazione delle misure tale periodo è esteso fino al 30 aprile 2016. Il controllo a livello aziendale dell'esecuzione di tale prescrizione sarà effettuato entro 45 gg dalla scadenza fissata.**

Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell'olivo e in particolare per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive e della margaronia con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti del *P. spumarius* (vedi tabella 1). Si evidenzia che i trattamenti più efficaci per contenere la popolazione adulta della sputacchina e conseguentemente la diffusione del batterio devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

In caso di acquisto di " piante specificate " di cui all'allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto o commercializzazione, **è obbligatorio** che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.

2) Zona indenne

La zona indenne del territorio regionale, di cui al DM del 18/02/2016, è costituita dal restante territorio della Regione Puglia posto a nord della "zona di sorveglianza".

Gestione dell'oliveto

Si raccomanda l'esecuzione di potature ordinarie degli oliveti ogni due anni.

Gestione del vettore

Si raccomanda il controllo meccanico degli stadi giovanili dei vettori per mezzo di lavorazioni superficiali o trinciatura ed interramento della vegetazione spontanea da effettuarsi entro il mese di aprile.

Si raccomanda di eseguire gli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei parassiti dell'olivo e in particolare per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive e della margaronia con insetticidi autorizzati che hanno efficacia anche nei confronti del *P. spumarius* (vedi tabella 1) . Si evidenzia che i trattamenti più efficaci per contenere la popolazione adulta della sputacchina e conseguentemente la diffusione del batterio devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra maggio e agosto (2 trattamenti).

Altre prescrizioni

In caso di acquisto di "piante specificate" di cui all'allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto o commercializzazione, **è obbligatorio** che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.

ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

Date le modalità di diffusione di *X. Fastidiosa*, su esposte, risulta evidente che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in modo passivo, attraverso mezzi indiretti come:

- indumenti o parti del corpo delle persone, su cui può aderire il vettore, durante lo stazionamento in campi o giardini;
- mezzi meccanici di trasporto;

pertanto, è utile:

- spazzolare gli abiti e scarpe prima di risalire sul mezzo di trasporto;
- chiudere i finestrini degli automezzi durante la sosta in zone infette.

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Il presente documento sarà pubblicato sul BURP e sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Osservatorio fitosanitario e ai Servizi Provinciali Agricoltura, contattando per mail i seguenti funzionari:

Dr. Anna Percoco - Servizio Osservatorio Fitosanitario - a.percoco@regione.puglia.it

Dr. Angelo Delle Donne - Servizio Provinciale Agricoltura Lecce - a.delledonne@regione.puglia.it

Dr. Cosimo Cavallo - Servizio Provinciale Agricoltura Brindisi - c.cavallo@regione.puglia.it

Dr. Pasquale Dimitri - Servizio Provinciale Agricoltura Taranto - p.dimitri@regione.puglia.it

Eventuali comunicazioni inerenti l'attuazione delle presenti misure fitosanitarie saranno pubblicate sul sito istituzionale: www.emergenzaxylella.it

L'elenco delle piante ospiti alla *X. fastidiosa* è disponibile sul seguente sito:

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm

17A00499
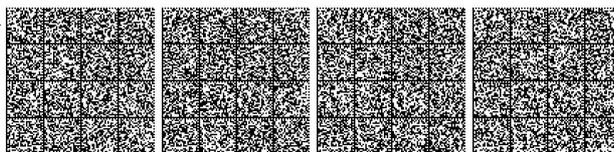
DECRETO 12 gennaio 2017.

Iscrizione di varietà di riso e di lino ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2027, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Riso

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
16537	Apache Red	Priora Roberto
16536	Bestrose	Lugano Leonardo S.r.l.
16688	**CL28**	Ente Nazionale Risi
16689	**CL33**	Ente Nazionale Risi
16779	Fiamma	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi
16553	Fuoco	SA.PI.SE. Sardo Piemontese Sementi
16473	Gelso	S.I.S. Società Italiana Sementi
16471	Gilda	S.I.S. Società Italiana Sementi
16658	Mirai	Camalia Sementi
16566	**RG202**	Riso Gallo S.p.A.
16532	Telemaco	Lugano Leonardo S.r.l.
16475	Volano nano	S.I.S. Società Italiana Sementi
881	Ariete	Marchetti Domenico

Lino

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
16371	Orival	Laboulet Semences – FR

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A00631

DECRETO 12 gennaio 2017.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà riportate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Considerata la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Festuca arundinacea	12339	Greenheaven	SE.FO.BI S.r.l. - IT	Den Haan Zaden - NL
Erba medica	458	Prosementi Bologna	Società produttori sementi S.p.a.	Prosementi S.r.l.
Erba medica	8731	Minerva	Società produttori sementi S.p.a.	Prosementi S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: GATTO

17A00632

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2016.

Scioglimento della «Liberi Orizzonti cooperativa sociale», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente non è più in grado di raggiungere gli scopi per cui si è costituito in quanto, è inattivo dal marzo 2015 e la compagine sociale ha presentato formale richiesta di dimissioni;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 novembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Liberi orizzonti cooperativa sociale» con sede in Potenza (codice fiscale 01585140765), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (Potenza) il 4 settembre 1963 (codice fiscale CLCRSO63P44G663C), domiciliata in Potenza, via del Gallitello n. 125.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

17A00528

DECRETO 10 gennaio 2017.

Scioglimento della «Petrale società cooperativa», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Associazione generale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Petrale società cooperativa» con sede in Salerno (codice fiscale n. 04747140657), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il il dott. Giuseppe Formisano, nato a Pompei (NA) il 10 marzo 1981 (C.F. FRMGPP81C10G813C) e domiciliato in Cercola (NA), via L. Giordano n. 51.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00635

DECRETO 10 gennaio 2017.

Scioglimento della «Amici cooperativa sociale onlus», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016, favorevole all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore per il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per oltre due anni consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Amici Cooperativa Sociale ONLUS», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 02874630367), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Crapolicchio, nato a Roma il 29 ottobre 1956 (codice fiscale CRP CRL 56R29 H501M), domiciliato in Fiano Romano (RM), piazza della Libertà n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A00636

DECRETO 20 gennaio 2017.

Integrazioni e modifiche al decreto 31 marzo 2016 recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2015 di modifica al decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale il quale, tra l'altro, prevede che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche assuma la denominazione di Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (DGS-UNMIG);

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2016, pubblicato nel S.O. n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2016, recante «approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2016» (di seguito: decreto direttoriale 31 marzo 2016);

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Vista l'istanza della società Pravisani S.p.a. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di sei prodotti esplodenti di cui alla tabella 1, fabbricati dalla società spagnola Maxam Europe S.A.;

Vista la documentazione inviata dalla società Pravisani S.p.a. con cui si attesta per detti prodotti, l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato spagnolo Laboratorio Ufficiale J.M. Madariaga (LOM), all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Vista la documentazione inviata dalla società Pravisani S.p.a. intesa all'inserimento in elenco in qualità di fabbricante di sei prodotti di cui alla tabella 2, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive;

Considerata l'urgenza manifestata dalla società Pravisani S.p.a. per il riconoscimento dei prodotti in tabella 1 e per l'inserimento della medesima società in qualità di fabbricante dei prodotti in tabella 2;

Visto il versamento di euro 600,00 effettuato dalla società Pravisani S.p.a. per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2016, dei prodotti di cui alla tabella 1 e 2;

Ritenuto opportuno l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 31 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla società Pravisani S.p.a.

1. I prodotti di cui alla successiva tabella 1, fabbricati dalla società Maxam Europe S.A. nello stabilimento di Galdakano - Spagna (codice società *MXE)* e intestati alla società Pravisani S.p.a. (codice società *PRA)*, sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con i codici del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
RIOCUT L 10-100	1Aa 5108	MXE (import. PRA)
RIOCUT L 10-200	1Aa 5109	MXE (import. PRA)
RIOCUT L 30-100	1Aa 5110	MXE (import. PRA)
RIOCUT L 30-200	1Aa 5111	MXE (import. PRA)
RIOCUT L 50-100	1Aa 5112	MXE (import. PRA)
RIOCUT L 50-200	1Aa 5113	MXE (import. PRA)

3. I prodotti di cui alla seguente tabella 2 già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive sono fabbricati anche dalla società Pravisani S.p.a. (codice società *PRA)*:

Tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/Rappresentante autorizzato
RIOCORD PV 6	2F 1049	UEB (import. *PRA)*, PRA
RIOCORD PV 10	2F 1050	UEB (import. *PRA)*, PRA
RIOCORD PV 12	2F 1051	UEB (import. *PRA)*, PRA
RIOCORD PV 20	2F 1052	UEB (import. *PRA)*, PRA
RIOCORD PV 40	2F 1053	UEB (import. *PRA)*, PRA
RIOCORD PV 100	2F 1054	UEB (import. *PRA)*, PRA

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2017

Il direttore generale: TERLIZZESE

17A00633
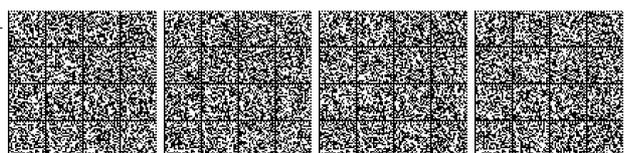
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norvasc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 23/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Pricetag Spa è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Norvasc;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Pricetag Spa ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC numeri da 044428023 a 044428050;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORVASC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10 mg compresse» 14 compresse - AIC n. 044428023 (in base 10) 1BCURR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,46.

Confezione: «10 mg compresse» 14 compresse - AIC n. 044428035 (in base 10) 1BCUS3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,46.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse - AIC n. 044428047 (in base 10) 1BCUSH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,71.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,13.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse - AIC n. 044428050 (in base 10) 1BCUSL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,71.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,13.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Norvasc è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00531

DETERMINA 11 gennaio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 24/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Augmentin;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 038291086;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - AIC n. 038291086 (in base 10) 14JKNG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Augmentin è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 11 gennaio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A00532

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 21 dicembre 2016.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Delibera n. 26309).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 21 dicembre 2016;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità pubblicato nell'Edizione speciale del Bollettino - Supplemento al n. 40/2015 del 9 novembre 2015, e in particolare l'art. 17;

Visto il comma 1 dell'art. 5-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, che ha aggiunto il comma 7-*ter* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

Vista la delibera dell'Autorità del 24 febbraio 2016 che ha fissato il contributo previsto dal comma 7-*ter* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, anche per l'anno 2016, nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale alla data della medesima delibera, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro;

Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014);

Visto il progetto di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 redatto dalla Direzione generale amministrazione - Direzione bilancio e ragioneria e presentato dal Segretario generale;

Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 184 del 18 novembre 2016;

Delibera:

1) Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

2) Di pubblicare la presente delibera e lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2017 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

Roma, 21 dicembre 2016

Il Presidente: PITRUZZELLA

Il Segretario generale: CHIEPPA

ALLEGATO

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	112.515.488,68					120.995.000,00	
Fondo di Cassa iniziale presunto			0,00				124.995.000,00
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	1.200.000,00	0,00	172.000,00	0,00 0,00	1.175.000,00 147.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200.000,00	0,00	172.000,00	0,00 0,00	1.175.000,00 147.000,00	25.000,00	25.000,00
3 - Entrate extratributarie							
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	50.000,00 50.000,00	77.050.000,00	77.050.000,00
3.3 - Interessi attivi							
Totale 3.3 - Interessi attivi	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 0,00	119.000,00 119.000,00	21.000,00	21.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti							
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	838.000,00	2.000.000,00	920.000,00	0,00 772.000,00	350.000,00 0,00	488.000,00	1.692.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.078.000,00	2.000.000,00	71.160.000,00	7.000.000,00 7.772.000,00	519.000,00 169.000,00	77.559.000,00	78.763.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	21.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 0,00	9.129.000,00 0,00	12.844.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsone CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
9.2 - Entrate per conto terzi							
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	23.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 15.000,00	11.114.000,00 0,00	12.859.000,00	15.000,00
Totale Entrata	95.643.000,00	2.000.000,00	71.332.000,00	7.608.000,00 7.787.000,00	12.808.000,00 316.000,00	90.443.000,00	78.803.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00					0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	208.158.488,68	2.000.000,00	71.332.000,00	7.608.000,00 7.787.000,00	12.808.000,00 316.000,00	211.438.000,00	203.798.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						0,00	
Missione 12 - Regolazione dei mercati							
Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	10.001.600,00	1.295.150,00	9.181.625,67	412.020,00 1.755.344,91	430.000,00 498.200,58	9.983.620,00	10.438.770,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	544.000,00	0,00	544.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	584.000,00	584.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	318.000,00	0,00	324.171,96	11.295,00 11.295,00	130.860,00 137.031,96	198.435,00	198.435,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	10.863.600,00	1.295.150,00	10.049.797,63	463.315,00 1.806.639,91	560.860,00 635.232,54	10.766.055,00	11.221.205,00
Tot. Programma 1 - A.1 - Tutela della concorrenza	10.863.600,00	1.295.150,00	10.049.797,63	463.315,00 1.806.639,91	560.860,00 635.232,54	10.766.055,00	11.221.205,00
Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	7.205.200,00	812.000,00	6.699.707,35	759.405,00 1.618.998,83	501.800,00 568.901,18	7.462.805,00	7.749.805,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	393.200,00	0,00	393.200,00	39.800,00 39.800,00	0,00 0,00	433.000,00	433.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	183.100,00	0,00	183.631,25	8.655,00 8.655,00	63.160,00 63.691,25	128.595,00	128.595,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	7.781.500,00	812.000,00	7.276.538,60	807.860,00 1.667.453,83	564.960,00 632.592,43	8.024.400,00	8.311.400,00
Tot. Programma 2 - A.2 - Tutela dei consumatori	7.781.500,00	812.000,00	7.276.538,60	807.860,00 1.667.453,83	564.960,00 632.592,43	8.024.400,00	8.311.400,00
Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese							

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	1.902.500,00	265.000,00	1.727.276,68	79.775,00 340.775,00	110.300,00 130.076,68	1.871.975,00	1.937.975,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	92.500,00	0,00	92.500,00	15.500,00 15.500,00	0,00 0,00	108.000,00	108.000,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	31.000,00	0,00	31.000,00	3.195,00 3.195,00	10.180,00 10.180,00	24.015,00	24.015,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	2.026.000,00	265.000,00	1.850.776,68	98.470,00 359.470,00	120.480,00 140.256,68	2.003.990,00	2.069.990,00
Tot. Programma 3 - A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	2.026.000,00	265.000,00	1.850.776,68	98.470,00 359.470,00	120.480,00 140.256,68	2.003.990,00	2.069.990,00
Totale Missione 12 - Regolazione dei mercati	20.671.100,00	2.372.150,00	19.177.112,91	1.369.645,00 3.833.563,74	1.246.300,00 1.408.081,65	20.794.445,00	21.602.595,00
Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	7.358.600,00	954.200,00	6.676.525,17	485.895,00 1.478.761,51	268.000,00 309.591,68	7.576.495,00	7.845.695,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	484.910,00	0,00	484.910,00	23.390,00 23.390,00	100,00 100,00	508.200,00	508.200,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	1.077.000,00	0,00	1.077.393,68	8.440,00 8.440,00	41.540,00 41.933,68	1.043.900,00	1.043.900,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	8.920.510,00	954.200,00	8.238.828,85	517.725,00 1.510.591,51	309.640,00 351.625,36	9.128.595,00	9.397.795,00
Tot. Programma 2 - B.1 - Indirizzo politico	8.920.510,00	954.200,00	8.238.828,85	517.725,00 1.510.591,51	309.640,00 351.625,36	9.128.595,00	9.397.795,00
Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza							
1 - Spese correnti							

Spese

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2017

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Tot. 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	15.881.100,00	1.848.500,00	14.802.162,25	1.195.205,00 3.137.258,72	503.200,00 831.815,97	16.573.105,00	17.107.605,00
Tot. 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.019.200,00	0,00	1.019.200,00	143.800,00 143.800,00	4.500,00 4.500,00	1.158.500,00	1.158.500,00
Tot. 1.3 - Acquisto di beni e servizi	11.835.950,00	581.350,00	13.226.276,70	399.720,00 321.196,40	1.580.165,00 2.858.968,10	10.655.505,00	10.688.505,00
Tot. 1.4 - Trasferimenti correnti	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
Tot. 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.612.000,00	100.000,00	1.939.082,43	0,00 0,00	347.000,00 609.082,43	1.265.000,00	1.330.000,00
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	360.000,00	0,00	425.117,28	10.000,00 10.000,00	230.000,00 295.117,28	140.000,00	140.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	38.988.250,00	2.529.850,00	39.691.838,66	3.248.725,00 5.112.255,12	6.164.865,00 8.099.483,78	36.072.110,00	36.704.610,00
2 - Spese in conto capitale							
Tot. 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.969.150,00	290.000,00	2.571.347,53	450.000,00 441.543,57	699.150,00 1.242.891,10	1.720.000,00	1.770.000,00
Tot. Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.969.150,00	290.000,00	2.571.347,53	450.000,00 441.543,57	699.150,00 1.242.891,10	1.720.000,00	1.770.000,00
Tot. Programma 3 - B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	40.957.400,00	2.819.850,00	42.263.186,19	3.698.725,00 5.553.798,69	6.864.015,00 9.342.374,88	37.792.110,00	38.474.610,00
Totale Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	49.877.910,00	3.774.050,00	50.502.015,04	4.216.450,00 7.064.390,20	7.173.655,00 9.694.000,24	46.920.705,00	47.872.405,00
Missione 33 - Fondi da ripartire							
Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali							
1 - Spese correnti							
Tot. 1.10 - Altre spese correnti	114.244.480,63	0,00	114.244.480,63	16.619.369,37 0,00	0,00 29.244.480,63	130.863.850,00	85.000.000,00
Tot. Titolo 1 - Spese correnti	114.244.480,63	0,00	114.244.480,63	16.619.369,37 0,00	0,00 29.244.480,63	130.863.850,00	85.000.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previsioni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Tot. Programma 2 - C.2 - Fondi di riserva e speciali	114.244.480,63	0,00	114.244.480,63	16.619.369,37 0,00	0,00 29.244.480,63	130.863.850,00	85.000.000,00
Totale Missione 33 - Fondi da ripartire	114.244.480,63	0,00	114.244.480,63	16.619.369,37 0,00	0,00 29.244.480,63	130.863.850,00	85.000.000,00
Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
Tot. 7.1 - Uscite per partite di giro	21.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 0,00	9.129.000,00 0,00	12.844.000,00	0,00
Tot. 7.2 - Uscite per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Tot. Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	23.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 15.000,00	11.114.000,00 0,00	12.859.000,00	15.000,00
Tot. Programma 1 - D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	23.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 15.000,00	11.114.000,00 0,00	12.859.000,00	15.000,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi e partite di giro	23.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 15.000,00	11.114.000,00 0,00	12.859.000,00	15.000,00
Totale Spese	**208.158.490,63**	**6.146.200,00**	**183.923.608,58**	**22.813.464,37** **10.912.953,94**	**19.533.955,00** **40.346.562,52**	**211.438.000,00**	**154.490.000,00**

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Utilizzo avanzo di Amministrazione **Fondo di Cassa iniziale**	112.515.488,68		0,00			120.995.000,00	124.995.000,00
2 - Trasferimenti correnti							
2.1 - Trasferimenti correnti							
2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza							
2.1.1.3.1 - Trasferimenti correnti da INPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Totale 2.1.1.3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
Totale 2.1.1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00
2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
2.1.5.1.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	200.000,00	0,00	172.000,00	0,00 0,00	175.000,00 147.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale 2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	200.000,00	0,00	172.000,00	0,00 0,00	175.000,00 147.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale 2.1.5 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	200.000,00	0,00	172.000,00	0,00 0,00	175.000,00 147.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale 2.1 - Trasferimenti correnti	1.200.000,00	0,00	172.000,00	0,00 0,00	1.175.000,00 147.000,00	25.000,00	25.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200.000,00	0,00	172.000,00	0,00 0,00	1.175.000,00 147.000,00	25.000,00	25.000,00
3 - Entrate extratributarie							
3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese							
3.2.3.1.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	70.050.000,00	70.050.000,00
Totale 3.2.3.1 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	70.050.000,00	70.050.000,00
3.2.3.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.							
3.2.3.99.1 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale 3.2.3.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale 3.2.3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	50.000,00 50.000,00	77.050.000,00	77.050.000,00
Totale 3.2 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	70.100.000,00	0,00	70.100.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	50.000,00 50.000,00	77.050.000,00	77.050.000,00
3.3 - Interessi attivi							
3.3.3 - Altri interessi attivi							
3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche							
3.3.3.3.1 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	15.000,00	15.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 3.3.3.3 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali							
3.3.3.4.1 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	54.000,00 54.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale 3.3.3.4 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	54.000,00 54.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale 3.3.3 - Altri interessi attivi	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 0,00	119.000,00 119.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale 3.3 - Interessi attivi	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00 0,00	119.000,00 119.000,00	21.000,00	21.000,00
3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti							
3.5.2 - Rimborsi in entrata							
3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
3.5.2.1.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	800.000,00	1.780.000,00	800.000,00	0,00 660.000,00	340.000,00 0,00	460.000,00	1.460.000,00
Totale 3.5.2.1 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	800.000,00	1.780.000,00	800.000,00	0,00 660.000,00	340.000,00 0,00	460.000,00	1.460.000,00
Totale 3.5.2 - Rimborsi in entrata	800.000,00	1.780.000,00	800.000,00	0,00 660.000,00	340.000,00 0,00	460.000,00	1.460.000,00
3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3.5.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.	38.000,00	220.000,00	120.000,00	0,00 112.000,00	10.000,00 0,00	28.000,00	232.000,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 3.5.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	38.000,00	220.000,00	120.000,00	0,00 112.000,00	10.000,00 0,00	28.000,00	232.000,00
Totale 3.5.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	38.000,00	220.000,00	120.000,00	0,00 112.000,00	10.000,00 0,00	28.000,00	232.000,00
Totale 3.5 - Rimborsi e altre entrate correnti	838.000,00	2.000.000,00	920.000,00	0,00 772.000,00	350.000,00 0,00	488.000,00	1.692.000,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.078.000,00	2.000.000,00	71.160.000,00	7.000.000,00 7.772.000,00	519.000,00 169.000,00	77.559.000,00	78.763.000,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.1 - Entrate per partite di giro							
9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente							
9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.1.2.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.200.000,00	0,00	0,00	604.000,00 0,00	0,00 0,00	8.804.000,00	0,00
Totale 9.1.2.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.200.000,00	0,00	0,00	604.000,00 0,00	0,00 0,00	8.804.000,00	0,00
9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
9.1.2.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.934.000,00 0,00	3.066.000,00	0,00
Totale 9.1.2.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.934.000,00 0,00	3.066.000,00	0,00
9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
9.1.2.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.168.000,00 0,00	332.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 9.1.2.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.168.000,00 0,00	332.000,00	0,00
Totale 9.1.2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	20.700.000,00	0,00	0,00	604.000,00 0,00	9.102.000,00 0,00	12.202.000,00	0,00
9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.1.3.1.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	304.000,00	0,00
Totale 9.1.3.1 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	304.000,00	0,00
9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
9.1.3.2.1 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	278.000,00	0,00
Totale 9.1.3.2 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	278.000,00	0,00
Totale 9.1.3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	585.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	7.000,00 0,00	582.000,00	0,00
9.1.99 - Altre entrate per partite di giro							
9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine							
9.1.99.1.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 9.1.99.1 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00

Entrate	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali							
9.1.99.3.1 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 9.1.99.3 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 9.1.99 - Altre entrate per partite di giro	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	60.000,00	0,00
Totale 9.1 - Entrate per partite di giro	21.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 0,00	9.129.000,00 0,00	12.844.000,00	0,00
9.2 - Entrate per conto terzi							
9.2.4 - Depositi di/presso terzi							
9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
9.2.4.1.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4.1 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2.4 - Depositi di/presso terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 9.2 - Entrate per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	23.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 15.000,00	11.114.000,00 0,00	12.859.000,00	15.000,00

Entrate

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017

importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale Entrata	95.643.000,00	2.000.000,00	71.332.000,00	7.608.000,00 7.787.000,00	12.808.000,00 316.000,00	90.443.000,00	78.803.000,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00					0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	208.158.488,68	2.000.000,00	71.332.000,00	7.608.000,00 7.787.000,00	12.808.000,00 316.000,00	211.438.000,00	203.798.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00	
1 - Spese correnti							
1.1 - Redditi da lavoro dipendente							
1.1.1 - Retribuzioni lorde							
1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro							
1.1.1.1.2 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22.257.300,00	0,00	22.259.423,92	1.634.700,00 1.632.576,08	0,00 0,00	23.892.000,00	23.892.000,00
1.1.1.1.3 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	527.300,00	0,00	527.300,00	6.700,00 6.700,00	0,00 0,00	534.000,00	534.000,00
1.1.1.1.4 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	992.000,00	0,00	992.000,00	422.000,00 422.000,00	0,00 0,00	1.414.000,00	1.414.000,00
1.1.1.1.6 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.019.700,00	0,00	3.020.925,52	0,00 0,00	80.700,00 81.925,52	2.939.000,00	2.939.000,00
1.1.1.1.7 - Straordinario per il personale a tempo determinato	214.700,00	0,00	214.700,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	212.000,00	212.000,00
1.1.1.1.8 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	235.000,00	0,00	235.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	315.000,00	315.000,00
Totale 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro	27.246.000,00	0,00	27.249.349,44	2.143.400,00 2.141.276,08	83.400,00 84.625,52	29.306.000,00	29.306.000,00
1.1.1.2 - Altre spese per il personale							
1.1.1.2.2 - Buoni pasto	345.000,00	0,00	345.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	380.000,00	380.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
1.1.1.2.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	941.000,00	250,00	947.223,00	39.520,00 33.547,00	0,00 0,00	980.520,00	980.770,00
Totale 1.1.1.2 - Altre spese per il personale	1.286.000,00	250,00	1.292.223,00	74.520,00 68.547,00	0,00 0,00	1.360.520,00	1.360.770,00
Totale 1.1.1 - Retribuzioni lorde	28.532.000,00	250,00	28.541.572,44	2.217.920,00 2.209.823,08	83.400,00 84.625,52	30.666.520,00	30.666.770,00
1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente							
1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
1.1.2.1.1 - Contributi obbligatori per il personale	7.577.000,00	0,00	7.577.000,00	459.480,00 459.480,00	0,00 0,00	8.036.480,00	8.036.480,00
1.1.2.1.2 - Contributi previdenza complementare	860.000,00	150.000,00	973.208,31	0,00 0,00	38.000,00 1.208,31	822.000,00	972.000,00
1.1.2.1.3 - Contributi per indennità di fine rapporto	355.000,00	0,00	1.995.516,37	0,00 0,00	355.000,00 1.995.516,37	0,00	0,00
Totale 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.792.000,00	150.000,00	10.545.724,68	459.480,00 459.480,00	393.000,00 1.996.724,68	8.858.480,00	9.008.480,00
1.1.2.2 - Contributi sociali figurativi							
1.1.2.2.1 - Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	14.000,00	14.000,00
1.1.2.2.3 - Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	5.025.000,00	5.024.600,00	0,00	0,00 5.390.600,00	1.096.000,00 0,00	3.929.000,00	5.390.600,00
Totale 1.1.2.2 - Contributi sociali figurativi	5.025.000,00	5.024.600,00	0,00	14.000,00 5.404.600,00	1.096.000,00 0,00	3.943.000,00	5.404.600,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.1.2 - Contributi sociali a carico dell'ente	13.817.000,00	5.174.600,00	10.545.724,68	473.480,00 5.864.080,00	1.489.000,00 1.996.724,68	12.801.480,00	14.413.080,00
Totale 1.1 - Redditi da lavoro dipendente	42.349.000,00	5.174.850,00	39.087.297,12	2.691.400,00 8.073.903,08	1.572.400,00 2.081.350,20	43.468.000,00	45.079.850,00
1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente							
1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
1.2.1.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.316.810,00	0,00	2.316.810,00	258.390,00 258.390,00	0,00 0,00	2.575.200,00	2.575.200,00
Totale 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.316.810,00	0,00	2.316.810,00	258.390,00 258.390,00	0,00 0,00	2.575.200,00	2.575.200,00
1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo							
1.2.1.2.1 - Imposta di registro e di bollo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00	22.000,00
Totale 1.2.1.2 - Imposta di registro e di bollo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00	22.000,00
1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani							
1.2.1.6.1 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	170.000,00	170.000,00
1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche							
1.2.1.7.1 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.2.1.7 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
1.2.1.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00
Totale 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00
Totale 1.2.1 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.533.810,00	0,00	2.533.810,00	262.390,00 262.390,00	4.500,00 4.500,00	2.791.700,00	2.791.700,00
Totale 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.533.810,00	0,00	2.533.810,00	262.390,00 262.390,00	4.500,00 4.500,00	2.791.700,00	2.791.700,00
1.3 - Acquisto di beni e servizi							
1.3.1 - Acquisto di beni							
1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni							
1.3.1.1.1 - Giornali e riviste	90.460,00	10.000,00	99.949,67	0,00 0,00	10.460,00 22.949,67	80.000,00	77.000,00
1.3.1.1.2 - Pubblicazioni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Totale 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni	110.460,00	10.000,00	119.949,67	0,00 0,00	10.460,00 22.949,67	100.000,00	97.000,00
1.3.1.2 - Altri beni di consumo							
1.3.1.2.1 - Carta, cancelleria e stampati	76.500,00	3.000,00	87.801,35	0,00 0,00	20.500,00 28.801,35	56.000,00	59.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
1.3.1.2.2 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00 0,00	1.000,00 3.000,00	11.000,00	11.000,00
1.3.1.2.4 - Vestiario	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.2.5 - Accessori per uffici e alloggi	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.2.6 - Materiale informatico	12.500,00	0,00	12.896,50	47.500,00 47.103,50	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00
1.3.1.2.7 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.9 - Beni per attività di rappresentanza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.1.2.14 - Stampati specialistici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.1.2.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46.700,00	40.000,00	98.302,00	0,00 0,00	6.000,00 57.602,00	40.700,00	40.700,00
Totale 1.3.1.2 - Altri beni di consumo	171.200,00	45.000,00	236.499,85	55.500,00 55.103,50	43.000,00 104.903,35	183.700,00	186.700,00
1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario							
1.3.1.5.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Totale 1.3.1 - Acquisto di beni	291.660,00	55.000,00	366.449,52	55.500,00 55.103,50	53.460,00 127.853,02	293.700,00	293.700,00
1.3.2 - Acquisto di servizi							
1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
1.3.2.1.1 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	918.000,00	0,00	918.000,00	0,00 0,00	7.600,00 7.600,00	910.400,00	910.400,00
1.3.2.1.2 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	120.000,00	0,00	120.393,68	0,00 0,00	10.000,00 10.393,68	110.000,00	110.000,00
1.3.2.1.8 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.440,00	0,00	57.440,00	0,00 0,00	19.940,00 19.940,00	37.500,00	37.500,00
Totale 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.095.440,00	0,00	1.095.833,68	0,00 0,00	37.540,00 37.933,68	1.057.900,00	1.057.900,00
1.3.2.2 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
1.3.2.2.1 - Rimborso per viaggio e trasloco	287.000,00	0,00	292.067,54	0,00 0,00	63.000,00 68.067,54	224.000,00	224.000,00
1.3.2.2.2 - Indennità di missione e di trasferta	332.000,00	0,00	335.061,10	0,00 0,00	196.000,00 199.061,10	136.000,00	136.000,00
1.3.2.2.4 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.2.5 - Organizzazione manifestazioni e convegni	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spese | **PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017** | importi in euro

Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.2.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	75.000,00	0,00	75.150,00	0,00 0,00	35.000,00 35.150,00	40.000,00	40.000,00
Totale 1.3.2.2 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	724.000,00	0,00	732.278,64	5.000,00 5.000,00	309.000,00 317.278,64	420.000,00	420.000,00
1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
1.3.2.4.1 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	30.000,00	0,00	36.359,00	0,00 0,00	30.000,00 36.359,00	0,00	0,00
1.3.2.4.3 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	25.000,00	4.000,00	28.575,00	0,00 425,00	0,00 0,00	25.000,00	29.000,00
1.3.2.4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Totale 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	55.000,00	4.000,00	64.934,00	30.000,00 30.425,00	30.000,00 36.359,00	55.000,00	59.000,00
1.3.2.5 - Utenze e canoni							
1.3.2.5.1 - Telefonia fissa	170.000,00	15.000,00	185.350,61	0,00 0,00	70.000,00 85.350,61	100.000,00	100.000,00
1.3.2.5.2 - Telefonia mobile	20.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.5.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	275.000,00	30.000,00	300.010,19	0,00 0,00	50.000,00 65.010,19	225.000,00	235.000,00
1.3.2.5.4 - Energia elettrica	535.000,00	40.000,00	611.000,00	0,00 0,00	85.000,00 151.000,00	450.000,00	460.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.5.5 - Acqua	20.000,00	6.000,00	30.100,00	0,00 0,00	4.000,00 13.100,00	16.000,00	17.000,00
1.3.2.5.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	1.000,00	1.000,00
Totale 1.3.2.5 - Utenze e canoni	1.021.500,00	93.000,00	1.157.960,80	0,00 0,00	209.500,00 324.960,80	812.000,00	833.000,00
1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi							
1.3.2.7.1 - Locazione di beni immobili	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
1.3.2.7.2 - Noleggi di mezzi di trasporto	19.000,00	1.500,00	20.255,89	0,00 0,00	1.000,00 4.255,89	18.000,00	16.000,00
1.3.2.7.4 - Noleggi di hardware	21.000,00	0,00	21.549,00	0,00 0,00	14.000,00 14.549,00	7.000,00	7.000,00
1.3.2.7.6 - Licenze d'uso per software	390.000,00	30.000,00	390.146,45	0,00 0,00	40.000,00 60.146,45	350.000,00	330.000,00
1.3.2.7.8 - Noleggi di impianti e macchinari	60.000,00	20.000,00	80.969,54	0,00 0,00	5.000,00 35.969,54	55.000,00	45.000,00
Totale 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi	5.040.000,00	51.500,00	5.062.920,88	0,00 0,00	60.000,00 114.920,88	4.980.000,00	4.948.000,00
1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni							
1.3.2.9.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00 0,00	1.000,00 1.100,00	3.000,00	3.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.9.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	15.000,00	0,00	15.285,48	20.000,00 19.714,52	0,00 0,00	35.000,00	35.000,00
1.3.2.9.4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	405.000,00	37.500,00	479.913,85	0,00 0,00	47.000,00 121.913,85	358.000,00	358.000,00
1.3.2.9.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	55.000,00	0,00	58.554,68	0,00 0,00	50.000,00 53.554,68	5.000,00	5.000,00
1.3.2.9.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.000,00	3.350,00	111.003,72	0,00 0,00	43.000,00 67.003,72	45.000,00	44.000,00
Totale 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	567.000,00	40.850,00	668.857,73	20.000,00 19.714,52	141.000,00 243.572,25	446.000,00	445.000,00
1.3.2.10 - Consulenze							
1.3.2.10.1 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.350,00	6.350,00
1.3.2.10.2 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00 0,00	100,00 100,00	32.000,00	32.000,00
Totale 1.3.2.10 - Consulenze	38.450,00	0,00	38.450,00	0,00 0,00	100,00 100,00	38.350,00	38.350,00
1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche							
1.3.2.11.1 - Interpretariato e traduzioni	70.000,00	0,00	70.590,54	0,00 0,00	20.000,00 20.590,54	50.000,00	50.000,00
1.3.2.11.6 - Patrocinio legale	450.000,00	44.000,00	459.375,16	0,00 0,00	250.000,00 248.375,16	200.000,00	211.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	430.000,00	10.000,00	439.571,08	0,00 0,00	85.000,00 94.571,08	345.000,00	345.000,00
Totale 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	950.000,00	54.000,00	969.536,78	0,00 0,00	355.000,00 363.536,78	595.000,00	606.000,00
1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
1.3.2.12.1 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	760.000,00	0,00	799.704,42	100.000,00 60.295,58	0,00 0,00	860.000,00	860.000,00
Totale 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	760.000,00	0,00	799.704,42	100.000,00 60.295,58	0,00 0,00	860.000,00	860.000,00
1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
1.3.2.13.1 - Servizi di sorveglianza e custodia	405.000,00	42.000,00	444.567,58	0,00 0,00	55.000,00 92.567,58	350.000,00	352.000,00
1.3.2.13.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	467.000,00	73.500,00	932.819,69	0,00 0,00	22.000,00 487.819,69	445.000,00	445.000,00
1.3.2.13.3 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	145.000,00	20.000,00	331.492,93	0,00 0,00	13.000,00 199.492,93	132.000,00	132.000,00
1.3.2.13.4 - Stampa e rilegatura	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	182.000,00	30.000,00	367.669,95	0,00 0,00	11.000,00 196.669,95	171.000,00	171.000,00
Totale 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.221.000,00	165.500,00	2.098.550,15	0,00 0,00	113.000,00 988.550,15	1.108.000,00	1.110.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.16 - Servizi amministrativi							
1.3.2.16.1 - Pubblicazione bandi di gara	36.500,00	5.000,00	43.268,94	0,00 0,00	6.500,00 13.268,94	30.000,00	30.000,00
1.3.2.16.2 - Spese postali	53.000,00	0,00	53.019,98	0,00 0,00	48.000,00 48.019,98	5.000,00	5.000,00
1.3.2.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	123.000,00	7.500,00	147.946,96	25.000,00 53,04	0,00 0,00	148.000,00	148.000,00
Totale 1.3.2.16 - Servizi amministrativi	212.500,00	12.500,00	244.235,88	25.000,00 53,04	54.500,00 61.288,92	183.000,00	183.000,00
1.3.2.17 - Servizi finanziari							
1.3.2.17.1 - Commissioni per servizi finanziari	15.000,00	0,00	15.001,30	0,00 0,00	0,00 1,30	15.000,00	15.000,00
Totale 1.3.2.17 - Servizi finanziari	15.000,00	0,00	15.001,30	0,00 0,00	0,00 1,30	15.000,00	15.000,00
1.3.2.18 - Servizi sanitari							
1.3.2.18.1 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	58.000,00	10.000,00	64.541,36	0,00 0,00	18.000,00 21.541,36	40.000,00	43.000,00
Totale 1.3.2.18 - Servizi sanitari	58.000,00	10.000,00	64.541,36	0,00 0,00	18.000,00 21.541,36	40.000,00	43.000,00
1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni							
1.3.2.19.1 - Gestione e manutenzione applicazioni	115.000,00	20.000,00	134.169,25	0,00 0,00	15.000,00 34.169,25	100.000,00	100.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP 2017 (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS 2017 (G=C+DCS-ECS)
1.3.2.19.2 - Assistenza all'utente e formazione	85.000,00	0,00	91.557,50	0,00 0,00	60.000,00 66.557,50	25.000,00	25.000,00
1.3.2.19.3 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	150.000,00	0,00	150.366,00	0,00 0,00	34.000,00 34.366,00	116.000,00	116.000,00
1.3.2.19.5 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	495.000,00	40.000,00	516.351,78	0,00 0,00	70.000,00 76.351,78	425.000,00	440.000,00
1.3.2.19.6 - Servizi di sicurezza	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.19.7 - Servizi di gestione documentale	80.000,00	5.000,00	83.190,24	170.000,00 166.809,76	0,00 0,00	250.000,00	250.000,00
1.3.2.19.9 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	280.000,00	20.000,00	280.000,00	0,00 0,00	170.000,00 160.000,00	110.000,00	120.000,00
Totale 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.295.000,00	85.000,00	1.345.634,77	170.000,00 166.809,76	429.000,00 451.444,53	1.036.000,00	1.061.000,00
1.3.2.99 - Altri servizi							
1.3.2.99.2 - Altre spese legali	100.000,00	10.000,00	117.083,68	10.000,00 0,00	0,00 7.083,68	110.000,00	110.000,00
1.3.2.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	500,00
Totale 1.3.2.99 - Altri servizi	100.500,00	10.000,00	117.583,68	10.000,00 0,00	0,00 7.083,68	110.500,00	110.500,00
Totale 1.3.2 - Acquisto di servizi	13.153.390,00	526.350,00	14.476.024,07	360.000,00 282.297,90	1.756.640,00 2.968.571,97	11.756.750,00	11.789.750,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.3 - Acquisto di beni e servizi	13.445.050,00	581.350,00	14.842.473,59	415.500,00 337.401,40	1.810.100,00 3.096.424,99	12.050.450,00	12.083.450,00
1.4 - Trasferimenti correnti							
1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							
1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali							
1.4.1.1.1 - Trasferimenti correnti a Ministeri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.10 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
1.4.1.1.20 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Totale 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
Totale 1.4.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
Totale 1.4 - Trasferimenti correnti	8.280.000,00	0,00	8.280.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	3.500.000,00 3.500.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate							
1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)							
1.9.1.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	312.000,00	100.000,00	516.704,63	0,00 0,00	47.000,00 186.704,63	265.000,00	330.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017					importi in euro	
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.9.1.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	312.000,00	100.000,00	516.704,63	0,00 0,00	47.000,00 186.704,63	265.000,00	330.000,00
Totale 1.9.1 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	312.000,00	100.000,00	516.704,63	0,00 0,00	47.000,00 186.704,63	265.000,00	330.000,00
1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.4.1 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Totale 1.9.99.4 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
1.9.99.5.1 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000.000,00	0,00	1.122.377,80	0,00 0,00	0,00 122.377,80	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale 1.9.99.5 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000.000,00	0,00	1.122.377,80	0,00 0,00	0,00 122.377,80	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale 1.9.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.300.000,00	0,00	1.422.377,80	0,00 0,00	300.000,00 422.377,80	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.612.000,00	100.000,00	1.939.082,43	0,00 0,00	347.000,00 609.082,43	1.265.000,00	1.330.000,00
1.10 - Altre spese correnti							
1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti							
1.10.1.1 - Fondo di riserva							
1.10.1.1.1 - Fondi di riserva	114.244.480,63	0,00	114.244.480,63	16.619.369,37 0,00	0,00 29.244.480,63	130.863.850,00	85.000.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.10.1.1 - Fondo di riserva	114.244.480,63	0,00	114.244.480,63	16.619.369,37 0,00	0,00 29.244.480,63	130.863.850,00	85.000.000,00
Totale 1.10.1 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	114.244.480,63	0,00	114.244.480,63	16.619.369,37 0,00	0,00 29.244.480,63	130.863.850,00	85.000.000,00
1.10.4 - Premi di assicurazione							
1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni							
1.10.4.1.2 - Premi di assicurazione su beni immobili	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
1.10.4.1.3 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	60.000,00	60.000,00
Totale 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni	65.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale 1.10.4 - Premi di assicurazione	65.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	60.000,00	60.000,00
1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni							
1.10.5.2.1 - Spese per risarcimento danni	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00 0,00	30.000,00 80.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale 1.10.5.2 - Spese per risarcimento danni	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00 0,00	30.000,00 80.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.5.99 - Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.							
1.10.5.99.999 - Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 1.10.5.99 - Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Totale 1.10.5 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	95.000,00	0,00	145.000,00	0,00 0,00	45.000,00 95.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.							
1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	200.000,00	0,00	215.117,28	0,00 0,00	170.000,00 185.117,28	30.000,00	30.000,00
Totale 1.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	200.000,00	0,00	215.117,28	0,00 0,00	170.000,00 185.117,28	30.000,00	30.000,00
Totale 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	200.000,00	0,00	215.117,28	0,00 0,00	170.000,00 185.117,28	30.000,00	30.000,00
Totale 1.10 - Altre spese correnti	114.604.480,63	0,00	114.669.597,91	16.629.369,37 10.000,00	230.000,00 29.539.597,91	131.003.850,00	85.140.000,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	182.824.340,63	5.856.200,00	181.352.261,05	21.498.659,37 10.183.694,48	7.464.000,00 38.830.955,53	196.859.000,00	152.705.000,00
2 - Spese in conto capitale							
2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
2.2.1 - Beni materiali							
2.2.1.3 - Mobili e arredi							
2.2.1.3.1 - Mobili e arredi per ufficio	30.000,00	0,00	37.378,56	20.000,00 12.621,44	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 2.2.1.3 - Mobili e arredi	30.000,00	0,00	37.378,56	20.000,00 12.621,44	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
2.2.1.5 - Attrezzature							
2.2.1.5.999 - Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Totale 2.2.1.5 - Attrezzature	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00	20.000,00
2.2.1.6 - Macchine per ufficio							
2.2.1.6.1 - Macchine per ufficio	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale 2.2.1.6 - Macchine per ufficio	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.1.7 - Hardware							
2.2.1.7.1 - Server	70.000,00	0,00	70.967,70	0,00 0,00	10.000,00 10.967,70	60.000,00	60.000,00
2.2.1.7.2 - Postazioni di lavoro	150.000,00	0,00	151.077,87	100.000,00 98.922,13	0,00 0,00	250.000,00	250.000,00
2.2.1.7.3 - Periferiche	30.000,00	0,00	31.520,78	0,00 0,00	10.000,00 11.520,78	20.000,00	20.000,00
2.2.1.7.4 - Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.7.999 - Hardware n.a.c.	200.000,00	80.000,00	309.153,40	0,00 0,00	130.000,00 179.153,40	70.000,00	130.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 2.2.1.7 - Hardware	450.000,00	80.000,00	562.719,75	110.000,00 108.922,13	150.000,00 201.641,88	410.000,00	470.000,00
2.2.1.99 - Altri beni materiali							
2.2.1.99.1 - Materiale bibliografico	120.000,00	10.000,00	124.411,49	0,00 0,00	0,00 14.411,49	120.000,00	110.000,00
Totale 2.2.1.99 - Altri beni materiali	120.000,00	10.000,00	124.411,49	0,00 0,00	0,00 14.411,49	120.000,00	110.000,00
Totale 2.2.1 - Beni materiali	690.000,00	90.000,00	814.509,80	150.000,00 141.543,57	220.000,00 286.053,37	620.000,00	670.000,00
2.2.3 - Beni immateriali							
2.2.3.2 - Software							
2.2.3.2.1 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.279.150,00	200.000,00	1.756.837,73	0,00 0,00	479.150,00 956.837,73	800.000,00	800.000,00
2.2.3.2.2 - Acquisto software	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Totale 2.2.3.2 - Software	1.279.150,00	200.000,00	1.756.837,73	300.000,00 300.000,00	479.150,00 956.837,73	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale 2.2.3 - Beni immateriali	1.279.150,00	200.000,00	1.756.837,73	300.000,00 300.000,00	479.150,00 956.837,73	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.969.150,00	290.000,00	2.571.347,53	450.000,00 441.543,57	699.150,00 1.242.891,10	1.720.000,00	1.770.000,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.969.150,00	290.000,00	2.571.347,53	450.000,00 441.543,57	699.150,00 1.242.891,10	1.720.000,00	1.770.000,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
7.1 - Uscite per partite di giro							
7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.200.000,00	0,00	0,00	604.000,00 0,00	0,00 0,00	8.804.000,00	0,00
Totale 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.200.000,00	0,00	0,00	604.000,00 0,00	0,00 0,00	8.804.000,00	0,00
7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
7.1.2.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.934.000,00 0,00	3.066.000,00	0,00
Totale 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.934.000,00 0,00	3.066.000,00	0,00
7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
7.1.2.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.168.000,00 0,00	332.000,00	0,00
Totale 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.168.000,00 0,00	332.000,00	0,00
Totale 7.1.2 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	20.700.000,00	0,00	0,00	604.000,00 0,00	9.102.000,00 0,00	12.202.000,00	0,00
7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.1.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	304.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	304.000,00	0,00
7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
7.1.3.2.1 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	278.000,00	0,00
Totale 7.1.3.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	278.000,00	0,00
Totale 7.1.3 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	585.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00	7.000,00 0,00	582.000,00	0,00
7.1.99 - Altre uscite per partite di giro							
7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine							
7.1.99.1.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
Totale 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00
7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali							
7.1.99.3.1 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 7.1.99.3 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	10.000,00	0,00
Totale 7.1.99 - Altre uscite per partite di giro	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	60.000,00	0,00

Spese	PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE 2017						importi in euro
Voce - Descrizione	Previsioni CP definitive dell'Esercizio precedente (A)	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso (B)	Previoni CS definitive dell'Esercizio precedente (C)	Variazioni + (DCP) (DCS)	Variazioni - (ECP) (ECS)	Previsione CP **2017** (F=A+DCP-ECP)	Previsione CS **2017** (G=C+DCS-ECS)
Totale 7.1 - Uscite per partite di giro	21.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 0,00	9.129.000,00 0,00	12.844.000,00	0,00
7.2 - Uscite per conto terzi							
7.2.4 - Depositi di/presso terzi							
7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi							
7.2.4.2.1 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2.4 - Depositi di/presso terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale 7.2 - Uscite per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	1.985.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	23.365.000,00	0,00	0,00	608.000,00 15.000,00	11.114.000,00 0,00	12.859.000,00	15.000,00
Totale Spesa	208.158.490,63	6.146.200,00	183.923.608,58	22.556.659,37 10.640.238,05	19.277.150,00 40.073.846,63	211.438.000,00	154.490.000,00

17A00629

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bupixamol».

Con la determina n. aRM - 288/2016 - 549 del 28 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della L. Molteni & C. dei F.lli Alitti, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BUPIXAMOL:

confezione: A.I.C. n. 0317647035;

descrizione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 10 ml;

confezione: A.I.C. n. 0317647047;

descrizione: «5 mg/ ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 10 fiale 10 ml;

confezione: A.I.C. n. 0317647050;

descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica» 5 fiale 2 ml;

confezione: A.I.C. n. 0317647086;

descrizione: «0,5 % soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 0317647098;

descrizione: «5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 10 fiale 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 0317647163;

descrizione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala PE da 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 0317647175;

descrizione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale PE da 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 0317647199;

descrizione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala PP da 10 ml;

confezione: A.I.C. n. 0317647201;

descrizione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 2 fiale PP da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00523

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di importazione parallela, dei medicinali per uso umano «Lescol», «Coversyl» e «Olmetec».

Con la determina aRM - 289/2016 - 2696 del 28 dicembre 2016 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determina, i codici AIC dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati:

Specialità medicinale: LESCOL.

Confezione: 042085011.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Francia.

Specialità medicinale: COVERSYL.

Confezione: 041990019.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse PP.

Paese di provenienza: Belgio.

Specialità medicinale: OLMETEC.

Confezione: 044427019.

Descrizione: 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 20 mg.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00524

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arulatan».

Con la determina n. aRM - 290/2016 - 3272 del 28 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Dr. Gerhard Mann Chem.pharm. Fabrik Gmbh, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: ARULATAN.

Confezione: 040719015.

Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 1 flacone contagocce LDPE da 2,5 ml.

Confezione: 040719027.

Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi contagocce LDPE da 2,5 ml.

Confezione: 040719039.

Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi contagocce LDPE da 2,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00525

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di importazione parallela, di taluni medicinali per uso umano.

Con la determina aRM - 291/2016 - 2937 del 28 dicembre 2016 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determina, i codici A.I.C. dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati:

Specialità medicinale: PEVARYL.

Confezione: 038693026.

Descrizione: «1% crema» tubo da 30 g.

Paese di provenienza: Portogallo.

Specialità medicinale: NORVASC.

Confezione: 039670068.

Descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse.

Paese di provenienza: Pesi Bassi.

Confezione: 039670070.

Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse.

Paese di provenienza: Paesi Bassi.

Specialità medicinale: TOBRADEX.

Confezione: 041683018.
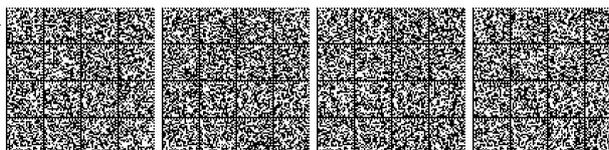
Descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Specialità medicinale: YASMINELLE.

Confezione: 039454032.

Descrizione: «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Grecia.

Confezione: 039454044.

Descrizione: «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00526

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di importazione parallela, del medicinale per uso umano «Efferalgan».

Con la determina aRM - 292/2016 - 3817 del 28 dicembre 2016 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Per effetto della presente determina, i codici A.I.C. dei medicinali di seguito indicati sono da considerarsi revocati:

Specialità medicinale: EFFERALGAN.

Confezione: 042847032.

Descrizione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Paese di provenienza: Grecia.

17A00527

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Accord».

Estratto determina n. 19/2017 dell'11 gennaio 2017

Medicinale: IRINOTECAN ACCORD.

Titolare A.I.C.:

Accord Healthcare Limited - Sage House 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito.

Confezioni:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 044241014 (in base 10) 1B643Q (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044241026 (in base 10) 1B6442 (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 044241038 (in base 10) 1B644G (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 044241040 (in base 10) 1B644J (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni ml di concentrato contiene 20 mg di Irinotecan cloridrato triidrato equivalenti a 17,33 mg di Irinotecan.

Ogni flaconcino da 2 ml contiene 40 mg di Irinotecan cloridrato triidrato (40 mg/2 *ml)*.

Ogni flaconcino da 5 ml contiene 100 mg di Irinotecan cloridrato triidrato (100 mg/5 *ml)*.

Ogni flaconcino da 15 ml contiene 300 mg di Irinotecan cloridrato triidrato (300 mg/15 *ml)*.

Ogni flaconcino da 25 ml contiene 500 mg di Irinotecan cloridrato triidrato (500 mg/25 *ml)*.

Principio attivo: Irinotecan.

Eccipienti:

sorbitolo (E420);

acido lattico;

sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*;

acido cloridrico (per aggiustare il *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

Shilpa Medicare Limited Deosugur industrial area, Deosugur-584 170 (Dt: Raichur), Karnataka State, India - 584 170 India.

Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. No. 243 Gong Ye Bei Road, Jinan, Shandong Province, 250100 P.R. Cinese.

Produzione del prodotto finito:

Produzione: Intas Pharmaceuticals Limited Plot Nos. 457/458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat 382210 - India.

Confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited Plot Nos. 457/458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat 382210 - India.

Solo confezionamento secondario: Accord Healthcare Limited Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP Regno Unito.

Controllo di qualità:

Astron Research Limited 2nd and 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Regno Unito - Wessling Hungary Kft Fòti ùt 56., Budapest 1047 Ungheria.

Pharmavalid Limited. Microbiological Laboratory 1136 Budapest, Tátra u. 27/b 1136 Ungheria.

Rilascio dei lotti: Accord Healthcare Limited Ground floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito - Wessling Hungary Kft ,Fòti ùt 56., Budapest, 1047, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: «Irinotecan Accord» è indicato per il trattamento di pazienti con cancro del colon-retto in stadio avanzato:

in associazione con 5-fluorouracile e acido folinico in pazienti senza precedente chemioterapia per malattia in stadio avanzato;

come monoterapia in pazienti nei quali uno schema terapeutico convenzionale con 5-fluorouracile non ha avuto successo.

«Irinotecan Accord» in associazione con il cetuximab è indicato per il trattamento di pazienti con cancro metastatico del colon-retto che esprimono il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR), KRAS wild-type, che non avevano ricevuto un precedente trattamento per la malattia metastatica o dopo fallimento di una terapia citotossica contenente irinotecan.

«Irinotecan Accord» in associazione con 5-fluorouracile, acido folinico e bevacizumab è indicato come trattamento di prima scelta dei pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto.

«Irinotecan Accord» in combinazione con capecitabina, con o senza bevacizumab, è indicato per il trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 044241014 (in base 10) 1B643Q (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 34,04; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 56,18.
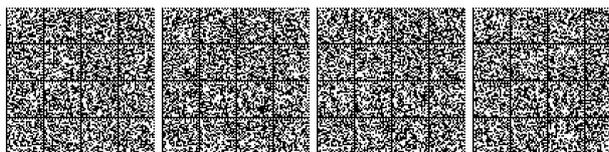
«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044241026 (in base 10) 1B6442 (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 77,27; prezzo al pubblico (I.V.A inclusa): € 127,53;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 044241038 (in base 10) 1B644G (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 204,77; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 337,95;

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 044241040 (in base 10) 1B644J (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 575,07; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 850,08.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Irinotecan Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Irinotecan Accord» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00529

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachipirina».

Estratto determina AAM/PPA n. 6/2017 del 18 gennaio 2017

È autorizzato il seguente grouping di Variazioni: N. 2 A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente, N. 1 B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, N. 1 B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, N. 1 B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, N. 1 B.II.b.5.f Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta o sostituzione di una prova in corso di fabbricazione per questioni di sicurezza o di qualità, N. 2 B.II.d.2.b Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo, N. 2 B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, N. 1 B.II.b.4 *b)* Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte inferiore, N. 2 B.II.d.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Altra variazione, N. 2 B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione, N. 1 B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, N. 1 B.III.1 *a)* 4 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea: per un principio attivo per una materia prima, un reattivo, una sostanza intermedia utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo per un eccipiente - Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea - Soppressione di certificati (in caso di più certificati esistenti per una materia), relativamente al medicinale TACHIPIRINA, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 012745028 - «500 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 012745093 - «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. N. 012745168 - «500 mg compresse» 30 compresse.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

Modifica degli eccipienti prodotto finito;

Eliminazione sito di produzione del principio attivo Paracetamolo;

Eliminazione dei siti di produzione dell'intermedio Paracetamolo 96%;

Aggiunta di due siti di produzione dell'intermedio Paracetamolo 90%;

Eliminazione di un sito di produzione del prodotto finito;

Modifiche minori del processo di produzione prodotto finito;

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito: aumento fino a 10 volte quello approvato;

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito: riduzione fino a 10 volte quello approvato;

Modifica dei limiti IPC durante il processo di produzione del prodotto finito;

Aggiunta di un nuovo test durante il processo di produzione del prodotto finito;

Sostituzione di un limite di un test in-process durante il processo di produzione del prodotto finito;

Eliminazione di due tests nel prodotto finito;

Modifica di due specifiche a rilascio del prodotto finito.

A seguito delle modifiche richieste, vengono modificati i paragrafi 6.1 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i relativi paragrafi del foglio illustrativo e dell'etichetta.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia, 70 - 00181 Roma (RM) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00530

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spectrum»

Con la determina n. aRM - 260/2016 - 1144 del 12 dicembre 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SPECTRUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 025222011 - «250 mg / 1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 025222023 - «500 mg / 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 025222035 - «1 g / 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 025222047 - «1 g / 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 025222050 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 025222086 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone monovial;

A.I.C. n. 025222074 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone monovial;

A.I.C. n. 025222098 - «1 g / 100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone monovial + sacca infusionale da 100 ml;

A.I.C. n. 025222100 - «2 g / 100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone monovial + sacca infusione da 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A00640

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2016 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ALLEGATO *1*

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 2010=100)		
2015 Dicembre	107,0	0,0	-0,1
2015 *Media*	*107,1*		
	(Base 2015=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi	1,071		
2016 Gennaio	99,7	0,3	-0,5
Febbraio	99,5	-0,2	-0,6
Marzo	99,6	-0,3	-0,5
Aprile	99,6	-0,4	-0,7
Maggio	99,7	-0,4	-0,5
Giugno	99,9	-0,3	-0,4
Luglio	100,0	-0,1	-0,2
Agosto	100,2	-0,1	-0,2
Settembre	100,0	0,1	0,0
Ottobre	100,0	-0,1	-0,1
Novembre	100,0	0,1	0,1
Dicembre	100,3	0,4	0,4

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2015 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2015=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1985=100	base dicembre 1986=100	base dicembre 1987=100	base dicembre 1988=100	base dicembre 1989=100	base dicembre 1990=100	base dicembre 1991=100	base dicembre 1992=100	base dicembre 1993=100
dicembre 1985	100,0								
dicembre 1986	104,3	100,0							
dicembre 1987	109,7	105,1	100,0						
dicembre 1988	115,6	110,8	105,5	100,0					
dicembre 1989	123,2	118,1	112,3	106,6	100,0				
dicembre 1990	131,0	125,6	119,5	113,3	106,4	100,0			
dicembre 1991	138,9	133,2	126,7	120,2	112,8	106,0	100,0		
dicembre 1992	145,6	139,5	132,7	125,9	118,2	111,1	104,8	100,0	
dicembre 1993	151,4	145,1	138,0	130,9	122,9	115,5	108,9	104,0	100,0
dicembre 1994	157,5	150,9	143,6	136,2	127,9	120,2	113,4	108,2	104,1
dicembre 1995	166,6	159,7	152,0	144,1	135,3	127,2	119,9	114,5	110,1
dicembre 1996	170,9	163,8	155,9	147,8	138,7	130,4	123,0	117,4	112,9
dicembre 1997	173,5	166,3	158,2	150,0	140,9	132,4	124,9	119,2	114,6
dicembre 1998	176,1	168,8	160,6	152,3	143,0	134,4	126,8	121,0	116,4
dicembre 1999	179,9	172,4	164,0	155,5	146,0	137,3	129,5	123,6	118,8
dicembre 2000	184,8	177,1	168,5	159,8	150,0	141,0	133,0	126,9	122,1
dicembre 2001	189,0	181,1	172,4	163,4	153,4	144,3	136,0	129,8	124,9
dicembre 2002	194,0	186,0	177,0	167,8	157,5	148,1	139,7	133,3	128,2
dicembre 2003	198,4	190,2	181,0	171,6	161,1	151,5	142,8	136,3	131,1
dicembre 2004	201,9	193,5	184,1	174,6	163,9	154,1	145,3	138,7	133,4
dicembre 2005	205,8	197,2	187,7	177,9	167,1	157,1	148,1	141,4	136,0
dicembre 2006	209,2	200,5	190,8	180,9	169,8	159,7	150,6	143,7	138,2
dicembre 2007	214,7	205,8	195,8	185,7	174,3	163,9	154,6	147,5	141,9
dicembre 2008	219,1	210,0	199,8	189,5	177,9	167,3	157,7	150,5	144,8
dicembre 2009	221,2	212,0	201,8	191,3	179,6	168,9	159,2	152,0	146,2
dicembre 2010	225,5	216,1	205,6	195,0	183,1	172,1	162,3	154,9	149,0
dicembre 2011	232,6	223,0	212,2	201,2	188,9	177,6	167,4	159,8	153,7
dicembre 2012	238,2	228,3	217,3	206,0	193,4	181,8	171,5	163,7	157,4
dicembre 2013	239,6	229,6	218,5	207,2	194,5	182,9	172,4	164,6	158,3
dicembre 2014	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2015	239,4	229,4	218,3	207,0	194,3	182,7	172,3	164,4	158,1
dicembre 2016	240,3	230,3	219,2	207,8	195,1	183,4	172,9	165,1	158,8

Tabella 1 (*segue*) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2015 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2015=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1994=100	base dicembre 1995=100	base dicembre 1996=100	base dicembre 1997=100	base dicembre 1998=100	base dicembre 1999=100	base dicembre 2000=100	base dicembre 2001=100	base dicembre 2002=100
dicembre 1994	100,0								
dicembre 1995	105,8	100,0							
dicembre 1996	108,5	102,6	100,0						
dicembre 1997	110,2	104,1	101,5	100,0					
dicembre 1998	111,8	105,7	103,1	101,5	100,0				
dicembre 1999	114,2	107,9	105,2	103,7	102,1	100,0			
dicembre 2000	117,3	110,9	108,1	106,5	104,9	102,7	100,0		
dicembre 2001	120,0	113,4	110,6	108,9	107,3	105,1	102,3	100,0	
dicembre 2002	123,2	116,5	113,5	111,8	110,2	107,9	105,0	102,7	100,0
dicembre 2003	126,0	119,1	116,1	114,4	112,7	110,3	107,4	105,0	102,3
dicembre 2004	128,2	121,1	118,1	116,3	114,6	112,2	109,3	106,8	104,0
dicembre 2005	130,7	123,5	120,4	118,6	116,8	114,4	111,4	108,9	106,0
dicembre 2006	132,8	125,5	122,4	120,6	118,8	116,3	113,2	110,7	107,8
dicembre 2007	136,3	128,9	125,6	123,8	121,9	119,4	116,2	113,6	110,7
dicembre 2008	139,1	131,5	128,2	126,3	124,4	121,8	118,6	115,9	112,9
dicembre 2009	140,5	132,8	129,5	127,5	125,6	123,0	119,8	117,1	114,0
dicembre 2010	143,2	135,3	131,9	130,0	128,0	125,4	122,0	119,3	116,2
dicembre 2011	147,7	139,6	136,1	134,1	132,1	129,3	125,9	123,1	119,9
dicembre 2012	151,3	143,0	139,4	137,3	135,3	132,4	128,9	126,1	122,8
dicembre 2013	152,1	143,8	140,2	138,1	136,0	133,2	129,7	126,8	123,5
dicembre 2014	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2015	152,0	143,6	140,0	138,0	135,9	133,1	129,6	126,6	123,4
dicembre 2016	152,6	144,2	140,6	138,0	136,4	133,6	130,1	127,1	123,8

ALLEGATO *2*

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2015 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2015=100 (a)

	Indici								
	base dicembre 1976=100	base dicembre 1977=100	base dicembre 1978=100	base dicembre 1979=100	base dicembre 1980=100	base dicembre 1981=100	base dicembre 1982=100	base dicembre 1983=100	base dicembre 1984=100
dicembre 1976	100,0								
dicembre 1977	114,9	100,0							
dicembre 1978	128,6	111,9	100,0						
dicembre 1979	154,0	134,0	119,8	100,0					
dicembre 1980	186,5	162,2	145,0	121,1	100,0				
dicembre 1981	219,8	191,2	170,9	142,7	117,9	100,0			
dicembre 1982	255,6	222,4	198,8	166,0	137,1	116,3	100,0		
dicembre 1983	288,2	250,8	224,2	187,2	154,6	131,2	112,8	100,0	
dicembre 1984	313,6	272,9	243,9	203,6	168,2	142,7	122,7	108,8	100,0
dicembre 1985	340,5	296,3	264,9	221,1	182,6	154,9	133,2	118,1	108,6
dicembre 1986	355,3	309,1	276,3	230,7	190,6	161,7	139,0	123,2	113,3
dicembre 1987	373,3	324,9	290,4	242,4	200,2	169,9	146,1	129,5	119,1
dicembre 1988	393,8	342,6	306,3	255,7	211,2	179,2	154,0	136,6	125,6
dicembre 1989	419,4	364,9	326,2	272,3	225,0	190,9	164,1	145,5	133,7
dicembre 1990	446,2	388,2	347,0	289,7	239,3	203,0	174,5	154,8	142,3
dicembre 1991	473,2	411,6	368,0	307,2	253,7	215,3	185,1	164,1	150,9
dicembre 1992	495,6	431,2	385,5	321,8	265,8	225,5	193,9	171,9	158,0
dicembre 1993	515,4	448,4	400,9	334,7	276,4	234,5	201,6	178,8	164,4
dicembre 1994	536,3	466,6	417,1	348,2	287,6	244,0	209,8	186,1	171,0
dicembre 1995	567,5	493,7	441,3	368,4	304,3	258,2	221,9	196,9	180,9
dicembre 1996	581,9	506,3	452,6	377,9	312,1	264,8	227,6	201,9	185,6
dicembre 1997	590,8	514,0	459,5	383,6	316,9	268,8	231,1	205,0	188,4
dicembre 1998	599,8	521,8	466,4	389,4	321,7	272,9	234,6	208,0	191,2
dicembre 1999	612,5	532,9	476,4	397,7	328,5	278,7	239,6	212,5	195,3
dicembre 2000	629,1	547,4	489,3	408,5	337,4	286,3	246,1	218,2	200,6
dicembre 2001	643,6	559,9	500,5	417,9	345,1	292,8	251,7	223,3	205,2
dicembre 2002	660,7	574,9	513,9	429,0	354,4	300,7	258,4	229,2	210,7
dicembre 2003	675,8	587,9	525,5	438,7	362,4	307,4	264,3	234,4	215,5
dicembre 2004	687,4	598,1	534,6	446,3	368,7	312,8	268,9	238,5	219,2
dicembre 2005	700,6	609,6	545,0	454,9	375,8	318,8	274,1	243,1	223,4
dicembre 2006	712,3	619,8	554,0	462,5	382,0	324,1	278,6	247,1	227,1
dicembre 2007	731,2	636,2	568,7	474,7	392,2	332,7	286,0	253,6	233,2
dicembre 2008	746,2	649,2	580,4	484,5	400,2	339,5	291,9	258,9	237,9
dicembre 2009	753,4	655,5	586,0	489,2	404,1	342,8	294,7	261,4	240,2
dicembre 2010	767,8	668,1	597,2	498,5	411,8	349,4	300,3	266,3	244,8
dicembre 2011	780,1	685,7	613,0	511,7	422,7	360,5	309,9	274,8	252,6
dicembre 2012	798,8	702,2	627,7	524,0	432,8	369,1	317,3	281,4	258,7
dicembre 2013	803,3	706,2	631,2	527,0	435,3	371,2	319,1	283,0	260,1
dicembre 2014	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2015	802,6	705,5	630,7	526,5	434,9	370,9	318,8	282,8	259,9
dicembre 2016	805,7	708,3	633,1	528,6	436,6	372,3	320,1	283,9	260,9

Tabella 1 (*segue*) - **Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2015 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2015=100 (a)**

	Indici								
	base dicembre 2003=100	base dicembre 2004=100	base dicembre 2005=100	base dicembre 2006=100	base dicembre 2007=100	base dicembre 2008=100	base dicembre 2009=100	base dicembre 2010=100	base dicembre 2011=100
dicembre 2003	100,0								
dicembre 2004	101,7	100,0							
dicembre 2005	103,7	101,9	100,0						
dicembre 2006	105,4	103,6	101,7	100,0					
dicembre 2007	108,2	106,4	104,4	102,6	100,0				
dicembre 2008	110,4	108,6	106,5	104,8	102,0	100,0			
dicembre 2009	111,5	109,6	107,5	105,8	103,0	101,0	100,0		
dicembre 2010	113,6	111,7	109,6	107,8	105,0	102,9	101,9	100,0	
dicembre 2011	117,2	115,2	113,1	111,2	108,3	106,2	105,1	103,2	100,0
dicembre 2012	120,1	118,0	115,8	113,9	110,9	108,7	107,7	105,7	102,4
dicembre 2013	120,7	118,7	116,4	114,5	111,6	109,3	108,3	106,2	103,0
dicembre 2014	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2015	120,6	118,6	116,3	114,4	111,5	109,2	108,2	106,1	102,9
dicembre 2016	121,1	119,0	116,8	114,9	111,9	109,7	108,6	106,6	103,3

Tabella 1 (*segue*) - **Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, del mese di dicembre degli anni 1977-2015 nelle basi da dicembre 1976=100 a dicembre 2015=100 (a)**

	Indici				
	base dicembre 2012=100	base dicembre 2013=100	base dicembre 2014=100	base dicembre 2015=100	base dicembre 2016=100
dicembre 2012	100,0				
dicembre 2013	100,6	100,0			
dicembre 2014	100,5	99,9	100,0		
dicembre 2015	100,5	99,9	100,0	100,0	
dicembre 2016	100,9	100,3	100,4	100,4	100,0

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).
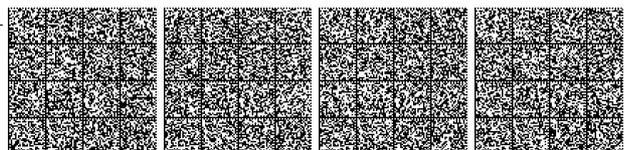
ALLEGATO *3*

Ai sensi dell'art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art.24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica. Pertanto nella Tabella 2 si riportano le variazioni percentuali tra gli indici di dicembre per periodi a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno.

Tabella 2 - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1985	dicembre 1986	dicembre 1987	dicembre 1988	dicembre 1989	dicembre 1990	dicembre 1991	dicembre 1992	dicembre 1993
dicembre 1976	213,0	226,5	243,2	262,0	285,3	310,1	334,9	355,6	373,7
dicembre 1977	172,4	184,2	198,7	215,0	253,3	256,9	278,4	296,4	312,2
dicembre 1978	143,5	154,0	167,0	181,6	199,8	219,0	238,2	254,3	268,4
dicembre 1979	103,3	112,1	123,0	135,1	150,3	166,4	182,4	195,8	207,6
dicembre 1980	67,9	75,2	84,1	94,2	106,7	120,0	133,2	144,3	154,1
dicembre 1981	42,5	48,6	56,3	64,8	75,4	86,7	97,9	107,3	115,6
dicembre 1982	22,5	27,8	34,3	41,7	50,8	60,5	70,1	78,2	85,3
dicembre 1983	8,6	13,3	19,1	25,6	33,7	42,3	50,9	58,1	64,4

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 1994	dicembre 1995	dicembre 1996	dicembre 1997	dicembre 1998	dicembre 1999	dicembre 2000	dicembre 2001	dicembre 2002
dicembre 1976	392,9	421,5	434,9	443,0	451,2	463,0	478,2	491,5	507,3
dicembre 1977	328,9	353,8	365,4	372,5	379,6	389,8	403,1	414,6	428,4
dicembre 1978	283,3	305,6	316,0	322,3	328,7	337,8	349,7	360,0	372,3
dicembre 1979	220,0	238,6	247,3	252,6	257,9	265,5	275,5	284,1	294,3
dicembre 1980	164,3	179,7	186,9	191,2	195,6	201,9	210,1	217,2	225,7
dicembre 1981	124,3	137,3	143,4	147,1	150,8	156,2	163,1	169,2	176,3
dicembre 1982	92,8	104,0	109,2	112,4	115,6	120,2	126,2	131,4	137,5
dicembre 1983	71,0	80,9	85,6	88,4	91,2	95,3	100,6	105,2	110,7

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2003	dicembre 2004	dicembre 2005	dicembre 2006	dicembre 2007	dicembre 2008	dicembre 2009	dicembre 2010	dicembre 2011
dicembre 1976	521,1	531,7	544,0	554,7	572,1	585,8	592,5	605,7	616,9
dicembre 1977	440,4	449,7	460,3	469,7	484,7	496,7	502,5	514,0	530,2
dicembre 1978	383,0	391,3	400,9	409,2	422,7	433,4	438,6	448,9	463,3
dicembre 1979	303,3	310,2	318,2	325,1	336,4	345,3	349,6	358,2	370,3
dicembre 1980	233,1	238,8	245,4	251,2	260,4	267,8	271,4	278,5	288,5
dicembre 1981	182,6	187,5	193,0	197,9	205,8	212,1	215,1	221,1	231,4
dicembre 1982	142,9	147,1	151,9	156,1	162,9	168,3	170,9	176,0	184,9
dicembre 1983	115,5	119,2	123,4	127,2	133,2	137,9	140,2	144,8	152,6

Tabella 2 (*segue*) - Variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra i mesi di dicembre degli anni a cavallo dell'anno 1984, misurate escludendo tale anno (a)

	dicembre 2012	dicembre 2013	dicembre 2014	dicembre 2015	dicembre 2016
dicembre 1976	634,2	638,2	637,6	637,6	640,4
dicembre 1977	545,5	548,9	548,5	548,5	550,9
dicembre 1978	476,9	480,0	479,6	479,6	481,8
dicembre 1979	381,7	384,3	383,9	383,9	385,8
dicembre 1980	297,9	300,0	299,7	299,7	301,3
dicembre 1981	239,4	241,3	241,0	241,0	242,3
dicembre 1982	191,8	193,4	193,2	193,2	194,3
dicembre 1983	158,7	160,1	159,9	159,9	160,9

(a) Gli indici sono calcolati al netto dei tabacchi a partire dal 1992 (Legge n. 81 del 5 febbraio 1992).

17A00630

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 novembre 2016, n. 211 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2016.

In conformità al suo art. 22.1, l'Accordo entrerà in vigore il giorno 1° febbraio 2017.

17A00624

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 novembre 2016, n. 213, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2016.

In conformità al suo art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 21 dicembre 2016.

17A00626

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0594
Yen	120,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,87808
Fiorino ungherese	307,38
Zloty polacco	4,3729
Nuovo leu romeno	4,5023
Corona svedese	9,483
Franco svizzero	1,0709
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0558
Kuna croata	7,5318
Rublo russo	63,1692
Lira turca	4,0056
Dollaro australiano	1,4172
Real brasiliano	3,413
Dollaro canadese	1,3927
Yuan cinese	7,3107
Dollaro di Hong Kong	8,2159
Rupia indonesiana	14160,47
Shekel israeliano	4,0549
Rupia indiana	72,167
Won sudcoreano	1253,65
Peso messicano	22,878
Ringgit malese	4,7313
Dollaro neozelandese	1,4916
Peso filippino	52,926
Dollaro di Singapore	1,5144
Baht tailandese	37,524
Rand sudafricano	14,4212

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00758

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0684
Yen	121,1
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4364
Lira Sterlina	0,8679
Fiorino ungherese	307,79
Zloty polacco	4,3693
Nuovo leu romeno	4,501
Corona svedese	9,5033
Franco svizzero	1,0712
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,036
Kuna croata	7,5325

Rublo russo	63,2426
Lira turca	4,056
Dollaro australiano	1,4162
Real brasiliano	3,4305
Dollaro canadese	1,3953
Yuan cinese	7,3235
Dollaro di Hong Kong	8,286
Rupia indonesiana	14240,74
Shekel israeliano	4,0812
Rupia indiana	72,6335
Won sudcoreano	1248,81
Peso messicano	23,055
Ringgit malese	4,7677
Dollaro neozelandese	1,4877
Peso filippino	53,234
Dollaro di Singapore	1,5168
Baht tailandese	37,731
Rand sudafricano	14,3969

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00759

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0664
Yen	121,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,86833
Fiorino ungherese	307,92
Zloty polacco	4,3673
Nuovo leu romeno	4,4928
Corona svedese	9,5328
Franco svizzero	1,0706
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,033
Kuna croata	7,5275
Rublo russo	63,248
Lira turca	4,0371
Dollaro australiano	1,4128
Real brasiliano	3,4367
Dollaro canadese	1,3986
Yuan cinese	7,2931
Dollaro di Hong Kong	8,2716
Rupia indonesiana	14228,44
Shekel israeliano	4,0669
Rupia indiana	72,6365
Won sudcoreano	1249,39
Peso messicano	23,1335
Ringgit malese	4,75
Dollaro neozelandese	1,4838
Peso filippino	53,222
Dollaro di Singapore	1,5176
Baht tailandese	37,655
Rand sudafricano	14,4632

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00760

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0668
Yen	122,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86555
Fiorino ungherese	308,4
Zloty polacco	4,3728
Nuovo leu romeno	4,4928
Corona svedese	9,5478
Franco svizzero	1,0729
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0193
Kuna croata	7,521
Rublo russo	63,5802
Lira turca	4,0747
Dollaro australiano	1,4113
Real brasiliano	3,4223
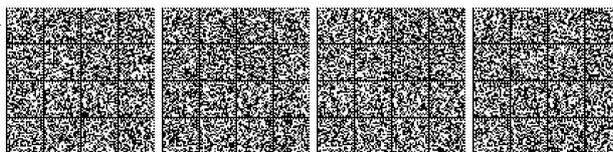
Dollaro canadese	1,4169
Yuan cinese	7,3241
Dollaro di Hong Kong	8,2762
Rupia indonesiana	14266,32
Shekel israeliano	4,0669
Rupia indiana	72,6875
Won sudcoreano	1255,9
Peso messicano	23,4441
Ringgit malese	4,7462
Dollaro neozelandese	1,4857
Peso filippino	53,405
Dollaro di Singapore	1,5216
Baht tailandese	37,759
Rand sudafricano	14,5056

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00761

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0632
Yen	122,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,86595
Fiorino ungherese	309,09
Zloty polacco	4,3699
Nuovo leu romeno	4,494
Corona svedese	9,5073
Franco svizzero	1,0727
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,999
Kuna croata	7,5165
Rublo russo	63,6075
Lira turca	4,0665
Dollaro australiano	1,4115
Real brasiliano	3,3977
Dollaro canadese	1,4217
Yuan cinese	7,3125
Dollaro di Hong Kong	8,2487
Rupia indonesiana	14257,51
Shekel israeliano	4,05
Rupia indiana	72,4825
Won sudcoreano	1250,66
Peso messicano	23,37
Ringgit malese	4,7285
Dollaro neozelandese	1,4891
Peso filippino	53,216
Dollaro di Singapore	1,5198
Baht tailandese	37,68
Rand sudafricano	14,485

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A00762

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie di bronzo al merito di Marina.

Con decreto ministeriale n. 250 del 13 ottobre 2016, al Capitano di Corvetta Giuseppe Ladu, nato il 28 aprile 1975 a Cagliari, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Ufficiale Superiore imbarcato su una unità della Marina italiana, veniva chiamato ad intervenire nell'ambito del dispositivo navale per le operazioni di ricerca e soccorso "Mare Nostrum", in qualità di operatore nucleo subacqueo di bordo addetto al recupero naufraghi. Durante una difficile operazione svoltasi con proibitive condizioni meteorologiche e marine, contribuiva a portare in salvo i novantacinque occupanti, tra i quali un neonato di cinque mesi, di un gommone alla deriva. Nel corso dell'intervento una donna scivolava, cadendo in mare. Incurante della propria incolumità e del pericolo, non esitava a tuffarsi assieme ad altro militare per recuperare dai flutti la malcapitata. Splendido esempio di coraggio, fermezza, determinazione e umanità, dava lustro alla Forza Armata di appartenenza e al Paese».

Acque internazionali, notte tra 25 e 26 febbraio 2014.

Con decreto ministeriale n. 251 del 13 ottobre 2016, al Secondo Capo Alessandro Lo Iacono, nato il 22 novembre 1977 a Palermo, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Sottufficiale della Brigata Marina San Marco chiamato a operare nell'ambito del dispositivo navale per le operazioni di ricerca e soccorso "Mare Nostrum", durante una difficile operazione svoltasi con proibitive condizioni metereologiche e marine, contribuiva a portare in salvo i novantacinque occupanti, tra i quali un neonato di cinque mesi, di un gommone alla deriva. Nel corso dell'intervento una donna scivolava, cadendo in mare. Incurante della propria incolumità e del pericolo, non esitava a tuffarsi assieme ad altro militare per recuperare dai flutti la malcapitata. Splendido esempio di coraggio, fermezza, determinazione e umanità, dava lustro alla Forza armata di appartenenza e al Paese».

Acque internazionali, notte tra 25 e 26 febbraio 2014.

17A00623

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Eravac».

Provvedimento n. 848 del 23 dicembre 2016

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: ERAVAC.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A. Girona - Spagna.

Confezioni autorizzate	NIN	N. Procedura
Emulsione iniettabile flaconcino 5 ml - 10 dosi	105050013	EU/2/16/199/001
Emulsione iniettabile flaconcino 20 ml - 40 dosi	105050025	EU/2/16/199/002

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A00628

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trivacton 6».

Estratto provvedimento n. 854 del 27 dicembre 2016

Medicinale veterinario TRIVACTON 6 - medicinale veterinario ad azione immunologica - A.I.C. n. 100273.

Confezioni:

10 flaconi da 5 ml (monodose) - A.I.C. n. 100273010;

50 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 100273046.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.r.l. - viale Luigi Bodio, 37/b - 20158 Milano.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB. - A.2.b Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale.

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale:

da: TRIVACTON 6;

a: BOVALTO TRIVACTON 6.

Per effetto della suddetta variazione, le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati corretti conformemente al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00637

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Versican Plus P», «Versican Plus DP» e «Versican Plus DHP».

Estratto provvedimento n. 850 del 23 dicembre 2016

Medicinali veterinari:

VERSICAN PLUS P - A.I.C. n. 104899;

VERSICAN PLUS DP - A.I.C. n. 104901;

VERSICAN PLUS DHP - A.I.C. n. 104900.

Numero procedura europea: EMEA/V/C/WS/0936.

Titolare dell'A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento.

Numero procedura europea: EMEA/V/C/WS/0936.

Si autorizzano le modifiche ai punti 4.5 e 4.6 dei rispettivi RCP dei prodotti medicinali in oggetto, come di seguito indicato.

Medicinali veterinari: Versican Plus P, Versican Plus DP.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali.

Vaccinare solo animali sani.

I ceppi CPV-2b dei virus vivi attenuati del vaccino possono essere diffusi da cani vaccinati in seguito alla vaccinazione; è stata dimostrata la diffusione di CPV fino a 10 giorni. Tuttavia, a causa della bassa patogenicità di questi ceppi, non è necessario tenere i cani vaccinati separati dai cani non vaccinati e dai gatti domestici. Il ceppo CPV-2b del virus del vaccino non è stato testato in altri carnivori (ad eccezione dei cani e dei gatti domestici) che sono noti essere sensibili ai parvovirus canini e pertanto i cani vaccinati devono essere separati da questi dopo la vaccinazione.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali.

In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità).

In seguito a somministrazione sottocutanea nei cani si può comunemente osservare un gonfiore transitorio (fino a 5 *cm)* al sito di inoculo. Questo può talvolta essere doloroso, caldo o arrossato. Qualsiasi gonfiore si risolverà spontaneamente o diminuirà notevolmente entro 14 giorni dalla vaccinazione. In casi rari sono possibili sintomi gastrointestinali quali diarrea e vomito o anoressia e diminuzione delle attività.

Come con un qualsiasi altro vaccino, possono verificarsi rare reazioni di ipersensibilità (cioè anafilassi, angioedema, dispnea, shock circolatorio, collasso). Se si verifica una reazione del genere, si deve tempestivamente somministrare un idoneo trattamento.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazioni isolate).

Medicinale veterinario: Versican Plus DHP.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali.

Vaccinare solo animali sani.

I ceppi CAV-2 e CPV-2b dei virus vivi attenuati del vaccino possono essere diffusi da cani vaccinati in seguito alla vaccinazione; è stata dimostrata la diffusione di CPV fino a 10 giorni. Tuttavia, a causa della bassa patogenicità di questi ceppi, non è necessario tenere i cani vaccinati separati dai cani non vaccinati e dai gatti domestici. Il ceppo CPV-2b del virus del vaccino non è stato testato in altri carnivori (ad eccezione dei cani e dei gatti domestici) che sono noti essere sensibili ai parvovirus canini e pertanto i cani vaccinati devono essere separati da questi dopo la vaccinazione.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali.

In caso di auto-iniezione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità).

In seguito a somministrazione sottocutanea nei cani si può comunemente osservare un gonfiore transitorio (fino a 5 *cm)* al sito di inoculo. Questo può talvolta essere doloroso, caldo o arrossato. Qualsiasi gonfiore si risolverà spontaneamente o diminuirà notevolmente entro 14 giorni dalla vaccinazione. In casi rari sono possibili sintomi gastrointestinali quali diarrea e vomito o anoressia e diminuzione delle attività.

Come con un qualsiasi altro vaccino, possono verificarsi rare reazioni di ipersensibilità (cioè anafilassi, angioedema, dispnea, shock circolatorio, collasso). Se si verifica una reazione del genere, si deve tempestivamente somministrare un idoneo trattamento.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazioni isolate).

Le suddette modifiche dovranno essere riportate ai punti corrispondenti dei foglietti illustrativi e delle etichette.

Si approvano, inoltre, le modifiche editoriali e grafiche riportate negli stessi stampati, allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00638

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vibragest 4mg/ml» soluzione orale per suini.

Estratto provvedimento n. 847 del 22 dicembre 2016

Medicinale veterinario VIBRAGEST 4 mg/ml soluzione orale per suini.

Confezioni:

flacone da 450 ml - AIC n. 104166018;

flacone da 900 ml - AIC n. 104166020.

Titolare dell'A.I.C.: Virbac, 1ère Avenue - 2065m - LID, 06516 Carros Cedex, France.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento: UK/V/0237/001/IA/005.

Si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta: «Modifica degli stampati illustrativi del medicinale in oggetto a seguito alla decisione della Commissione europea C(2016) 5073 final del 29 luglio 2016».

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Punto 4.5 - Precauzioni speciali per l'impiego.

Aggiungere il seguente paragrafo:

«Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente.

Quando si sparge il letame degli animali trattati, deve essere rigorosamente rispettata la distanza minima della superfice dell'acqua, come definito dalla normativa nazionale o locale, poiché il letame può contenere altrenogest che potrebbe causare effetti negativi per l'ambiente acquatico».

Punto 6.6 - Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

Sostituire la frase presente con le seguenti:

«Vibragest non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali».

Etichetta/foglietto illustrativo.

Punto 11 - Avvertenze speciali.

Aggiungere il seguente paragrafo:

«Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente.

Quando si sparge il letame degli animali trattati, deve essere rigorosamente rispettata la distanza minima dalla superficie dell'acqua, come definito dalla normativa nazionale o locale, poiché il letame può contenere altrenogest che potrebbe causare effetti negativi per l'ambiente acquatico».

Punto 14 - Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti.

Sostituire le frasi presenti con le seguenti:

«Vibragest non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni come già indicato nel decreto ministeriale n. 136 del 31 agosto 2016, a cui si rimanda.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A00639

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del prefetto dott. Domenico Cuttaia a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017, visto e annotato all'ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2017 al n. 31, e registrato alla Corte dei conti in data 12 gennaio 2017 al n. 120, il prefetto dott. Domenico Cuttaia è nominato, a decorrere dal 5 gennaio 2017 e fino al 4 gennaio 2018, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

17A00634

Avviso relativo alla conferma del prefetto dott. Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017, visto e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2017 al n. 32, e registrato alla Corte dei conti in data 12 gennaio 2017 al n. 121, il prefetto dott. Vittorio Piscitelli è confermato, a decorrere dal 30 dicembre 2016 e fino al 14 febbraio 2018, nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con i compiti di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009.

17A00740

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-025) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
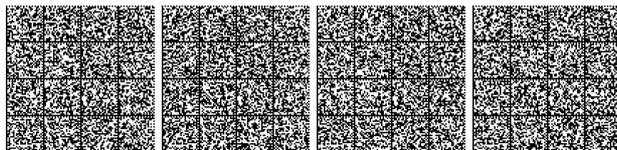
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.